



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

764<sup>a</sup> seduta pubblica

giovedì 16 febbraio 2017

Presidenza del presidente Grasso

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	55
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	71

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
ARRIGONI (LN-Aut).....	5

Verifiche del numero legale

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

## DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2630) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (Relazione orale)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa:**

PRESIDENTE.....	6
FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento.....	6

## SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....	7
-----------------	---

## DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2630 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	7, 10
FALANGA (ALA-SCCLP).....	7
CENTINAIO (LN-Aut).....	9
CIOFFI (M5S).....	10
CANDIANI (LN-Aut).....	12

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	16
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2630 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	16, 21, 24, 25, 26
FUCKSIA (Misto).....	16
CERVELLINI (Misto-SI-SEL).....	17

MONTEVECCHI (M5S).....	18
URAS (Misto).....	20
TONINI (PD).....	21
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze.....	23
BRUNI (CoR).....	24
COMAROLI (LN-Aut).....	26
MAURO GIOVANNI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)).....	27
MAZZONI (ALA-SCCLP).....	30
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	32
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	33
MANCUSO (AP (Ncd-CpE)).....	34
CRIMI (M5S).....	36
AMIDEI (FI-PdL XVII).....	38

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	41
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2630 e della questione di fiducia:

*PAGLIARI (PD).....	42
CUOMO (PD).....	43

Votazione nominale con appello.....45

**Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

(876) *CIAMPOLILLO ed altri. – Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141:*

PRESIDENTE.....	47, 50
CIAMPOLILLO (M5S).....	47
TOMASELLI (PD).....	49

## INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

CIAMPOLILLO (M5S).....	50
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)).....	52
BLUNDO (M5S).....	53
BUCCARELLA (M5S).....	53

## CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Convocazione.....	54
-------------------	----

## ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017.....54

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2630**

Emendamento 1.800 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione ....	55
Articolo 1 del disegno di legge di conversione.....	55
Articoli da 1 a 16 del decreto-legge.....	55

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Amidei nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.800 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.....	71
--	----

**CONGEDI E MISSIONI ..... 72****GRUPPI PARLAMENTARI**

Variazioni nella composizione e denominazione di componente .....	73
---	----

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....	73
Assegnazione.....	73
Nuova assegnazione .....	74

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Trasmissione di documenti.....	75
--------------------------------	----

**GOVERNO**

Trasmissione di atti .....	75
----------------------------	----

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Trasmissione di atti .....	75
----------------------------	----

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze.....	76
-------------------------------	----

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

Trasmissione di atti .....	76
----------------------------	----

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .....	77
Mozioni .....	78
Interrogazioni .....	82
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento .....	89
Interrogazioni da svolgere in Commissione .....	110

**ANNESSI ..... 113**

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

### Sul processo verbale

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (Relazione orale) (ore 9,37)**

#### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2630.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2630, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che recepisce sostanzialmente le modifiche proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito e sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,11).*

### **Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge proroga di termini.

Per la discussione sono stati ripartiti quarantacinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e la chiama che avrà luogo intorno alle ore 12.

Subito dopo il voto di fiducia si passerà alla deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza relativa al disegno di legge n. 876.

In relazione all'andamento dei lavori, il *question time*, previsto nella seduta pomeridiana di oggi, è rinviato ad altra seduta.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2630 e della questione di fiducia (ore 10,12)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, in un intervento svolto per delega del Capogruppo nella seduta pomeridiana di ieri, ho tentato di portare a conoscenza dell'Assemblea ciò che era avvenuto in un'aula di giustizia bolognese.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falanga, forse c'è un equivoco. Siamo in fase di discussione sulla questione di fiducia.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Certo, Presidente, ma c'è un nesso con quanto sto dicendo. Per arrivare a tale nesso vorrei ricordare quegli emendamenti che prevedevano l'età pensionabile dei magistrati a settantadue anni e che, con una strana alchimia, questa maggioranza ha espunto dal provvedimento, ovvero non ha consentito la discussione su una questione così delicata, peraltro voluta dalla maggioranza di questo Senato, e ha posto la fiducia oltre che su questo problema, ovviamente, anche sugli altri. Poiché non sono un tuttologo, concentro la mia attenzione su tale specifica questione.

Come ho detto, ieri ho cercato di informare l'Assemblea in ordine a ciò che era accaduto in un'aula di giustizia bolognese. Parliamo di un'udienza che trattava di una custodia cautelare, quindi non di un risarcimento danni di poche migliaia di euro in un incidente stradale ma della libertà di un

soggetto, chiunque esso fosse. Ebbene, all'avvocato veniva notificata l'ordinanza del tribunale che decideva sulla causa il giorno prima dell'udienza. Il giorno successivo, quando l'udienza si è tenuta, l'avvocato ha esibito in tribunale tale ordinanza e il tribunale, ovviamente notevolmente imbarazzato, si è riunito in camera di consiglio, dopodiché ha dichiarato di astenersi dal giudizio sulla causa in questione per evitare, così diceva il Presidente, che vi fossero dubbi sulla correttezza del giudizio. Per la verità, sul punto, la giunta dell'Associazione nazionale magistrati liquida la questione dicendo che non si può porre in discussione, ovvero non si può porre in dubbio, la buona fede dei magistrati.

Perché mi riaggancio alla questione di fiducia? Noi chiedevamo, con alcuni emendamenti, di prevedere l'età pensionabile dei magistrati a settantadue anni. La storia dell'età pensionabile è antica e risale al 1946. Vi è stato un balletto: prima l'età pensionabile era settant'anni, poi, nel 2003, venne accolto dal Parlamento un mio emendamento, che portò l'età, a richiesta dell'interessato, a settantadue anni. Ricordo che feci cenno all'età pensionabile di altre figure professionali: i notai vanno in pensione a settantacinque anni, così come i professori universitari e i medici e, paradossalmente, anche i cardinali vanno in pensione a ottant'anni. Ebbene, nel nostro Paese si pensa che un uomo a settant'anni, piuttosto che darci, in un settore così delicato come quello della giustizia, prestazioni di saggezza - perché l'età è importante e, come dicevo ieri, l'era dei giudici ragazzini è finita - debba andare in pensione.

Oggi avremmo potuto consentire a un magistrato di offrire ancora la saggezza che l'esperienza e l'età gli hanno fatto acquisire; invece no, per un'opposizione ingiustificata. Va bene la fiducia, ma perché non accogliere nel maxiemendamento la richiesta che veniva, oltre che dai banchi del Partito Democratico (perché anche due senatori del PD avevano presentato emendamenti in questa direzione), anche da Forza Italia e da altre forze politiche? Gli emendamenti davano il segnale chiaro che vi era una maggioranza straripante d'accordo su questa soluzione. L'arroganza del Governo e di una parte della maggioranza che segue il Governo ha fatto sì che venisse posta la fiducia.

La fiducia è posta su un provvedimento che include, peraltro, una serie di disposizioni che non soddisfano, ora una parte stessa di questo Senato, ora talune fasce della popolazione. Per raggiungere questa mattina Palazzo Madama abbiamo avuto notevolissime difficoltà e alle ore 9 ho informato la Segreteria della Presidenza per avvertire che molti colleghi non potevano raggiungere Palazzo Madama a causa dello sciopero dei tassisti in atto fuori dai palazzi. Ebbene, non ci si preoccupa di tutto questo e si va avanti con la fiducia.

Addirittura la fiducia è stata preceduta da atteggiamenti, a mio avviso, scostumati sotto il profilo istituzionale da parte di qualcuno che ha pensato di applicare la regola, per la verità da me non condivisa, in base alla quale in Commissione il senatore dovrebbe seguire necessariamente le linee del partito e non potrebbe esprimere una posizione individuale, a differenza di quanto avviene in Assemblea (questa distinzione tra Assemblea e Commissione mi pare addirittura paradossale). Sono stati, perciò, sostituiti addi-

rittura due senatori che la pensavano diversamente su una questione, in particolare su quella cui ho fatto cenno.

Questo atteggiamento, questa testardaggine nel non voler consentire ai senatori di esprimersi su questioni estremamente delicate, che incidono anche sull'economia del nostro Paese, cosa deve indurre a fare una forza politica responsabile? Una forza politica che non ha mancato di dare il proprio sostegno al Governo, quando si è parlato di riforme costituzionali, una forza politica che si è esposta all'opinione pubblica, anche sottoponendosi ad accuse di atteggiamento politico incline a compromessi per fini diversi da quelli che poi sono i fini nobili della politica. Ebbene, questa forza politica non può che dire: ora basta, però!

Ora basta. Voi non potete continuare ad avere un atteggiamento nei confronti del Parlamento così istituzionalmente scostumato. Potrei dire di più, ma rischierei di essere interrotto e ripreso dalla Presidenza, perciò non lo faccio. Non lo faccio, però devo dire che questa maggioranza, con questo Governo, non può venire a chiedere a noi il voto di fiducia su un provvedimento come questo.

Le cose sarebbero diverse se avessero accolto qualche nostra proposta all'interno del maxiemendamento e, per quanto mi riguarda personalmente, se avessero condiviso che è corretto e giusto portare l'età pensionabile dei magistrati a settantadue anni, non fosse altro perché si sarebbe andati ad eliminare quel profilo di incostituzionalità, che pur non ho mancato di denunciare in quest'Aula, quando abbiamo prorogato l'età pensionabile di taluni magistrati ai vertici della magistratura italiana.

Ho citato l'episodio di Bologna non per fare una critica alla magistratura. Io ho fatto il concorso per entrare in magistratura e quindi ho nei confronti di questa categoria professionale, sin dalla mia giovanissima età, un ossequio e un rispetto che non mi è mai mancato nell'esercizio della mia professione. Ed è alla luce di questo rispetto che dico di tutelare tutta quella magistratura sana e di proteggerla da taluni personaggi, pochi per la verità, che offendono l'intera categoria, perché emettere una sentenza prima dell'udienza significa infatti eliminare dal nostro ordinamento il diritto di difesa. Peraltro, l'avvocatura in questo momento è silente su un episodio così grave, mentre una magistratura sana, quella responsabile, avrebbe dovuto a mio avviso intervenire immediatamente. Lo stesso Consiglio superiore della magistratura, ancorché informato, non ha ritenuto di assumere i provvedimenti cautelari che pure sarebbe stato opportuno assumere.

Per queste ragioni, io personalmente e il mio Gruppo non daremo la fiducia al Governo su questo provvedimento. *(Applausi del senatore Barani)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Forse sono stato disattento, ma stiamo facendo la discussione generale su un maxiemendamento che in questo momento è all'esame della Com-

missione bilancio. Mi chiedo come abbia fatto il senatore Falanga a fare un intervento e a parlare senza neanche sapere quello che sta succedendo e quello che c'è scritto in quel documento.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, lei era con noi in Conferenza dei Capigruppo.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Infatti le ho detto che sono stato disattento, signor Presidente. Se non fossi stato disattento, le avrei detto che è da pazzi. Glielo dico adesso. Stiamo facendo la discussione generale su un provvedimento del quale non sappiamo neanche cosa sta succedendo.

PRESIDENTE. Non è la prima volta che succede, senatore Centinaio.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Forse il senatore Falanga è teleguidato da chi ha in Commissione e allora magari è come Ambra Angiolini ai tempi e qualcuno gli dice cosa deve dire. Ma, oggi come oggi, parlare e mettersi qua a svolgere interventi su delle cose, senza sapere cosa uscirà da quella Commissione, mi sembra realmente inaudito. Lo dico da persona che ha sbagliato in Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Sì, però, siccome si è venuti tutti, mi dispiace per la sua disattenzione, senatore Centinaio, ma per noi c'era l'unanimità nel decidere di iniziare così. Le ricordo che ciò che deve verificare la Commissione bilancio sono le coperture finanziarie.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Ma sono delle coperture finanziarie...

PRESIDENTE. Quando verrà il Presidente della 5ª Commissione a riferirci, allora eventualmente, se ci sarà necessità, riapriremo il dibattito. Va bene?

CENTINAIO (*LN-Aut*). La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, indubbiamente è strano parlare di un testo di cui non si conosce la versione definitiva. Ne avevamo discusso anche ieri, come ha detto ora il senatore Centinaio.

Ci troviamo un'altra volta di fronte a un Governo, rappresentato da un suo esponente, che ci chiede di dargli fiducia. Non è la prima volta: è capitato molte volte in questa legislatura, anche con questo Governo fotocopia che attualmente dovrebbe dirigere la baracca. Però, siccome poi leggiamo nei testi delle cose quantomeno singolari, non possiamo far altro che dirgli che non ci fidiamo, come non ci fidavamo di quello precedente.

Oltre tutto, parliamo di un provvedimento come il milleproroghe, che non fa altro che testimoniare l'incapacità del Governo perché questo

provvedimento serve esattamente a questo: a dire che l'Esecutivo non è stato capace di fare delle cose e chiede di prorogare i termini. Tra i tanti termini che ci ha chiesto di prorogare, ci sono quelli per l'adeguamento antincendio delle strutture alberghiere. Visto quanto succede nelle tante emergenze di questo Paese, prorogare il termine per l'adeguamento antincendio è quanto meno singolare e pericoloso. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Forse sarebbe il caso di dire no: non si proroga più niente, chi ha fatto, ha fatto e chi non ha fatto o chiude o si prende una multa. Se proroghiamo, non ha senso parlare di prevenzione. Ma quale prevenzione! Ci sarebbe da riflettere, quando si prendono queste decisioni.

Veniamo ora ad altre cose singolari di cui si sta parlando diffusamente. Ci riferiamo all'emendamento 9.20, presentato dalla senatrice Lanzillotta sui taxi e i noleggi con conducente. L'emendamento è molto singolare ed è molto particolare che il Governo, il relatore e nessun altro si sia accorto di nulla e sia stato espresso parere favorevole. Ci sarebbe da complimentarsi per la maestria con la quale la senatrice Lanzillotta scrive i suoi emendamenti.

Ma qual è il prodotto di questo emendamento? Il prodotto di questo emendamento è che una norma emessa nel 2008, sospesa fino al 2010 ed entrata in vigore appunto in questo anno, viene magicamente sospesa nel 2017. Per sette anni è vigente e poi, con un colpo di genio, viene sospesa. Ciò significa che tutto ciò che è avvenuto in questi sette anni scompare con un tratto di penna. Cosa accade a tutte le cause fatte e alle multe somministrate ai noleggi con conducenti, che dovevano avere la rimessa e la residenza nel Comune dove esercitano? Adesso possono averla ovunque in Italia. Ritorniamo alla situazione antecedente, quando questa norma è stata vigente per sette anni: abbiamo scritto di prorogare una sospensione di questa norma che era vigente dal 2010.

Vorrei allora chiedere al Governo se dorme. È sveglio? Si è preso il caffè la mattina? E il relatore che fa? Ma nessuno della maggioranza prova vergogna per queste cose? Macché, il Governo non è presente! Giusto! Presidente, allora propongo di fare una cosa: siccome non c'è il Governo, sospendiamo il decorrere dei tempi per il mio intervento e aspettiamo che torni! (*Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Il Governo è qui.

CIOFFI (*M5S*). Mi complimento con il Governo che è mobile.

PRESIDENTE. Il Governo mobile.

CIOFFI (*M5S*). Sì, il Governo mobile. Non si deve preoccupare, Presidente: quello muove e muove, ma prima o poi cade, come sempre succede. (*Applausi del senatore Crosio*).

Ritorniamo al nostro discorso. Ci troviamo di fronte a tutto ciò. Certo, dobbiamo dare onore ai tassisti onesti. Poi magari in tutte le categorie ci sono i disonesti e quelli che non sono corretti vanno perseguiti. Però non si può ritornare nel *far west*: se qualcuno è amante di un'ideologia non liberale,

ma liberista, a questo punto bisogna avere il coraggio di liberare tutti. Leviamo le regole pure ai tassisti, allora, se amate così questo vostro liberismo sfrenato, altrimenti favoriamo qualcuno sì e qualcun altro no. E siccome ogni volta succede che qualcuno si salvaguarda e qualcun altro no, ci viene un dubbio e quindi potremmo chiedere a colui che ha scritto l'emendamento: qual è l'interesse a fare un emendamento che favorisce solo qualcuno? Magari ce lo spiegherà, saremmo curiosi di saperlo. Vorremmo sapere se per regolamentare una cosa così specifica ci sono una passione o un interesse, diretto o indiretto. Vorremmo capire perché si fanno questi emendamenti. Magari un domani ci verrà spiegato, a noi, alla categoria dei tassisti, a quella degli NCC e soprattutto a tutti coloro che hanno fatto cause e adesso vedranno sballare il sistema giudiziario, perché se prima c'è una norma, poi ce n'è un'altra, che in seguito viene cambiata e ricambiata ancora, il principio del *favor rei* produrrà un ennesimo caos giudiziario.

Per adesso, le persone non prendono i taxi, perché i tassisti protestano a causa della senatrice Lanzillotta! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, svolgerò l'intervento con difficoltà, perché è oggettivo: in questo momento, siamo costretti ad intervenire senza conoscere se il testo che è uscito dalla Commissione è il medesimo che il Governo ha presentato con il maxiemendamento. Prima, il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro ha detto che è «sostanzialmente uguale», non ha detto che è uguale, il che significa che ci sono state modifiche ed è oggettivamente impensabile che si possa sviluppare un dibattito serio, senza conoscere ciò su cui si va a dibattere. Sfido chiunque, qualunque cittadino, a prendere una di queste 28 pagine che abbiamo avuto a disposizione non più di mezz'ora fa, infarcite di emendamenti che si aggiungono al testo originario e si incastrano con leggi esistenti, e a riuscire a districarsi in pochi minuti e a capire che c'è qua dentro.

Questo è il metodo che utilizza il Governo per imporre le leggi al Paese: non al Parlamento, ma al Paese e ai cittadini! Questo è un metodo da sudditi, non rispettoso nei confronti di chi paga le tasse e vuole semplicemente esercitare diritti: tramite queste leggi infatti non si consente di esercitare diritti, ma si impongono gli interessi delle *lobby*. Questo è quello che sta accadendo, ancora questa volta.

Quanto sta accadendo qua fuori in piazza e in tutte le altre piazze d'Italia dovrebbe essere un serio campanello d'allarme per un Governo che tiene non alla propria reputazione in quanto tale, ma all'interesse e al bene del Paese. Domandatevi perché i cittadini stanno protestando e manifestando! E non date una risposta come quella che diede Maria Antonietta, quando le venne fatto presente che il popolo aveva fame e non aveva più il pane: «Dategli le *brioche*». Questo è il vostro atteggiamento: irridere, non prendere sul serio le cose. E allora noi vi ammoniamo, per l'ennesima volta: state scherzando col fuoco, perché la gente è arrabbiata e non per caso, ma perché vede calpestatosi i propri diritti.

Qui dentro - questo sono riuscito a trovarlo, a pagina 8, non si sa poi cos'altro c'è - è presente l'emendamento presentato dalla senatrice Lanzillotta, quello a cui già accennava il collega Cioffi, e che, come si suol dire, fa carne di porco di tutto il sistema, che dovrebbe essere legale, della gestione del trasporto con conducente, dei taxi e delle licenze.

Vede, signor Presidente, ormai siamo abituati a ricordarci che non c'è niente di più definitivo in Italia di ciò che è provvisorio. Solo in un Paese come questo esiste il decreto milleproroghe, con cui annualmente il Governo, anziché affrontare i problemi, li trasferisce all'esercizio successivo. Questo sistema oggi è diventato non solo un modo per dilazionare la soluzione dei problemi, ma addirittura per consentire a chi si approfitta della illegalità di poter continuare ad esercitare nell'illegalità: è questo il paradosso cui si è arrivati. Tra una pagina e l'altra di questo decreto-legge, signor Presidente, si nascondono queste. *(Il senatore Candiani sventola una mazzetta di banconote false)*. Le mazzette! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quello che si nasconde in questi decreti è la corruzione, altrimenti ci si deve spiegare come può il Governo presentare questo disegno di legge, Atto Senato 2630, presentato dal presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze Padoan: lo stesso Padoan che va in Europa e poi torna in Italia e viene a dire che bisogna essere credibili e seri per poter avere spazio per ulteriori concessioni quando si deve approvare il bilancio. Come si può essere credibili e seri - lo chiedo a lei e a me, signor Presidente - se a pagina 28 della relazione al disegno di legge di conversione il Governo scrive: «Si proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto con cui (...) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative» - udite! - «tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente». Qui il Governo ha scritto che la situazione di abuso è nota e che, anziché affrontarla, ne dilaziona il termine al futuro. E questo avviene da anni! Ma fino a quando possiamo consentire che un Governo getti nel ridicolo il nostro Paese? Fino a quando si può consentire che si scriva nelle leggi che esistono gli abusi, che il Governo lo sa e che anziché affrontarli li sposta in avanti?

Se poi a questo si aggiungono emendamenti come quello presentato dalla senatrice Lanzillotta, il famigerato 9.20, e la piazza si incavola, la piazza ha ragione, perché qui c'è scritto che le regole non valgono più. Questo è quello che sta succedendo: le regole non valgono, perché c'è sempre qualcuno cui qualcun altro consente di approfittarne, i cosiddetti amici degli amici. E basta con il sistema degli amici degli amici! Abbiamo già assistito alle cene tra Uber ed i componenti del Governo, agli incontri tra Uber e Renzi per declinare le modalità secondo cui devono essere fatte le leggi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*. Queste cose ce le ricordiamo e la gente - stia sereno presidente Renzi, stia sereno presidente Gentiloni Silveri - non se le dimentica.

Presidente Grasso, il Comune di Firenze, negli scorsi mesi, ha bandito 70 nuove licenze per il servizio di taxi a titolo oneroso: per avere quel diritto a lavorare, cittadini che pagano le tasse hanno pagato 175.000 euro.

Con questa modifica delle regole, voi dite che quella è carne di porco, che non vale niente e che chiunque opera nell'abuso può continuare a farlo, dite che un sistema finanziato da una multinazionale come Uber può operare sul nostro territorio senza regole. Questo è quello che sta succedendo e questo è quello che avete scritto in questo provvedimento e a cui noi ci opponiamo fermamente, perché non è serio nei confronti di chi è onesto, di chi vuole lavorare onestamente.

In questo provvedimento ci sono proroghe per la gestione del terremoto dell'Irpinia, che va avanti da 37 anni. Qui dentro ci sono proroghe per i pagamenti dei cittadini che hanno subito il terremoto negli scorsi anni e negli scorsi giorni: non l'annullamento delle cartelle, non l'esenzione dalle tasse, ma la loro posticipazione, per cui alla fine riceveranno un'altra mazzata. C'è poco da andare in giro a dire che il Governo si sta attivando per aiutare quelle popolazioni a risollevarsi, se non riesce a chiudere la gestione commissariale del terremoto dell'Irpinia di 37 anni fa ed inserisce la proroga per il pagamento delle tasse dei cittadini terremotati di oggi. Ma chi volete prendere in giro? Date le licenze a chi non le ha e lasciate che vi sia abusivismo, là dove esso dovrebbe invece essere scovato e cancellato.

Siamo disgustati da questo milleproroghe e la protesta che c'è qua fuori è una protesta legittima, fatta da gente che chiede solo di lavorare in un Paese serio, in un Paese in cui si conoscano le regole.

È ora di finirla di mettere una persona contro l'altra, senza garantire il rispetto delle regole. Abbiamo visto qua dentro come è stata modificata la Costituzione e - bontà di Dio - il popolo ha fatto capire che su quella strada non si va da nessuna parte. A quanto pare però il Governo, che è la fotocopia del Governo Renzi, non ha capito la lezione, perché continua ad avere a che fare con le *lobby*, continua ad avere a che fare con chi gli interessi li porta avanti non alla luce del sole.

Noi chiediamo solo questo, che ci sia serietà, che la finiate con le riunioni al Nazareno imposte poi al Paese con fibrillazioni costanti, che produrranno semplicemente l'exasperazione dei cittadini. Piantatela. Andiamo a votare, riportiamo la democrazia in questo Paese e lasciamo fuori le *lobby* dal Parlamento. Altro che presentare alla Camera dei Deputati un disegno di legge - che sostiene, tra l'altro, il tesoriere del PD Bonifazi - che vuole intervenire per regolamentare la gestione tra politica e *lobby*. Eccolo qua come agisce la politica del PD con le *lobby*! Eccolo qua come agisce la politica del PD con le *lobby*! (*Il senatore Candiani mostra una mazzetta di banconote false*). Questo è il vostro modo di fare! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Di questo noi ci vergogniamo; un provvedimento del genere non è degno di entrare in queste Aule.

Presidente, lei ha fatto bene la settimana scorsa quando, come ha scritto qualche giornale, ha salvato la faccia al Governo dichiarando inammissibile quell'emendamento che nulla c'entrava con il decreto-legge che avevamo in conversione per dare i soldi a Monte dei Paschi, un emendamento che invece voleva dare i soldi per coprire, con una garanzia fideiussoria, la Ryder Cup, una gara di golf. Ha fatto bene. Chiedo ancora a lei, Presidente, di guardare questo provvedimento e chiedo a chi poi lo dovrà controfirmare, al Presidente della Repubblica, di rifletterci bene, perché questo

provvedimento nulla ha a che fare con le aspettative di serietà che i cittadini hanno all'esterno e nemmeno con il predicato di serietà che il Governo va enunciando sui giornali o quando si deve recare all'estero.

Voi tradire sistematicamente gli impegni. Sistematicamente. È sempre lo stesso *refrain* dello stesso Renzi che, quando deve mettersi in gioco, dice «me ne vado dalla politica, se perdo il *referendum*» e adesso sta facendo carte false per rientrare in campo. Finché lo fa con il proprio partito, peggio per loro, ma quando queste fibrillazioni si trasferiscono sul Paese, dico «dannazione a voi», perché mandate il Paese in rovina! (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Questo è quello che state facendo. La serietà, la parola data: «Me ne vado dalla politica». Ma vattene! E lascia che i cittadini possano esprimersi liberamente con elezioni democratiche! State facendo carte false e l'avete fatto anche nelle scorse ore.

Presidente, lei è al corrente che, per l'ennesima volta, due senatori del Partito Democratico, Gotor e Migliavacca, sono stati sostituiti in Commissione affari costituzionali perché avrebbero espresso un parere ed un voto non allineati con la linea politica del segretario del Partito Democratico Renzi? (*Commenti della senatrice Albano*).

Lei sa che questo è avvenuto? Questo non rispecchia il diritto di esprimersi liberamente che devono avere i rappresentanti del popolo. Questo è avvenuto ed è lo stesso metodo che abbiamo visto quando il PD ha messo mano alla riforma costituzionale e continuano a farlo perché il Governo Gentiloni Silveri è la brutta copia, la fotocopia in peggio, con il manovratore che sta sopra, del Governo Renzi, con lo stesso modo di fare. Ma che Renzi se ne vada e faccia quello che gli è più congeniale: il piazzista. Vada a fare la Wanna Marchi in televisione, vada a vendere le padelle, almeno avrà una ragione di vita. Si trovi un lavoro dignitoso! Faccia qualcosa che lo renda utile, perché l'unica cosa che ha fatto finora è parlare, fare il politicante. Viene a dire qua dentro le cose e poi fa il contrario nel suo partito. Piuttosto, vada linearmente a fare quello che ha fatto il suo compagno e sodale Tony Blair: vada a fare il rappresentante di JP Morgan o di Goldman Sachs. Almeno lo farà alla luce del sole, almeno si saprà che è un lobbista; non lo faccia fare ai senatori attraverso emendamenti presentati al milleproroghe per andare a fare favori agli amici e ai lobbisti. No, Presidente, noi diciamo no! Diciamo no alla Bolkestein; diciamo no a questo modo di fare; diciamo no a questo Governo. Dovete andarsene subito!

Voteremo no a questo provvedimento, perché vogliamo che là fuori si sappia che qui dentro c'è ancora chi difende il popolo: non ci sono solo i rappresentanti delle lobby, perché la Lega difende il popolo e i diritti di chi vuole lavorare in un Paese libero, con regole serie, riconosciute e vere. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Prima andrete a casa, prima si tornerà alle urne, prima la pianterete con questa pantomima e il Paese tornerà finalmente a essere serio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea docenti, allieve e allievi dell'Istituto tecnico agrario «Vittorio Emanuele II» di Catanzaro, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2630 e della questione di fiducia (ore 10,46)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signor Presidente, ieri abbiamo avuto modo di discutere e, nel corso della discussione, sono venute fuori argomentazioni ancora più vergognose di quelle contenute nel cosiddetto milleproroghe.

Non voglio fare polemica, ma chiarezza. Non accetto che qualcuno accusi qualcun altro di "parlare alla pancia", perché cuore e pancia sono due concetti completamente diversi, e soprattutto perché ciò che è stato argomentato non è stato frutto della pancia ma di un ragionamento oggettivo che altre persone, invece, non hanno fatto. Nessuno qui vuole mettere una barriera, un impedimento alla ricerca; ci mancherebbe: vogliamo più cultura, più ricerca; vogliamo più scienza e più competenza. Vogliamo anche maggiore obiettività nelle affermazioni che si fanno. Non accetto, allora, che una Presidente di Commissione dica: «E guardate che sono persone non incasellabili semplicemente negli interessi costituiti». Cosa significa «interessi costituiti»? Poi si parla di Telethon. Facciamo tutti le donazioni, però ci chiediamo allora, una volta per tutte, cosa producono i soldi di Telethon? Ai ricercatori viene data una miseria e vengono sfruttati in modo indegno per un Paese civile che voglia fare ricerca seria. Vediamo piuttosto quali sono gli interessi e chi ci guadagna dietro un'associazione di questo tipo.

Si fa ulteriore disinformazione - cosa gravissima, ripeto, perché arriva dalla Presidente della una Commissione igiene e sanità - perché un conto è la ricerca (per i tumori, per le malattie rare), altro conto è voler giustificare l'utilità di capire, ad esempio, i danni da fumo. I danni da fumo sono certi: il fumo è cancerogeno, provoca l'arteriosclerosi, l'invecchiamento e tutta una serie di altri problemi. Non abbiamo bisogno di ulteriori sperimentazioni che certificano quello che la medicina e la scienza fanno da anni. Dobbiamo allora fare dei distinguo.

Se non abbiamo recepito bene le direttive europee, come spesso ci capita, facciamo allora dei provvedimenti *ad hoc* e diamo anche un indirizzo in Europa, perché avrà pure un senso se in Europa siamo uno dei Paesi più importanti, pur con tutti i difetti e le problematiche. Affrontiamo le questioni nel merito una volta per tutte e nelle sedi giuste. È inutile che su alcune materie legiferiamo più volte, e quindi facciamo confusione, per poi andare in deroga perché le norme sono complicate e non applicabili.

PRESIDENTE. Concluda, prego.

FUCKSIA (*Misto*). Quindi, dobbiamo ritornare indietro e dove, invece, è necessario legiferare non si legifera. A tal proposito, signor Presidente, visto che c'è lei a presiedere i lavori - e di lei mi fido - sollecito nuovamente la famosa calendarizzazione del disegno di legge n. 1482 a mia firma. Quando lo discuteremo avremo modo di affrontare questi temi una volta per tutte, per fare chiarezza sulla base dell'infrazione che l'Europa ci contesta, ma facendola vedere al Parlamento, non postulandola, inventandola o minacciandola, ma ragionando su quello che ci è stato chiesto esattamente, perché altrimenti si fa confusione.

A parte il discorso sul riordino e sulla Bolkestein, una direttiva che bisognerebbe rivedere facendo sentire la nostra presenza in Europa diversamente, l'ultimo punto che vorrei infine affrontare riguarda l'età pensionabile. Non tutti i lavori sono uguali: rivediamo una volta per tutte il discorso dell'età pensionabile, perché c'è differenza tra chi fa il notaio, il magistrato o il professore universitario (professioni dove l'esperienza fa valore aggiunto) e chi svolge un lavoro usurante. Si tratta di una questione importante. Affrontare questi temi significherebbe dare una dimostrazione al Paese che questo Parlamento ha senso di responsabilità e interesse verso i cittadini.

Termino il mio intervento evidenziando che, rispetto ai quattro provvedimenti milleproroghe che abbiamo votato, quest'ultimo, per come è posto oggi, è in assoluto il più indegno. Anticipo quindi il mio voto contrario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVellini (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, cercherò di utilizzare i pochi minuti a mia disposizione per affrontare una questione sollevata anche dai senatori che mi hanno preceduto. Se siamo messi nella condizione di non conoscere il merito certo di un provvedimento che affronta tematiche molteplici e delicatissime, almeno cogliamola come un'occasione per determinare ancora delle modifiche. E lo facciamo al buio, perché ce ne sono alcune che gridano vendetta, perché ci sono impegni disattesi non dalle opposizioni o da pezzi di maggioranza, ma dai Ministri che dirigono queste politiche.

Per quanto riguarda la vicenda e le scelte da fare nel trasporto pubblico locale e le responsabilità concernenti alcune categorie, nei mesi scorsi abbiamo avuto un confronto impegnativo, ed anche l'opposizione si è fatta carico di dire a quelle categorie di fare di più, di dare un contributo a questo Paese in un settore delicatissimo nelle grandi città, che rischia di fare acqua da tutte le parti, per poter affrontare insieme e risolvere dei problemi fondamentali. Il diritto al trasporto, in un Paese moderno, è un diritto fondamentale: quando viene negato, in alcuni casi le conseguenze sono tragiche e cambiano le condizioni di vita materiali. Ho visto che quelle categorie hanno fatto dei passi in avanti straordinari rispetto ad atteggiamenti anche recenti - non ho paura di dirlo - segnati dal corporativismo; ripeto, hanno fatto passi straordinari facendosi carico di problematiche come quelle nei confronti delle popolazioni disagiate o degli anziani. In sintonia con gli enti lo-

cali più virtuosi, queste categorie si sono fatte carico e praticano tali attività nei confronti degli anziani e dei disabili negli orari più difficili.

Ma tutte quelle promesse di tavoli al Ministero e di incontri con le parti sono stati sistematicamente disattese, salvo "infilare" di notte emendamenti che vengono dalle grandi *lobby*. Conosciamo benissimo non solo il nome e il cognome delle senatrici e dei senatori che li firmano, ma sappiamo di chi sono quegli emendamenti: delle grandi *lobby* che non pagano le tasse nel nostro Paese, che non si fanno carico di quelle figure sociali che richiamavo prima. Mi riferisco, ad esempio, ad Uber e al turboliberismo. Noi criticiamo quell'Europa, che non è sociale, e a volte il Governo fa finta, così come l'ex Presidente del Consiglio, di mettere in discussione quell'Europa, ma è proprio in casi come questo che la si mette in discussione: quando si permette ad un tessuto che fa parte del mondo del lavoro, come quello dei trasporti privati, di crescere, facendosi carico anche di aspetti sociali, o quando non si contrasta la visione iperliberista della direttiva Bolkestein, che permette l'invasione da parte delle grandi multinazionali e consente loro di espiantare un tessuto commerciale, caratterizzato anche dall'elemento locale. Con questo mio intervento voglio lanciare un ultimo appello, visto che c'è stato detto che il testo, che ancora non conosciamo e su cui è stata posta la fiducia, può essere oggetto di alcuni interventi e - aggiungo - di alcuni espliciti tagli. Sarebbe un fatto positivo se nel documento finale non trovassimo gli emendamenti che fanno riferimento al trasporto pubblico privato e alla brutta vicenda degli ambulanti. Questo ci permetterebbe di essere credibili, come istituzioni, anche in relazione ad un'altro adempimento, che mi aspetto da parte del ministro Delrio: la convocazione del tavolo, che più volte era stato promesso (ma le parti non sono mai state chiamate), finalizzato ad affrontare tali problematiche in maniera organica insieme agli enti locali. Altrimenti a vincere saranno solo i soggetti più forti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Cervellini.

CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*). Mi avvio a concludere, signor Presidente. Con il provvedimento in esame state mettendo le dita negli occhi a centinaia di migliaia di donne, di uomini e di famiglie e state dicendo che chi ha in spregio le regole è più forte e quindi vince la competizione, mentre chi si fa carico dei problemi più generali delle nostre città è sempre destinato a subire. Dove vivete? Forse vivete solo nei centri storici delle città e non conoscete le sterminate periferie, che andrebbero nella paralisi e si imballerebbero, se queste categorie non si facessero carico dei loro problemi. Abbiamo e avete ancora alcuni minuti, o forse alcune ore per evitare che questo provvedimento milleproroghe produca la devastazione di ciò che è rimasto del nostro tessuto produttivo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare la collega Lanzillotta, che con la sua fulgida iniziativa emendativa

ha messo in grandi difficoltà tutti coloro che oggi sono giunti a Roma per lavoro e si sono trovati, come me, nella necessità di prendere d'urgenza un taxi, per raggiungere il centro storico o il Senato. Tutte le persone che, come me oggi, avranno la necessità di prendere un taxi d'urgenza, magari per recarsi in ospedale o al Pronto soccorso o per un qualunque altro fatto della propria vita, dovranno ringraziare sentitamente la senatrice del PD, Linda Lanzillotta. Cittadini, ricordatevelo!

Voglio ora ricordare cosa accade con il provvedimento milleproroghe in esame per ciò che riguarda il campo dei beni e delle attività culturali. Il ministro Franceschini e il Governo hanno deciso di non prorogare la previsione relativa agli importi derivanti dalla bigliettazione del Colosseo e degli scavi di Pompei, ovvero due beni appartenenti a due soprintendenze speciali, che finiscono direttamente nelle casse del Ministero e sono quindi sottratti alle casse di tali soprintendenze speciali, secondo quanto previsto in un emendamento della legge di stabilità.

Noi avevamo chiesto una proroga perché il ministro Franceschini per prima cosa deve smettere di fare delle riforme attraverso emendamenti o atti che in Parlamento arrivano solo per l'espressione di un parere.

Lo ha fatto con la riforma del Fondo unico per lo spettacolo, che è il fondo più grande al quale si attingono risorse per finanziare le attività e le istituzioni culturali; lo ha fatto con la riforma dell'organizzazione del Ministero; lo ha fatto quando ha istituito i grandi musei e lo rifà adesso: con un emendamento alla legge di bilancio sottrae risorse alle soprintendenze speciali (poi sicuramente le rielargirà, ma intanto le sottrae direttamente e incassa milioni di euro). Noi avevamo chiesto una proroga per permettere alle soprintendenze speciali di organizzarsi; tuttavia, con la battaglia politica in corso a Roma, attraverso il ministro Franceschini il Governo si è ben guardato dal capire la necessità di una proroga.

Si proroga invece la procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari; si sa, infatti, che il Ministero è sotto organico e gran parte dei problemi della tutela del nostro patrimonio artistico derivano dalla mancanza di un organico numericamente adeguato, ma il Ministero proroga le procedure di selezione perché preferisce affidarsi al volontariato, in barba alle competenze che ci vogliono per la tutela del nostro patrimonio, o affida alla società ALES SpA queste attività per colmare le lacune.

Si potrebbe poi parlare dei contratti di collaborazione continuativa (i co.co.co), che rischiano di restare senza lavoro, avendo eliminato questo tipo di contratto e non avendo sanato la situazione.

Nella scuola è poi prevista una proroga per la riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici: un bel fallimento per lo spot dell'ex Premier (oggi Premier ombra? Boh, chissà) Matteo Renzi sull'edilizia scolastica. Ricordate quando mostrava le sue *slide* sulle scuole belle, le scuole sicure, le scuole nuove? Sembrava che da lì a pochi mesi in Italia avremmo avuto tutte scuole adeguate con classi adeguate, magari anche efficientate e messe in sicurezza; invece ci troviamo esattamente al punto di partenza, come in tanti altri campi, perché, al di là dello *spot* e dell'annuncio, l'ex Go-

verno Renzi non è stato in grado di fare altro che *marketing* e questa volta sulla pelle degli studenti.

Poi cosa abbiamo ancora di bello? È stata prorogata la *card* cultura, non solo perché è finita in vendita su eBay, alla faccia del cambiamento culturale. Tante di queste *card* sono finite su eBay, perché evidentemente anche in quel caso il nostro ex *Premier* e la nostra ex ministra Giannini (che forse non è mai scesa dalle torri d'avorio del rettorato dell'università e non conosce il mondo della scuola pubblica e dei giovani) hanno pensato bene di fare questa *card* ma senza poi monitorare la situazione per sincerarsi che ci fosse un numero adeguato di esercenti che avesse aderito a questa campagna e che fosse possibile avere un *account* digitale funzionante per poterla utilizzare. Insomma, le solite cose fatte all'italiana: si è annunciata la *card* cultura perché nel 2016 c'era bisogno dei voti di questi diciottenni, però poi tali *card* vengono rivendute su eBay o chi la vuole utilizzare non può farlo.

Infine c'è la proroga degli stanziamenti milionari per le fondazioni lirico-sinfoniche, grazie a un bell'emendamento della senatrice Puglisi, che evidentemente ha a cuore il loro destino e quello che sta succedendo all'Arena di Verona in questo momento e quindi si permette di prorogare l'erogazione dei soldi destinati alle citate fondazioni. Il teatro comunale di Bologna ringrazia la senatrice Puglisi.

Queste osservazioni mirano solo a fare un volo panoramico, in quanto vi sarebbe altro da dire, ad esempio sulle misure a favore dei giovani musicisti emergenti, che non sono state rinnovate. Quindi, è grazie ad altri circuiti che un giovane può sperare di diventare un cantautore e di poter vivere della propria arte, non certo per questi contributi che non sono stati rinnovati. (*Applausi della senatrice Serra*).

Tutte queste persone, il mondo della cultura e della scuola, ringraziano nuovamente il Partito Democratico e i suoi emeriti senatori per queste bellissime misure che sono confluite nel milleproroghe. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole al provvedimento da parte mia e dei colleghi che fanno riferimento alle nuove iniziative politiche in materia di organizzazione di un campo politico a sinistra, cioè del campo progressista, per i contenuti, in via generale, necessari di questo provvedimento e per alcune questioni che sono state trattate e risolte.

Colgo l'occasione per citarne una che riguarda l'arteria Sassari-Olbia, in quanto essa è stata oggetto di un intervento della Ragioneria generale dello Stato in materia di contabilità speciale che ha avuto poi in Commissione un esito positivo. Noi, finalmente, potremo, nei prossimi mesi (e comunque entro il 2020), vedere completata una arteria che è nota per essere l'arteria delle morti e dei lutti. Un'arteria stradale che aspetta di essere conclusa da decenni e che, finalmente, rimanendo nella contabilità speciale cui è assegnata, potrà essere ultimata.

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della 5ª Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.800.

TONINI (PD). Signor Presidente, la 5ª Commissione, riunita fino a pochi minuti fa, ha preso in esame, come da mandato, i profili di copertura, come da lei precisato nella richiesta di convocazione, ovviamente, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo. Questa doppia espressione ci dice l'ambito nel quale la Commissione si muove: in questo caso, la Commissione non esprime un parere con un voto, perché, appunto, siamo in una fase nella quale il Governo ha posto la questione di fiducia su un testo.

Quindi, la Costituzione prevede un percorso molto chiaro su tale aspetto, come anche il Regolamento del Senato. Tuttavia, è giusto che vi sia questo esame dei profili di copertura, e che esso si svolga nell'ambito di una prassi ormai consolidata, una prassi convenzionale che invita il Governo a porre la questione di fiducia non su un testo qualunque, ma sul testo votato e quindi emerso dai lavori della Commissione di merito. Questa prassi si è instaurata nella XIV legislatura, con l'ormai famoso lodo Morando-Pera. Essa fu applicata innanzitutto per la legge finanziaria, come si chiamava allora, poi divenuta legge di stabilità e oggi legge di bilancio. Poi, per analogia, è stata estesa a tutti i disegni di legge sui quali il Governo pone la questione di fiducia, in particolare quando si tratta di testi molto complessi, che comportano un lavoro anche certosino di attenzione ai dettagli, ai particolari, ai rinvii e ai rinvii, con un lavoro tecnico molto complesso come quello che richiede il milleproroghe.

Per quanto riguarda questa verifica di omogeneità del testo proposto al voto con la questione di fiducia, quindi il testo del maxiemendamento, con il testo emerso dai lavori della Commissione di merito, si segnalano solo due modifiche di carattere, diciamo così, prettamente tecnico.

La prima riguarda l'emendamento 13.2002 che è stato recepito nel testo del maxiemendamento espungendo l'allegato che conteneva l'accordo tra Fondo monetario internazionale e Banca d'Italia, per ragioni evidentemente di carattere istituzionale. Innanzitutto si tratta di un testo scritto in inglese, e dunque sarebbe piuttosto irrituale inserire in una legge della Repubblica italiana, un testo scritto in inglese, e poi contiene un evidente richiamo alle procedure che si usano nelle ratifiche, e ovviamente sarebbe improprio inserire una ratifica nel testo di una legge ordinaria.

La seconda modifica è relativa all'emendamento 9.67, che pure era stato approvato dalla Commissione, che in sostanza introduceva una proroga rispetto ad una norma introdotta dalla legge di stabilità del 2015, una norma tra l'altro già prorogata nella legge di bilancio in vigore e quindi sarebbe stato un *bis in idem* del tutto improprio.

Dunque, il Ministro ha parlato di un testo sostanzialmente identico e il testo è in effetti sostanzialmente identico, al netto delle suddette modifiche che, come l'Assemblea potrà cogliere (e certamente questo è stato il parere condiviso in Commissione bilancio), sono meramente tecniche.

Abbiamo, poi, un tema più complesso: la relazione tecnica allegata al maxiemendamento è stata bollinata, e quindi approvata dalla Ragioneria

generale dello Stato, però con tre condizioni che riguardano tre punti dei quali si chiede o la modifica o l'espunzione dal testo del maxiemendamento.

Il primo punto riguarda l'emendamento 9.56 (testo 3) del senatore Uras, approvato in Commissione, e rispetto al quale la relazione tecnica dice che, in sostanza, la prevista proroga della contabilità speciale che riguarda l'arteria Sassari-Olbia fino al 2020, si pone in contrasto con le previsioni della legge rinforzata n. 243 del 2012. Questa osservazione del Ragioniere generale dello Stato è ineccepibile. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 243 - che è una legge rinforzata e quindi per noi assolutamente importante e che deve prevalere su qualunque legge ordinaria - si legge: «Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie a bilancio dello Stato». È evidente, quindi, che la proroga di una contabilità speciale entra in conflitto con questa norma prevista dalla legge n. 243. Tuttavia, la norma non è perentoria perché parla di «progressivo superamento» e naturalmente, in questo caso, bisogna capire che cosa si intenda con tale espressione. Ora, è evidente che siamo in presenza di un'opera in fase avanzata di realizzazione per la quale il cambiamento di contabilità rischierebbe di portare ad una interruzione o ad un ritardo nel suo completamento. Credo dunque che il carattere assolutamente strategico per una Regione come la Sardegna e il carattere di eccezionalità di tale opera possano aiutarci a superare l'obiezione della Ragioneria che, in ogni caso, non può configurarsi come un'obiezione *ex* articolo 81 della Costituzione perché non ha a che fare con i profili di copertura, come ci è stato chiesto dal Presidente del Senato di rilevare. Pertanto, rilevando il carattere eccezionale della norma, che non deve costituire precedente in quanto la disposizione prevista dalla legge n. 243 del 2012 circa il progressivo superamento deve essere mantenuta e rafforzata, tuttavia a noi non sembra vi possano essere gli estremi per un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione (ove fossimo in quella sede). La nostra raccomandazione al Governo è, quindi, quella di mantenere nel testo del maxiemendamento l'emendamento presentato dal senatore Uras, così come avviene nel testo attuale.

Diverso è, invece, il caso di altre due osservazioni della Ragioneria, che riguardano, la prima, l'articolo 13, comma 2-*bis*, sul contenzioso sulle accise di autoproduzione d'energia e, la seconda, l'articolo 14, commi 7-*ter* e 7-*quater*, sui mutui dell'Emilia e la sospensione dei tributi: entrambe le osservazioni hanno rilievo dal punto di vista della copertura. Nel primo caso, la Ragioneria si esprime in maniera assolutamente perentoria: «L'emendamento è suscettibile di determinare minori entrate non quantificate e non quantificabili»; pertanto, in una sede ordinaria della 5ª Commissione per la valutazione del testo formuleremmo un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Nel caso dell'altra disposizione, sia pure con una formula più tenue, tuttavia si dice che «la disposizione non è assentibile, in quanto priva di una valutazione tecnica della quantificazione degli oneri indicati»; il Dipartimento del Tesoro aggiunge che ha espresso parere contrario sulla disposizione «in considerazione della sua inapplicabilità a causa del legame della proroga con il completamento dell'erogazione dei contributi

per la ricostruzione», che dovrebbe essere verificato per ciascun beneficiario. In entrambi i casi si tratta, dunque, di pareri contrari sotto il profilo della copertura e perciò raccomandiamo al Governo di tener conto dei rilievi del Ragioniere generale.

Inoltre, dalla discussione in Commissione sono emerse due ultime osservazioni: da parte della senatrice Comaroli è stato fatto osservare come il parere di *nulla osta* espresso sul comma 14-*quater* del maxiemendamento a suo avviso presenti dei profili di criticità, in quanto la norma che proroga una scadenza può portare a un minor gettito (si fa riferimento alla norma che riguarda la lotteria sugli scontrini). Tuttavia, la Ragioneria sostiene e certifica che da questa norma non derivano oneri a carico della finanza pubblica; riferisco quindi la questione sollevata dalla senatrice Comaroli, sulla quale però non emergono elementi che consentano di chiedere al Governo un cambiamento del testo.

Infine, è stata sollevata una questione che concerne la vita interna al Senato, in particolare da parte del senatore Azzollini, ma con la condivisione più ampia della Commissione, a proposito dell'ex emendamento 13.2002, da cui è stato espunto l'allegato di cui parlavo prima. In tale proposta si affronta infatti una questione di merito talmente complessa e rilevante che, a parere di alcuni commissari, avrebbe raccomandato una lettura in sede referente congiunta con la Commissione bilancio, data l'importanza del tema proposto. Si tratta di un tema che consegno alla nostra riflessione e, in particolare a quella del Presidente, per le prossime volte.

Con ciò, ho concluso il mio rapporto all'Assemblea sul lavoro svolto dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice ministro dell'economia e delle finanze, dottor Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo ha preso atto, già nel corso dei lavori della Commissione, di quanto adesso il presidente Tonini ha richiamato a proposito del testo del cosiddetto maxiemendamento. Quindi il Governo, in forza della sottolineatura, che il presidente Tonini ha appena riproposto qui in Aula, dell'eccezionalità di questo parere della Commissione bilancio, accetta di mantenere, a proposito della Sassari-Olbia, il testo del maxiemendamento così com'è, non modificandolo come invece richiesto dalla relazione tecnica, per una precisa ragione. Se infatti la Commissione fosse stata nell'esercizio normale della sua attività, su quel testo non avrebbe potuto esprimere parere contrario *ex* articolo 81. Resta che quella norma, così com'è, conservando una contabilità speciale, si pone in violazione dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 243 del 2012 (la legge rinforzata che presiede alla contabilità e alla decisione di bilancio). Quindi è in forza solo di questa eccezionalità che noi accettiamo di lasciare il testo così com'è.

Invece il Governo accetta la proposta di espungere dal testo i due emendamenti su cui la Commissione ha convenuto, sia pure senza un voto, ma - come ha richiamato il presidente Tonini - con un parere sostanzialmente condiviso, sulla base di valutazioni tecniche e non politiche. Il Governo

accetta quindi di espungere dal testo ciò che si riferisce alle altre due eccezioni sollevate nella relazione tecnica, cioè l'articolo 13, comma 2-*bis* (emendamento 13.7), e l'articolo 14, commi 7-*ter* e 7-*quater* (emendamento 14.29), su cui si sono proposti problemi che, se la Commissione fosse stata in sede di esercizio normale della sua attività, avrebbe certamente deciso di cassare con un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della decisione del Governo.

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BRUNI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (*CoR*). Signor Presidente, circa il tema del milleproroghe e la necessità di ricorrere a provvedimenti come il milleproroghe non voglio cedere all'ipocrisia, che potrebbe essere quella facile di dire che questo Governo utilizza il milleproroghe perché non è efficace nella sua azione, perché tutti i provvedimenti dovrebbero essere portati a scadenza a prescindere da lungaggini o da incertezze amministrative, che poi necessitano di termini più lunghi. Questo lo potrebbe dire chi vuole solamente fare una facile demagogia e utilizza il metodo dell'ipocrisia per valutare l'azione del Governo. È normale che per qualsiasi Governo, che sia il Governo centrale o quello di enti meno complessi, come Regioni ed enti locali, alcune questioni debbano trascinarsi di anno in anno e di bilancio in bilancio, perché questo fa parte dell'ordinarietà delle cose. Da parte mia non c'è quindi una condanna per l'utilizzo di questo tipo di strumento. Certamente, in un decreto-legge come il milleproroghe non si può pensare però di risolvere anche cose che si lasciano da un anno all'altro solo per dei ritardi minimi. Il problema dell'utilizzazione di uno strumento come il decreto-legge milleproroghe è proprio quello di rimandare di anno in anno ogni questione, perché magari non si è avuto il coraggio di fare delle scelte o perché non si è seguita, da parte del Governo, una linea di attuazione dei precedenti programmi e progetti e si cerca semplicemente di tergiversare, non avendo ben chiaro quale vuole essere l'approdo finale.

Farò degli esempi in questo senso più avanti che testimoniano proprio questo. D'altronde, nel passaggio di testimone tra il Governo Renzi e quello Gentiloni si è acuita l'idea di rinviare alcune questioni perché la cifra distintiva del Governo Renzi era proprio quella di occuparsi di alcune grandi enunciazioni *spot* - lo abbiamo ripetuto tante volte - che rientravano nella narrazione quotidiana del presidente Renzi; grandi *spot* lanciati attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali e i *social* che poi si sono tradotti in grandi fallimenti o grandi incompiute. È inutile citare i casi della buona

scuola e del *jobs act* sottoposto a *referendum*. La buona scuola è stata oggetto della ribellione del mondo scolastico, perché di fatto non va nella direzione auspicata dal Governo. La stessa riforma Madia è stata soggetta a più interventi di valutazione di legittimità costituzionale e comunque di attenzione anche da parte del Consiglio di Stato. È stato infatti dimostrato che già la legge delega aveva dei difetti, e che anche i decreti attuativi pongono problemi importanti. Poi, certamente, l'azione di Governo è ristagnata ulteriormente durante il periodo referendario, che ha comportato un'inerzia, una paralisi, totale del Governo perché tutte le attenzioni erano rivolte al buon esito del *referendum*. Da questa inerzia è nata l'esigenza del milleproroghe, che non si occupa delle proroghe necessarie e sacrosante che possono essere connaturate all'azione di Governo, ma di tutta una serie di incompiute e di questioni irrisolte. Ne potrei citare tante. Alcuni provvedimenti sono certamente apprezzabili. Penso alla deroga per quanto riguarda le regole sulle assunzioni annuali della polizia penitenziaria con lo scorrimento delle graduatorie, ma è una piccola cosa rispetto a problemi molto più ampi che riguardano la polizia penitenziaria e il mondo che ruota intorno ad essa, ovvero l'organizzazione del nostro sistema carcerario. Si tratta infatti di un piccolo palliativo che non risolve niente.

Prima di giungere alla conclusione, vorrei citare il caso più eclatante di questi giorni: le ribellioni e le proteste relative alla direttiva Bolkestein. A prescindere dal merito dell'emendamento introdotto nel decreto milleproroghe, deve essere censurata la inattività del Governo Renzi degli ultimi tre anni, che ha tergiversato riguardo alle modifiche della legge di recepimento della direttiva Bolkestein per il demanio marittimo e per la questione degli ambulanti e del commercio su area pubblica, attendendo decisioni da parte della Corte di giustizia europea che si sono poi rivelate infauste per i nostri operatori. Solo da qualche giorno c'è un disegno di legge del Governo, ma le incertezze sono totali e si trascinano di anno in anno e anche la proroga prodotta in questi giorni è semplicemente un ulteriore elemento di confusione che non risolve la questione. Il Governo doveva decidere; non l'ha fatto perché era preso da azioni demagogiche e dal grande *referendum*, che poi ha rappresentato il grande tracollo di un'epoca che ormai è conclusa.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Gruppo Conservatori e Riformisti. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. Vorrei approfittare un attimo per richiamare l'attenzione del presidente Tonini, che ha fatto un'osservazione sull'assegnazione dei provvedimenti da parte della Presidenza.

Rispetto a questa riflessione, che certamente accetto, ricordo che non è immaginabile che l'assegnazione del provvedimento possa essere condizionata dagli emendamenti che vengono presentati. Per definizione questi sono eventuali, quindi, nel momento in cui ve ne sono, la 5ª Commissione ha la possibilità in questa sede di fare le proprie osservazioni, così come ha fatto. L'idea di una co-assegnazione in relazione a un emendamento è una prassi parlamentare che non è mai stata seguita.

Ringrazio quindi per l'osservazione, però mi dispiace, dovremo continuare così.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ricordo che l'anno scorso l'abbiamo fatta congiunta la Commissione, proprio per evitare queste questioni.

PRESIDENTE. Sto parlando dell'assegnazione iniziale in funzione degli emendamenti presentati. Quello è un altro problema: se viene ritenuto di fare un'assegnazione congiunta la si fa sin dall'inizio, non in funzione degli emendamenti che sono presentati. È questo il punto, senatrice Comaroli, forse non ero stato chiaro.

COMAROLI (*LN-Aut*). Grazie per la precisazione, signor Presidente. Comunque, indubbiamente non siamo noi a dire che il milleproroghe non serve, ci mancherebbe. Quello che fa specie, in modo particolare, sono le norme in esso contenute.

Dispiace infatti vedere alcune norme di proroga, soprattutto su questioni che abbiamo appena affrontato. Faccio un esempio: poco tempo fa abbiamo affrontato il provvedimento sul terremoto e adesso in questo milleproroghe ci ritroviamo proroghe che avevamo già evidenziato in quel provvedimento, con emendamenti che questo Governo ha respinto: guarda caso, adesso, ritroviamo quelle proroghe.

Con riferimento ai terremoti che si sono verificati nel 2016, facciamo l'esempio del posticipo delle rate dei mutui e delle bollette del gas, dell'elettricità e quant'altro, che avevamo già evidenziato; adesso, però, il Governo finalmente ha capito che quello che avevamo detto era corretto e ha previsto la proroga.

Ancora, è corretto fare la proroga per le Province e le Città metropolitane, che addirittura possono assumere personale anche se non hanno raggiunto l'equilibrio e rispettato gli obiettivi. Anche in questo caso, però, da quanto tempo diciamo che i continui tagli fatti alle Province non le mettono in condizione di erogare i servizi? Finalmente, anche in questo caso il Governo si è accorto che c'è qualcosa che non va.

Quanto alla proroga dell'adeguamento delle norme antincendio nelle scuole, poi, è pazzesco pensare di prorogare una norma sì da consentire di rinviare la messa in sicurezza degli istituti e le norme antincendio delle scuole frequentate dai bambini. Interrogiamoci però sul motivo per cui si deve arrivare a questo punto e prevedere una proroga: anche in questo caso, il Governo ha fatto continui tagli ai Comuni, che non hanno i fondi per poter rispettare norme che dovrebbero essere inderogabili.

Ci sono ancora norme di proroghe per Pompei. In quanti provvedimenti abbiamo trovato il complesso di Pompei? È mai possibile che non si abbiano né un coordinamento né un obiettivo prefissato con tutto il progetto

culturale che c'è intorno a Pompei? No: si arriva a un punto e, anche qua, sottolineano l'inadempienza del Governo.

Quanto al *jobs act*, considerato un grande provvedimento, si prevede una proroga anche in questo caso, consentendo alle amministrazioni pubbliche di stipulare i contratti di collaborazione vietati dal *jobs act*. Ma perché viene consentito alla pubblica amministrazione di stipulare i contratti di collaborazione mentre tutti gli altri, privati e aziende private, non lo possono fare? O si ha una linea, o non la si ha, ma non si può impedire agli altri di fare una cosa che invece la pubblica amministrazione può fare in deroga alla legge.

Parlando poi di commissari, si può capire l'utilità di prorogare i commissari per assolvere agli ultimi atti che restano da espletare, ma non si capisce la proroga del commissario per il terremoto avvenuto negli anni Ottanta: si parla di quasi trentasette anni fa, quindi forse c'è qualcosa che non va ed anche in questo caso bisognerebbe mettere maggiore attenzione nel fare le cose.

Un altro punto che non comprendiamo riguarda la RAI. Tutti, dai Comuni alle Province, devono operare dei tagli, con i problemi che poi questo genera e che ho spiegato prima, mentre la RAI invece può evitare di farlo grazie a questa proroga che viene concessa. Sarebbe invece stato importante approvare quell'emendamento, che mi rammarico sia stato respinto, che chiedeva di prorogare un contributo di 10 milioni di euro per il finanziamento delle terapie innovative per i malati oncologici, tanto più quando pensiamo ai 290 milioni che invece vengono erogati per il *bonus* maggiorrenni, che era talmente importante che i beneficiari non ne hanno neanche usufruito totalmente.

Infine, avevamo sottoposto il problema dei prodotti omeopatici. Molte aziende, dal momento che è cambiata la normativa e devono rinnovare le licenze, avevano chiesto di posticipare i termini per presentare tale richiesta, proprio per la difficoltà tecnica nel predisporre tutta la documentazione necessaria. In questo caso invece il Governo ha detto di no, non pensando a tutte le aziende che ci sono dietro a questi prodotti, che vengono utilizzati dal 20 per cento delle persone in Italia.

È invece positivo il fatto che il Governo abbia capito l'importanza di dare un contributo alla associazione ANMIL, che svolge un ruolo importantissimo fornendo un supporto alle persone che hanno subito un infortunio sul lavoro, cambiando loro la vita.

Detto tutto questo, signor Presidente, esprimendo anche il rammarico per come si sono svolti i lavori della 5ª Commissione (che, come ha già detto anche il suo Presidente, forse avrebbe potuto intervenire in modo più proficuo ed incisivo sulla questione), noi diciamo convintamente no a questo provvedimento, perché evidenzia quello che il Governo non ha fatto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame del cosiddetto decreto milleproroghe è diventato un appuntamento ormai abituale per le Aule parlamentari. Un provvedimento che contiene un po' di tutto e che consente di prorogare appunto diversi termini in scadenza.

Tuttavia, è inevitabile constatare, come abbiamo sentito più volte in quest'Aula, che ancora una volta il Governo ricorre in maniera astuta alla fiducia con la conseguenza che una frequenza tale viene oramai percepita come una quasi costante della procedura legislativa nazionale. E quindi anche noi, oggi, non fosse altro che per testimoniare che non ci siamo assuefatti a un abuso del genere, evidenziamo il persistente e inappropriato uso di questo specifico strumento, respingendo l'idea che il Governo sia legittimato a ricorrere al voto di fiducia sui suoi provvedimenti in qualsivoglia maniera o momento.

Infatti ciò che pare essere totalmente ignorato è che il valore politico della fiducia parlamentare, posta con una tale frequenza, cessa di possedere quel carattere positivo e nobile di garanzia dell'azione governativa, per cui il potere esecutivo finisce per sostituirsi con una forma negativa e sprezzante, a quello legislativo.

Vincolare così frequentemente i provvedimenti del Governo, ponendo su di essi la questione di fiducia appunto, porta sulla scena un imbarazzante ricatto politico nei confronti dell'Aula parlamentare. In un certo senso, quindi, le Camere di rappresentanza si sentono obbligate a esprimere un giudizio di approvazione, decentrando così l'attenzione: anziché esprimere il proprio parere sull'eventuale bontà del decreto e della norma in sé, la maggioranza si limita a confermare (a prescindere dal contenuto) il sostegno compatto al Governo in carica, onde evitare spiacevoli ripercussioni di sistema e di equilibrio politico.

Questo è, inoltre, un atteggiamento che contrasta fortemente con la logica e il principio della Repubblica parlamentare. La centralità del corpo rappresentativo per eccellenza si trova, difatti, minacciata da un prevalere di sollecitazioni ed imposizioni che suonano come degli *ultimatum* da parte dell'organo esecutivo, il quale finisce per sostituirsi al legittimo destinatario del potere legislativo, che è il Parlamento.

Scenario del resto confermato dalla elevata quantità di leggi nate attraverso la mera conversione di decreti-legge o di leggi delega, ovvero forme riconosciute come prerogative esclusive del Governo.

Le conseguenze di un insistente ricorso allo strumento della fiducia sono, di conseguenza, decisamente gravi, soprattutto per il valore e il significato politico che racchiudono in sé. Un simile istituto dovrebbe in realtà essere contraddistinto da un carattere del tutto eccezionale, speciale e straordinario, così da intenderne e sottolinearne un uso modesto, se non addirittura raro. Non si tratta di rimproverare una banale questione di forma o una sempliciotta prassi procedurale nei lavori interni ai due rami del Parlamento; piuttosto, c'è la consapevolezza di un attacco ai principi base della rappresentanza e della sovranità politica che varrebbe la pena interrompere, ripristinando completamente una saggia separazione dei poteri fra Governo e

Parlamento o, più semplicemente, recuperando un nobile e solido rispetto delle singole prerogative affermate.

Queste valutazioni fanno il paio con l'abuso del ricorso alla decretazione di urgenza incarnata nei decreti legge, alla cui base dovremmo sempre individuare le caratteristiche della necessità e dell'urgenza. Infatti, al netto delle proroghe che riguardano il pubblico impiego con il differimento dei termini a favore dei 40.000 precari della pubblica amministrazione, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma, i 2.000 contratti a tempo determinato che vengono allungati di un anno ancora, ci troviamo di fronte a delle proroghe che potremmo definire seriali, nel senso che anno dopo anno ce le ritroviamo sul tavolo, senza che si possa ricondurre a normalità una disposizione di legge nata per governare la temporaneità di una situazione.

Mi riferisco, ad esempio, all'ennesima proroga (la quarta) dell'operatività del Sistri, ovvero del Sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti, senza la quale verrebbe meno sia il doppio sistema di registrazione (cartaceo e informatizzato) per i rifiuti speciali e soprattutto troverebbe immediata applicazione il regime sanzionatorio per chi non si adegua.

Come pure è curioso che sotto la voce emergenza si vada a prorogare ancora una volta l'unità tecnica amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania, che resterà operativa fino al 31 dicembre.

Per non dire della dodicesima proroga che viene prevista per i poteri ai prefetti chiamati a sollecitare i Comuni nell'approvazione dei bilanci di previsione.

Siamo all'undicesima proroga per il contrasto alle pratiche abusive dei servizi di taxi e noleggio con conducente.

Per non parlare del fatto che continuerebbe ad avere carattere d'urgenza quanto previsto all'articolo 9, cioè consentire al commissario *ad acta*, nominato nel lontano 1980, per il terremoto dell'Irpinia di restare in carica almeno per tutto l'anno 2017.

La cosa che sconcerta in casi come questo è che tale previsione viene giustificata con il completamento di opere infrastrutturali rimaste abbandonate per anni, di schemi viari funzionali, di chiusure amministrative, tecniche, contabili ed espropriative. Si fa riferimento con disinvoltura alla complessa opera relativa alla costruzione di nuove infrastrutture e allo sviluppo industriale delle aree terremotate della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, avviata dalla legge n. 219 del 1981.

Cari colleghi, sono passati trentacinque anni da quella legge e oggi che siamo entrati in un nuovo secolo dobbiamo sentirci dire ancora che il mancato completamento delle attività nei termini previsti dalla legge non è stato causato da inerzia o ritardi del commissario e della relativa struttura di supporto, bensì dalla difficoltà - si dice - di gestire opere, vertenze e procedure complicate, a cui si aggiunge la necessità di interventi su opere rimaste per anni in stato di abbandono.

Sono queste le nostre preoccupazioni, signor Presidente, e il fatto che oggi parliamo ancora di terremoti che hanno devastato le nostre terre in decenni passati ci fa essere anche piuttosto tristi e pessimisti rispetto agli eventi calamitosi di quest'anno.

Sono questi i motivi per cui il nostro Gruppo voterà contro la fiducia posta dal Governo.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, questo ennesimo milleproroghe rappresenta l'emblema di un sistema normativo che non riesce mai a essere puntuale nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Lo ha correttamente riconosciuto lo stesso relatore Collina, al quale diamo atto del grande lavoro di mediazione svolto in 1ª Commissione su punti cruciali del provvedimento. Certo, riprendendo le parole del relatore, il milleproroghe è anche uno strumento di enorme importanza per dare una soluzione, anche se parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare le situazioni di emergenza che si sono verificate drammaticamente negli ultimi mesi. Tuttavia, in una democrazia parlamentare funzionante, questo strumento dovrebbe rappresentare un'eccezione, un'anomalia, e invece dal 2001 a oggi è diventato una regola su cui si sono adagiati Governi di ogni colore, compresi quelli cosiddetti tecnici.

Bisognerebbe porsi tutti un problema politico fondamentale: come può uno Stato chiedere ai contribuenti di rispettare le scadenze che vengono loro sistematicamente imposte se poi ogni anno, negli ultimi giorni utili, i Governi emanano un decreto - il milleproroghe, appunto - che fin dal nome suona come una sorte di presa in giro?

Di fatto, questo provvedimento è una congerie di provvedimenti particolari che spesso complica la vita dei cittadini introducendo cambiamenti e rinvii in materia fiscale fuori tempo massimo.

La civiltà di un Paese si misura anche dalla certezza del diritto. Molti Presidenti del Consiglio hanno riconosciuto la necessità di una riforma del procedimento legislativo, che così com'è rende impossibile sia programmare la produzione normativa, sia, per i cittadini, stare al passo di cambiamenti continui e spesso disordinati. Allo stesso modo, dal Quirinale, da molti anni a questa parte, sono giunti alti moniti agli Esecutivi di non varare provvedimenti disomogenei, e dunque in contrasto con la Costituzione. Eppure, nulla è mai veramente cambiato, come dimostra, appunto, il riproporsi periodico di questo provvedimento pieno di contenuti eterogenei, che conferma così le difficoltà strutturali del nostro sistema politico-amministrativo.

Il milleproroghe anche quest'anno contiene proroghe disparate che investono i più diversi settori: pubblica amministrazione, lavoro, politiche sociali, istruzione, università e ricerca, competenze dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze. E poi, ancora, comunicazione ed editoria, salute, infrastrutture e trasporti, cultura, ambiente, fino alla proroga dei termini relativi a interventi emergenziali, come quelli sul terremoto. Quasi l'universo mondo, insomma, e questo proliferare di proroghe è il segno più tangibile di un modo di legiferare caotico e inefficiente, molto lontano dalle necessità

del Paese reale, dai problemi quotidiani che devono affrontare i nostri cittadini e le nostre imprese, ma anche gli amministratori locali.

Un esempio per tutti: la proroga dei contratti a tempo determinato e a progetto per le Province è l'ennesima conferma del fallimento della legge Delrio, che dal 2014 a oggi ha svuotato questi enti di personale e soprattutto di risorse, ma non di funzioni fondamentali, come la pianificazione territoriale, le strade, l'edilizia scolastica, il trasporto pubblico e privato. Un'incertezza normativa che era congenita a una riforma mal concepita e che è stata aggravata dalla bocciatura della riforma costituzionale, che aboliva le Province e riduceva le competenze legislative delle Regioni.

La legge Delrio ha trasformato le Province in enti di area vasta, ma le Province continuano ad esistere come anatre zoppe anche se restano nella nostra Costituzione. A questo va aggiunto il combinato disposto dell'insuccesso della riforma della pubblica amministrazione, di cui questo decreto-legge si è dovuto far carico attraverso tutta una serie di proroghe che riguardano anche le Regioni, le Province e gli enti locali. In questo modo, le Province potranno perlomeno approvare i propri bilanci per l'anno in corso, ma si tratta di un cerotto che non sana la piaga che si è determinata.

Sempre in tema di pubblica amministrazione, il Governo sembra essersi accorto solo a dicembre che, a causa del *jobs act*, che contiene il divieto di rinnovo dei contratti a termine e delle collaborazioni, 40.000 precari della pubblica amministrazione sarebbero rimasti nel 2017 senza lavoro. Problematiche evidentemente sfuggite nell'*iter* di attuazione della cosiddetta riforma Madia. Certo, per quanto riguarda gli enti locali, qualche passo in avanti è stato fatto, cercando di superare la stagione dei tagli lineari e le rigide regole del patto di stabilità interno, ma è evidente che ci vorrà ben altro per garantire al settore un quadro di stabilità normativa e finanziaria fatto di regole certe e durevoli.

Detto questo, ci sono poi - e sono state già citate in precedenti interventi - proroghe a dir poco preoccupanti come quella del termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, che viene ancora una volta prorogato. Qui si parla della messa in sicurezza dei 42.000 edifici scolastici italiani, e il paradosso è che stiamo parlando dell'applicazione di regole che risalgono al 1992, ma che le proroghe sistematiche hanno vanificato in tutti questi anni. Eppure la sicurezza di alunni e insegnanti dovrebbe rappresentare la priorità delle priorità per lo Stato.

Sappiamo che la proroga dipende dal taglio delle risorse ai Comuni e alle Province, ma il precedente *Premier*, se non ricordo male, aveva assicurato che la stabilità delle scuole è più importante della stabilità finanziaria dell'Unione europea. Cerchiamo, almeno d'ora in avanti, di essere conseguenti, perché non è più tollerabile che il 60 per cento delle scuole italiane non sia a norma. La stessa considerazione vale per decine di migliaia di strutture alberghiere non adeguate alla prevenzione degli incendi.

Poi ci sono delle norme barzelletta, come quella relativa ai giochi olimpici di Torino 2006, e la già citata proroga che riguarda il commissario per il terremoto in Irpinia, che risale a trentasette anni fa.

Nulla di nuovo, solo la prosecuzione automatica di un malcostume tutto italiano, di una cattiva eccezione diventata regola. Per questo voteremo

contro la fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, in Commissione affari costituzionali, come Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE, abbiamo concorso ad un esame approfondito di merito del provvedimento, che ha consentito anche di introdurre modifiche e novità rispetto al testo del decreto-legge governativo. Abbiamo apprezzato la posizione di dialogo e confronto costruttivo che il Governo ha saputo proporre con i Gruppi di maggioranza e di opposizione.

Come Gruppo per le Autonomie abbiamo avanzato proposte di differimento dei termini, non in contrapposizione alle disposizioni di legge, ma con la finalità di rendere le norme sostenibili ai fini del governo territoriale o della tutela delle categorie economiche, produttive e sociali interessate. Non possiamo che apprezzare che siano state accolte molte delle nostre proposte.

Abbiamo ottenuto, ad esempio, una proroga dei termini entro i quali i rifugi alpini avrebbero dovuto far fronte agli adempimenti in materia di prevenzione incendi, previsti dal nuovo regolamento introdotto nel 2011. Aver ottenuto una proroga alla fine del 2017, rispetto al termine precedente, per i soli rifugi alpini, è indice della consapevolezza maturata in ordine alla loro peculiarità ed alla particolare complessità e onerosità degli interventi di adeguamento in alta montagna.

Positiva è anche la proroga in merito all'adeguamento della normativa antincendio per alberghi con oltre venticinque letti fino alla fine del corrente anno. L'ammodernamento richiesto dalla nuova normativa impone infatti interventi strutturali particolarmente onerosi, soprattutto in tempi di crisi. Le imprese alberghiere non chiedono eccezioni, ma tempi e modalità progressive di adeguamento a costi praticabili.

Con la proroga dei termini per l'adeguamento dei piccoli impianti agricoli, soggetti alle nuove disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, si prevedono ora condizioni di adeguamento più agevoli per le imprese agricole, con una sensibile diminuzione dei costi che dovranno sostenere, ad esempio, in relazione ai serbatoi di rifornimento dei macchinari agricoli.

Nel contempo, la proroga del termine per conseguire l'abilitazione all'uso delle macchine agricole consentirà a tutte le circa 500.000 persone coinvolte di frequentare i corsi di formazione e aggiornamento relativi, cosa che fino ad oggi per motivi organizzativi era possibile solo per una piccola parte degli interessati, evitando così ricadute negative per l'agricoltura.

Per quel che riguarda il grande problema dell'abrogazione del sistema Intrastat e dell'introduzione del nuovo spesometro, abbiamo concorso a trovare una soluzione accettabile per tutte le categorie interessate.

Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di stigmatizzare l'uso continuo, ormai quasi tradizionale, del decreto milleproroghe a fine anno, che anche oggi, come per tradizione, si conclude con un voto di fiducia. Esso è infatti la spia più grave dell'inefficienza generale dell'apparato dello Stato e del Governo e talvolta risponde, più propriamente, ad una precisa volontà del Governo di disapplicare alcune norme o di non voler affrontare in modo strutturale alcuni problemi. Purtroppo il decreto milleproroghe diventa anche lo strumento attraverso il quale molte *lobby* si esercitano per avere soddisfazione, utilizzando sia la proroga, sia la mancata proroga.

L'incapacità del Governo di affrontare in modo strutturale alcuni problemi emerge con chiarezza a proposito dell'annosa vicenda dei precari della pubblica amministrazione. Siamo molti contenti che siano state inserite norme riguardanti l'assunzione delle 887 unità di personale della polizia penitenziaria, dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISTAT, che tra l'altro ci sono costate molto impegno e molta fatica. Rimane purtroppo intatta una serie di altri problemi ed è molto grave che, mentre da una parte si approvano leggi in cui si vieta l'utilizzo delle assunzioni a tempo determinato, all'interno del pubblico impiego si continuano a reiterare di anno in anno i contratti precari, senza affrontare in modo strutturale la questione. Ci dispiace anche molto che gli emendamenti che abbiamo presentato su tutte le vicende relative al mondo della scuola e dell'università non siano stati accolti, perché anche in quel caso ci troviamo di fronte ad una serie di problemi anche molto gravi.

Signor Presidente, all'interno del provvedimento in esame è anche emersa una serie di questioni che non si sono volute affrontare in modo strutturale e che denotano l'idea del Governo secondo cui, grazie alla bacchetta magica del liberismo e del libero mercato, si può offrire una risposta innovativa al Paese. Mi riferisco ad esempio alla vicenda della direttiva Bolkestein. Abbiamo sempre contestato e avvertito che nel recepimento si sarebbe dovuto essere molto attenti ad adattarla alle situazioni del nostro Paese. Ci siamo trovati di fronte, anche questa volta, ad un intervento riguardante la questione del commercio ambulante, che aveva la necessità di una proroga vera, per poter affrontare con serietà - speriamo ancora che lo si possa fare e per questo lavoreremo - il fatto che, a nostro avviso, una serie di settori come questo dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della direttiva. L'intervento contenuto all'interno del decreto milleproroghe evidentemente non è rispondente a questa esigenza. Infatti da una parte c'è una proroga e dall'altra c'è la riaffermazione zelante dell'applicazione della direttiva stessa.

Mi lasci poi dire, signor Presidente, che noi troviamo gravissima la proroga approvata in Commissione di ulteriori due anni rispetto al termine posto dal Governo, cioè fino al 2020, dell'entrata in vigore del divieto di sperimentazione animale per xenotrapianti e sostanze da abuso; tra l'altro ci sono stati interventi molto sgradevoli da questo punto di vista. Ieri in quest'Aula abbiamo sentito risuonare interventi con toni da guerra, da crociata, di un integralismo incredibile, che tacciano tutti coloro che pongono questioni molto serie, non dal punto di vista etico ma anche scientifico, di essere quasi contrari alla ricerca. Devo dire che sono state anche utilizzate frasi che purtroppo qualificano anche le persone che le hanno pronunciate e che io trovo molto gravi. A questo proposito vorrei solo dire che sono le stesse parole che abbiamo sentito risuonare per 25 anni nel nostro Paese da quanti si opponevano al divieto di effettuare i test dei cosmetici sugli animali; divieto poi entrato in vigore a livello europeo, che ha dimostrato come i test sostitutivi siano molto importanti per la ricerca stessa; sono le stesse forze che non hanno fatto partecipare l'Italia ai numerosi bandi comunitari per l'assegnazione di risorse economiche per lo sviluppo di metodi alternativi alla vivisezione, contribuendo ancora una volta a far scappare all'estero i ricercatori italiani, bloccati dal dogma della sperimentazione sugli animali. In tutti questi anni, insieme a numerosi scienziati, epidemiologi, ricercatori di università pubbliche (da quelli di Pisa a quelli della Sapienza di Roma), proprio per la ricerca abbiamo disperatamente chiesto di poter investire nei metodi alternativi, di poter fare un salto in avanti per il bene non soltanto degli altri esseri viventi, delle altre specie, ma anche della specie umana. Non si tratta quindi solo di una questione etica, anche se io ritengo che la ricerca debba avere un fondamento e una responsabilità sociale ed etica. Io credo che l'investimento sui metodi alternativi consentirebbe al nostro Paese e a tutta la ricerca di compiere un grande passo in avanti.

Signor Presidente, oltre a questo, c'è anche una serie di altri motivi che potremmo elencare: penso a una serie di proroghe seriali, che ormai si riproducono di anno in anno e che ormai sono molto gravi. Vorrei soltanto stigmatizzare quella che ancora una volta proroga il termine per l'adeguamento di tutti gli impianti antincendio - che trovo gravissimo - all'interno degli asili nido e potrei ancora elencare una serie di proroghe che riteniamo molto gravi.

Per tutti questi motivi i senatori di Sinistra Italiana non voteranno la fiducia e voteranno convintamente contro il provvedimento in esame.

Aggiungo infine solo la vicenda riguardante i tassisti di cui ci stiamo tutti occupando. Signor Presidente, non solo bisogna assolutamente affrontare la questione con serietà, ma anche finirla, una volta per tutte, con l'illusione che il liberismo e il libero mercato possano dare una prospettiva al nostro Paese; non è così, ci stiamo riempiendo di operatori che non pagano le tasse in questo Paese, ma magari in altri Stati, e se continueremo in questo modo rischiamo veramente di avere ulteriori problemi per le famiglie e per i tanti lavoratori. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

MANCUSO *(AP (Ncd-CpE))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP (Ncd-CpE)*). Signor Presidente, nonostante il provvedimento milleproroghe rappresenti storicamente un elemento di fragilità o di debolezza del sistema politico, credo che in certi casi sia indispensabile per dare continuità, efficienza ed efficacia all'azione amministrativa.

Mai come in questo caso devo dire che il provvedimento è stato esitato grazie al lavoro meticoloso e puntuale della Commissione affari costituzionali diretta dal vice presidente Torrisi, con l'impegno del relatore Collina, alla presenza dei sottosegretari Pizzetti e De Micheli; ciò ha consentito di portare in Aula un provvedimento che porta con sé tutte quelle proroghe che sono assolutamente necessarie e indispensabili per un buon proseguimento all'azione amministrativa dello Stato. Devo dire che i criteri adottati, assolutamente stringenti, hanno consentito di fare una selezione importante delle proposte emendative che - come sappiamo - erano più di 1.200 e sono state ridotte del 60 per cento, proprio perché il criterio di assoluta attinenza e rispondenza alla effettiva necessità di introdurre regimi transitori o proroghe è stato assolutamente rispettato.

Proprio per questo si è evitato di ricorrere alla tentazione d'introdurre misure che potessero richiamare una finanziaria *bis* o, addirittura, un provvedimento *omnibus*.

Alcune misure del milleproroghe, quali quelle sulle Province, sul Corpo di polizia penitenziario, sui precari dell'ISTAT, sull'istruzione, sul terremoto, sono ritenute unanimemente utili.

Restano, chiaramente, dei punti oscuri nel provvedimento che devono essere necessariamente chiariti. Mi riferisco al problema degli ambulanti e della direttiva Bolkestein. È ingiusto, signor Presidente, che l'onere di una decisione così importante venga spostato dal Governo alle Commissioni e alle Assemblee parlamentari.

Io auspico che, in occasione del prossimo milleproroghe, se ancora sarà in carica questo Governo, non si continui a parlare di tali questioni, perché una decisione deve essere necessariamente presa, anche se impopolare, per non trovarci di fronte al fatto di continuare ad alimentare i cosiddetti privilegi localistici e di non rispondere all'esigenza che viene da un mercato globale. Su questo punto dobbiamo intenderci e sicuramente essere determinati, e ciò spetta soprattutto al Governo.

Resta in piedi un altro problema, trattato in un mio emendamento che è stato trasformato in ordine del giorno, del quale il Governo dovrà necessariamente occuparsi. È il problema dei medici ex condotti, che sono stati equiparati a dirigenti sanitari e hanno diritto a riscuotere quei rimborsi che fino a questo momento sono stati negati. Ho saputo che il sottosegretario De Micheli si è attivato in questo senso e sono fiducioso che, già dal prossimo milleproroghe, non vi saranno più siffatti problemi.

C'è la necessità, signor Presidente, di accettare - da un lato - anche questo tipo di provvedimenti e - dall'altro - di dare anche continuità e certezza al diritto dell'ordinamento, senza ricadere nella tentazione di una legge finanziaria *bis*.

Il Gruppo di Area Popolare chiaramente voterà a favore del provvedimento, al fine di proseguire nel lavoro di riforma del nostro ordinamento, volto a rafforzare i criteri di efficacia, di razionalizzazione e di trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, nella speranza e nell'auspicio di ridurre al minimo in futuro la necessità di ricorrere ai provvedimenti di proroga termini. (*Applausi dal Gruppo AP (Ncd-CpE)*).

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, mi dispiace che il tempo sia veramente poco perché, trattandosi di un provvedimento milleproroghe, ci sarebbe bisogno di molto tempo per discutere.

Il provvedimento in esame è proprio lo specchio dell'Italia: mille proroghe che sono una sanatoria per l'inefficienza e l'inefficacia dell'amministrazione, in particolare dei Governi che si sono succeduti, di sinistra e di destra. È un'inversione dell'ordine: il Parlamento fa le leggi e il Governo semplicemente non le applica e, di anno in anno, il Parlamento è costretto a prorogare i tempi per la loro applicazione e così accade - ad esempio - quello a cui oggi stiamo assistendo, cioè le proteste in atto fuori da questo palazzo.

Dopo mesi di digiuno legislativo, causati dal Parlamento ostaggio dei capricci di Renzi, in questo provvedimento c'è stato l'assalto alla diligenza e si è scatenata la bulimia legislativa, con tutta una serie di emendamenti. Si tratta di un vero e proprio assalto alla diligenza che ha trasformato questo milleproroghe in un provvedimento elefantiaco.

La proroga dei termini legislativi - è importante dirlo - non rende giustizia ai cittadini nel momento in cui non hanno la certezza dell'applicazione della legge. Ci sono categorie di cittadini che ormai hanno la certezza di poter evitare di applicare le leggi perché ci sarà una proroga. Così, quando si fa una legge - ad esempio - per obbligare i Comuni e i privati a mettere a posto gli asili nido secondo la normativa antincendio, o quando si fa una norma per obbligare gli albergatori a mettere a norma antincendio le proprie strutture, costoro sanno che quella norma sarà rimandata, che quell'obbligo sarà rimandato e non provvederanno neanche questa volta perché sanno che arriverà un milleproroghe che prorogherà ancora una volta i termini, e questo magari sulla pelle dei nostri bambini.

Ancora una volta è stato previsto un rinvio del deposito dei rendiconti dei partiti, un'ulteriore proroga per evitare quella multa di 200.000 euro che qualcuno aveva disegnato pensando di applicarla a noi. Peccato che noi siamo in regola, lo eravamo e continuiamo a esserlo, a differenza di qualcun altro, e oggi questa norma vi si ritorce contro e dovete prorogarne ancora una volta i termini.

Segnalo, inoltre, un aspetto particolare sfuggito nel marasma generale delle norme che intervengono e creano un disagio sociale come quello cui assistiamo oggi con le proteste dei tassisti e degli ambulanti. Le norme di contenimento delle spese - la *spending review* per intenderci - non si appli-

cano alla società Expo; norme che intervengono oggi e non prorogano qualcosa che già c'era: semplicemente dice che le norme del 2009 alla società Expo non vanno applicate. Le norme di contenimento delle spese per consulenze di ogni tipo, per perizie e quant'altro non vanno applicate a Expo. Cosa c'è dietro? Forse qualcosa di legato alle indagini che stanno facendo su Expo e sul suo commissario Sala, oggi sindaco di Milano? Forse vogliamo sanare per legge qualcosa che la magistratura aveva visto e che violava, invece, la normativa attuale? Lo vedremo nei prossimi giorni. Lo vedremo a poco a poco, quando verranno fuori le carte, ma di questo ovviamente non si parla, si parla di altro.

Poi ci sono le proroghe che in realtà sono proroghe di poltrone. Abbiamo la proroga dei COCER, i sindacati dei carabinieri, in attesa di fare il riordino della rappresentanza sindacale. È come se dicessimo che, dato che è incardinata la legge elettorale, il Parlamento può essere prorogato *sine die* finché la legge elettorale stessa non viene approvata. È questo il concetto. Ricordo poi la proroga del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, la proroga del Consiglio dell'Albo nazionale degli autotrasportatori: tutta una serie di proroghe per garantire la prosecuzione di alcune poltrone.

Poi abbiamo alcune norme devastanti, come - per esempio - quelle relative alla sperimentazione animale in alcuni ambiti. Una legge voluta da questa maggioranza nell'agosto 2013 prevedeva che, entro il 2017, si sarebbero dovuti interrompere alcuni tipi di sperimentazione animale. Bene, siamo nel 2017, sono passati quattro anni e oggi la norma viene prorogata di altri tre anni. C'erano quattro anni di tempo per adeguarsi e oggi qualcuno ci racconta che le sperimentazioni e le ricerche hanno bisogno di cinque anni, di un quinquennio. Peccato, però, che lo si sapeva da prima! Ma quando avete approvato quella norma avevate bisogno di fare del populismo e dovevate andare incontro alle esigenze degli animalisti. Avete allora fatto la norma populista, consapevoli che tanto l'avreste prorogata. (*Applausi dal Gruppo M5S*). O lo fate adesso: addirittura volevate prorogarla al 2022 e l'avete prorogata al 2020, ed è giusto che si sappia.

Non parliamo poi della norma sui magistrati, con la quale si chiedeva la sospensione dell'utilizzo improprio della legge sull'età pensionabile dei magistrati che interviene su un organo indipendente. Il Parlamento, intervenendo ogni volta sull'età dei magistrati, manipola le nomine, magari togliendo a un magistrato il diritto di partecipare a una delle nomine a capo dell'ufficio, oppure impedendo le proroghe. Con la mancata sospensione, che avete bocciato in Commissione, avremo la procura di Napoli e una serie di uffici in difficoltà, con la stessa procura nazionale antimafia che - come lei ben sa - ha bisogno di due cicli, di almeno due periodi, per poter svolgere appieno il proprio lavoro. Ebbene, il procuratore nazionale antimafia, grazie alle norme emanate da questo Governo, completerà il suo primo ciclo e non potrà essere prorogato, come è successo invece a tutti i suoi predecessori, per completare l'attività di coordinamento.

Infine, vi è la norma sui taxi, infilata di soppiatto dalla collega Lanzillotta, che prevede «la proroga della sospensione dell'efficacia»; un'efficacia che in realtà non era sospesa, perché da sette anni la sospensione è efficace. Non si può prorogare una cosa che in realtà non c'è; si sarebbe dovuto

scrivere «risospensione» o «nuova sospensione», e invece no, si scrive: «proroga della sospensione dell'efficacia», con conseguenze che possono determinarsi anche in ambito giudiziario. Ricordo che sono in corso procedimenti giudiziari nei confronti di alcuni NCC che hanno violato le norme in vigore in questi sette anni e che, grazie a questo provvedimento, potrebbero adesso ricorrere, perché ovviamente si deve applicare la norma in *favor rei*.

Concludo, signor Presidente, con quella scellerata scelta di non prorogare l'applicazione della direttiva Bolkestein agli ambulanti. Siamo l'unico Paese, insieme alla Spagna, ad aver incluso gli ambulanti nella direttiva Bolkestein. Siamo l'unico Paese in cui potranno intervenire le grandi società multinazionali dall'estero e partecipare ai nostri bandi, a discapito degli ambulanti italiani, che sono una realtà importantissima. E, invece, i nostri operatori non potranno andare in Francia, in Germania o in Spagna, perché in quei Paesi non si fanno bandi. (*Commenti del senatore Marino Luigi*).

Per queste regioni noi voteremo no alla fiducia posta sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio iniziare la mia dichiarazione di voto con lo stato d'animo che ieri sera ho avuto modo di vivere. E lo voglio esprimere attraverso una breve strofa di una nota poesia, che recita nel modo seguente: «È fosco l'aere, È l'onda muta!... Ed io sul tacito Veron seduta, In solitaria Malinconia, Ti guardo, e lagrimo», Italia mia! "L'ultima ora di Venezia", 1849. Scriveva così Fusinato, giovane volontario a difesa di una Repubblica che oggi immagino, trasponendola - solo in termini temporali ma non nell'attualità - in un Paese che sta vivendo un momento estremamente difficile.

Ho visto in questi giorni manifestare prima gli ambulanti e poi i tassisti. Sono cose che fanno male a un Paese che ormai da troppo tempo se le trascina dietro ed è il fanalino di coda dei 28 Paesi dell'Unione europea. Siamo solo vicini alla Grecia e alla Finlandia e siamo a un tasso di crescita che fa inorridire se paragonato a quello della Romania, che è del 4,4 per cento. Una situazione che ci lascia sgomenti, signor Presidente. Leggerò l'intervento su questo milleproroghe, perché di fatto voglio rappresentare anche quanto il mio Gruppo e i suoi componenti desiderano evidenziare in questa occasione.

Ancora una volta un voto di fiducia che rispecchia le difficoltà di questa maggioranza e che impedisce un confronto e un approfondimento di cui questo provvedimento avrebbe avuto assoluto bisogno. Si tratta infatti di un testo talmente eterogeneo che riguarda quasi tutti i settori in cui è intervenuto l'Esecutivo del Partito Democratico negli ultimi tre anni, senza evidentemente risolvere alcun aspetto pendente.

L'esempio più evidente ce lo fornisce la parte riguardante la pubblica amministrazione, dove la lunga serie di proroghe proposte sta a dimostrare quanto il Governo abbia mancato tutti gli obiettivi programmatici che esso stesso si era dato. Si continua a navigare a vista, tra bocciature di legittimità e provvedimenti inefficaci. Il risultato è che, solo per la parte riguardante la pubblica amministrazione, sono presenti 15 proroghe. Si va dalle graduatorie dei concorsi pubblici approvate alla data del decreto n. 101 del 2013 ai concorsi banditi dall'amministrazione penitenziaria, dai contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle Province alle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia - mentre la riforma Madia è stata bocciata dalla Consulta proprio su questo punto - fino al differimento del termine per l'utilizzo dei segretari comunali (altro punto controverso della riforma).

Vi è poi la proroga dei termini per le assunzioni nel comparto sicurezza-difesa, dei Vigili del fuoco e in altre amministrazioni pubbliche, come il Ministero dei beni culturali, dove ci saremmo aspettati negli ultimi mesi un'accelerazione amministrativa che invece, nonostante gli annunci, non c'è stata. Insomma, l'incertezza normativa che si porta dietro la cosiddetta riforma Madia si riverbera su questo provvedimento attraverso tutta una serie di proroghe che riguardano anche Regioni, Province ed enti locali.

Per non parlare degli effetti pratici delle politiche messe in campo per l'istruzione. Restano gli *slogan* autopromozionali, "scuole belle" e "buona scuola", ma dietro l'apparenza e la propaganda ci sono solo problemi irrisolti, se non addirittura acuiti. Pensiamo infatti alla mancanza di professori, alla scopertura dei ruoli e delle supplenze, ai precari, che attendono da tanti anni e si vedono superare da persone senza titoli e ruoli per poter ambire a posti che sarebbero loro. Ciò non si era mai verificato prima. Abbiamo assistito, nell'ultimo anno, a veri e propri crolli o cedimenti di parti strutturali degli edifici scolastici. Per non parlare delle competenze rimaste alle Province, alle quali sono però state tolte tutte le risorse, o dei tanti istituti che durante le scorse settimane sono rimasti chiusi, in quanto sprovvisti di impianti di riscaldamento adeguati.

Quindi non si fa altro che rinviare nuovamente la messa a norma degli edifici al 31 dicembre prossimo: una proroga della proroga, mentre nessun atto concreto è stato adottato per consentire l'utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Non parliamo poi delle strade, delle quali le Province, per mancanza di fondi, fanno fatica anche a mantenere l'ordinaria manutenzione.

Dobbiamo prendere atto del fatto che ancora una volta si approvano proposte, provvedimenti, riforme e poi non si arriva mai alla conclusione del loro *iter*, perché in realtà non ci sono la capacità amministrativa e una visione organica e sistemica dei comparti coinvolti.

Da questo punto di vista, come possiamo non valutare con assoluta contrarietà gli errori commessi nel campo della giustizia, a partire dal pasticcio sull'età pensionabile dei magistrati? Ci si è preoccupati di mettere a riposo anticipato i capi degli uffici direttivi, senza tener conto dei tempi per l'inserimento dei vincitori dei nuovi concorsi: un problema al quale Forza Italia aveva già provato a dare una soluzione in legge di bilancio, in linea con quanto chiesto da tutti gli operatori della giustizia. Anche in questo ca-

so, attraverso alcuni emendamenti qualificanti, dai senatori di Forza Italia sono state presentate soluzioni di assoluto buon senso, che si sono però scontrate con quella che sembra una vera e propria presa di posizione imposta dall'alto. In questo caso, dobbiamo parlare, quindi, di fallimento auto-imposto dalla stessa volontà del Governo.

C'è poi il fallimento della riforma dell'editoria, considerato che viene prorogata la tracciabilità delle vendite, dei resi dei quotidiani e dei periodici e delle agevolazioni per la spedizione di prodotti editoriali. C'è il fallimento della *governance* dei grandi eventi e, quindi, assistiamo alle «code» di operatività sia dell'unità operativa speciale di Expo 2015, sia dell'agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici di Torino 2006.

C'è il fallimento dei tanto sbandierati ambiti territoriali e, quindi, si rinvia il termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, che avrebbe dovuto essere definito entro il dicembre 2014. Se ne parla da tanto tempo per nulla. Apparentemente una proroga non si nega a nessuno e - come si suol dire - neanche al maggiordomo: si va dalla riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico, all'obbligo di installazione di un contatore per il consumo di riscaldamento, dalla gestione stralcio della contabilità del Corpo forestale dello Stato dopo la confluenza nell'Arma dei carabinieri - c'è stato lo smantellamento totale di un corpo che era l'orgoglio del nostro Paese e che oggi senza competenze si trova a rivestire ruoli di cui non gli appartiene neanche la formazione e la storia - alla gestione commissariale nei Comuni terremotati degli anni 1980-1981 nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Oltre trentacinque anni non sono evidentemente bastati.

Sulle iniziative post terremoto mi corre l'obbligo di porre l'accento anche sulle cose buone che sono state inserite come miglioramento del testo originario. Sappiamo tutti - e i drammatici eventi di questi mesi ce lo ricordano quotidianamente - di quanto siano necessarie le attività di prevenzione, in particolare nelle tante aree a rischio sismico della penisola. Si tratta di una priorità assoluta - concetto ribadito anche in quest'Assemblea recentemente dal Governo - che non può che partire dagli edifici pubblici e, in particolare, dalle strutture scolastiche. Questa priorità chiama in causa direttamente anche i Comuni e gli enti locali, anche quando questi non hanno nei loro bilanci le necessarie disponibilità di spesa.

E allora, proprio in quest'ottica, mi fa piacere poter segnalare un piccolo ma significativo messaggio di buonsenso che attraverso il lavoro fatto in Commissione possiamo mandare ai territori e agli amministratori locali. Ringrazio particolarmente la collega Bernini per il lavoro e i risultati prodotti insieme. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Ringrazio per l'impegno profuso anche da altri colleghi della maggioranza che oggi siedono in questi banchi. Abbiamo presentato diversi emendamenti per posticipare le rate dei mutui dei Comuni delle zone colpite dal terremoto del 2012 (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia) che devono sostenere per opere pubbliche precedenti, perché il problema continua a esistere. Aver dato a quei Comuni maggiori spazi di manovra significa in concreto avere, subito, risorse per verifiche, controlli, adeguamenti, servizi sociali, attività e quant'altro è fondamentale per i Comuni. È un'esigenza che il Governo e la maggioranza hanno

condiviso e che ci pone nelle condizioni di poter favorire la prevenzione di cui tanto si parla subito dopo gli eventi, ma che con il tempo rischia sempre di finire nel dimenticatoio.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Per una cosa positiva ce ne sono però troppe che non condividiamo: si proroga l'emergenza rifiuti in Campania e, solo all'ultimo momento, ci si ricorda che l'indennità di disoccupazione per i collaboratori è scaduta il 31 dicembre e, quindi, si mette l'ennesima pezza.

Insomma si fa un autentico «minestrone» *made in Italy*, che purtroppo non ci fa onore quando questo *brand* diventa esempio di qualità per il mondo. La qualità nel milleproroghe non c'è: anzi, si mostra quanto questo Paese sia lontano dall'essere stato riformato e sia completamente imbrigliato. Voglio anche citare velocemente il problema delle banche.

PRESIDENTE. Deve concludere, avendo superato gli undici minuti.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Ci sono i temi della direttiva Bolkestein e del commercio ambulante. È possibile che un individuo con un banco sia costretto a osservare dei bandi? Presidente, mi dia un altro minuto, e le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento.

Dove siamo arrivati? I tassisti onesti vivono un momento difficile con le loro imprese private familiari e, se vanno male, non chiedono niente a nessuno. Invece di metterli in difficoltà, dobbiamo aiutarli. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Questo è il fulcro della nostra società e della nostra economia.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Concludo, signor Presidente, dichiarando voto assolutamente contrario a questo milleproroghe.

Ho iniziato con la strofa di una poesia e voglio concludere con lo stesso autore, quando dice: «Il morbo infuria... Il pan ci manca... Sul ponte sventola Bandiera bianca!». (*Brusio*).

Presidente, il Paese non ne può più. Dobbiamo dare risposte pronte e immediate a questa situazione di crisi. Non c'è più tempo di aspettare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni*)

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, gli allievi e le allieve dell'Istituto tecnico industriale statale «Guido Dorso» di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2630  
e della questione di fiducia (ore 12,31)**

\*PAGLIARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà la fiducia a questo provvedimento. Lo farà con quel senso di responsabilità che l'ha sempre guidato, che impedisce che nella logica degli atteggiamenti e degli orientamenti di voto passino posizioni condizionate dalle contingenze del momento e da strumentalizzazioni politiche che con l'interesse generale non hanno nulla a che fare.

Dire che il milleproroghe è un provvedimento incostituzionale significa non tener conto di una prassi parlamentare né di un orientamento che la Corte costituzionale non ha mai espresso quanto all'incostituzionalità del provvedimento né di un'esigenza che tutti i Governi - credo più o meno dal 1948 in avanti - hanno dovuto soddisfare con questo tipo di provvedimento.

La seconda considerazione che si fa è che questa è la prova del fallimento di un Governo e di una pubblica amministrazione. Anche in questo caso, allora, tutti i Governi che ci sono stati dal 1948 ad oggi hanno fallito, perché i milleproroghe li hanno fatti esattamente tutti i Governi. E dove eravate? Perché avete votato contro la riforma della pubblica amministrazione se il milleproroghe è causato dalla sua crisi? Neanche a quello avete voluto collaborare, perché la vostra è la politica del nulla, del no e dell'opposizione a tutti i costi, come se questo fosse nell'interesse del Paese. (*Applausi*). Voi state scherzando con l'interesse del Paese.

Può esserci qualcosa che non soddisfa nelle misure, però vorrei ricordare, prima di tutto, quello che è stato fatto in termini positivi andando avanti col milleproroghe. Ci sono misure sulla rivalutazione delle pensioni; ci sono misure che agevolano il rientro dei cervelli e che allungano le abilitazioni universitarie per consentire a chi ne ha ottenuta una di avere un'aspirazione di cattedra che le contingenze finanziarie nell'immediato non consentono; ci sono misure per le fondazioni sinfoniche, per i distretti turistici, per i terremoti dell'Emilia e dell'Abruzzo, con misure, le più variegate, per le alluvioni di Olbia, di Nuoro, dell'Ogliastra; ci sono misure di lotta all'evasione e assunzionali, proroghe di graduatorie e stabilizzazioni, e l'introduzione per la prima volta, sia pure fino al giugno 2017, di un'indennità di disoccupazione per i co.co.co.

Dovevamo evitare di fare il provvedimento? O forse queste sono misure che hanno senso civico e sociale e un'attenzione ai diritti e alle posizioni di persone e categorie in difficoltà? Credo che siano queste. Sotto questo profilo, forse la rabbia oppositiva al provvedimento in esame nasce anche dalla valenza di alcune di queste misure, però vorrei aggiungere un altro tema a tutta questa discussione.

Ho sentito in quest'Aula, una volta di più, il giustizialismo politico, che passa attraverso la criminalizzazione dei singoli, come è avvenuto nei confronti della senatrice Lanzillotta e del senatore Cociancich, cofirmatari

dell'emendamento sui taxi. Credo che, da questo punto di vista, debba essere chiaro che è la maggioranza che fa proprio un emendamento e ne ha la responsabilità. Noi questa responsabilità ce la prendiamo, pur nella consapevolezza della delicatezza della questione e colgo qui l'occasione per aggiungere che il ministro Delrio ha comunicato al nostro Capogruppo che oggi, alle 14,30, riceverà le rappresentanze dei tassisti per trovare una soluzione a questo problema. La proroga incriminata, peraltro, è una proroga che consegue alla proroga principale contenuta nel decreto-legge e che è relativa al tempo entro il quale il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, deve adottare misure per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Questo è il senso dell'emendamento, questa è la portata della misura conseguente dell'altro emendamento, ma il tema è sul tavolo del Ministro e noi crediamo che con il Ministro si troverà una soluzione equilibrata al problema e si darà attuazione ad una legge che risale ormai al 2009. Vorrei a tal proposito anche richiamare alla coerenza rispetto alle scelte operate quando si era al Governo e quando si era in maggioranza. I colleghi del Gruppo di Forza Italia stanno urlando contro misure che sono state volute dai loro Governi ed anche questo con la serietà della politica e delle posizioni politiche ha poco a che fare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Nulla aggiungo sulla questione degli animali, perché troppo bene ha parlato la senatrice De Biasi ieri: è una questione delicata, di coscienza, ma è una questione sulla quale la politica purtroppo deve prendere delle decisioni e noi le abbiamo prese responsabilmente.

Vorrei solo concludere accennando brevemente all'altra questione aperta, quella degli ambulanti. Anche a questo proposito vogliamo essere precisi e ricordare che, dal 2012, la Conferenza Stato-Regioni e Comuni ha deliberato che si dovessero applicare queste misure, che - come le altre - non sono state votate da un Governo di centrosinistra, a partire dal maggio 2017. Vogliamo dire che questa previsione ha da un lato garantito che tutte le concessioni, anche quelle già scadute, restino in vigore fino al 31 dicembre 2018 e dall'altro ha salvato le concessioni che hanno una durata superiore e ha posto semplicemente il problema, nella logica del mercato, della concorrenza, della chiarezza e della tutela delle posizioni individuali, dell'attuazione da parte dei Comuni di quei piani che devono ordinare il commercio ambulante sul proprio territorio. Si tratta quindi di una misura che, nella logica della legalità, non danneggia ma tutela. Anche su questo provvedimento, comunque, ci sarà uno spazio di dialogo e di confronto che mai è stato negato.

Per questo il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CUOMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CUOMO (PD). Signor Presidente, intervengo in dissenso dalle dichiarazioni rese a nome del Gruppo parlamentare del Partito Democratico dal senatore Pagliari, partendo proprio da una delle sue affermazioni: ci può essere qualcosa che non soddisfa in questo provvedimento?

Io temo, dal mio punto di vista, che vi sia pochissimo che ci può soddisfare in questo provvedimento. Ciò che più colpisce è la mancanza di buonsenso da parte del Governo e spiegherò pochissime cose sulle quali bisognerebbe focalizzare l'attenzione.

Intanto, vorrei iniziare dal solito balbettio sulla vicenda della proroga delle concessioni demaniali, con il rinvio ormai consueto ad una disciplina organica che dovrebbe affrontare la direttiva Bolkestein. Non so quanti anni siano passati da questa direttiva, una marea di anni, e ogni volta che troviamo uno snodo nel quale dobbiamo affrontare questo tema, in qualche modo diciamo che faremo una disciplina organica che poi, però, non facciamo mai.

Devo altresì dire che c'è un'assoluta mancanza di buon senso quando si respinge, o non si tiene in alcuna considerazione, un emendamento a prima firma della senatrice Granaiola, da me sottoscritto, che disciplinava la problematica del certificato di navigazione dei marittimi: una misura di buon senso, che non impegnava il Governo in chissà quale spesa e che doveva modificare gli atteggiamenti assunti da una direzione ministeriale su orientamenti fatti da una funzionaria che si è fissata pervicacemente che bisogna perseguire un certo tipo di procedura.

La cosa che più mi rattrista, signor Presidente - mi rivolgo a lei, ma anche ai colleghi senatori - è la vicenda che riguarda il trattenimento in servizio dei magistrati. Ho presentato gli emendamenti 10.37 e 10.44 con l'obiettivo di trattenere in servizio i magistrati oltre il 72° anno di età, eventualmente fino al 2020 o fino alla copertura dell'organico. Il Ministro della giustizia ci ha spiegato che era contrario a questo innalzamento del trattenimento in servizio... (Brusio). Presidente, vorrei però un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Sì, senatore Cuomo, ma le ricordo che ha tre minuti per concludere il suo intervento.

CUOMO (PD). Ho difficoltà anche a sentirmi.

Per quanto riguarda il trattenimento in servizio dei magistrati, ritengo e ritengo che ci debba essere una linea di coerenza con le decisioni che abbiamo assunto non molto tempo fa con un decreto-legge che riguardava il trattenimento in servizio di alcuni magistrati per garantire l'efficienza del sistema giudiziario. Mi riferisco ai magistrati della Cassazione. Noi abbiamo prorogato il trattenimento in servizio di quei magistrati, ritenendo che dovevamo garantire l'efficienza del sistema giudiziario. Reputo quel provvedimento giusto e ne rivendico il voto a favore. Trovo, però, sorprendente e grave la decisione che ha assunto la 1ª Commissione di voler bocciare gli emendamenti da me presentati perché delle due l'una: bocciando questi emendamenti, abbiamo stabilito che la norma approvata per trattenere in servizio i giudici della Cassazione sia *ad personam* e, contemporaneamente,

nel bocciarli, stiamo stabilendo che il provvedimento in esame assume le vesti di una norma *contra personam*.

Per queste ragioni, signor Presidente, non ho ritenuto di intervenire martedì nel dibattito quando il senatore Crimi e altri senatori si sono esercitati in un confronto che riguardava anche il Gruppo parlamentare del Partito Democratico. Posso testimoniare che il Capogruppo, il senatore Zanda, con il quale mi onoro di avere un rapporto di amicizia, non ha mai immaginato, neanche lontanamente, di condizionare il mio vincolo di mandato. Anzi, ci siamo confrontati nel merito dei provvedimenti, ognuno con la propria idea, nella libertà che la Costituzione assegna ad ogni parlamentare.

Per queste ragioni, signor Presidente, colleghi senatori, non ritengo di poter partecipare a questo voto di fiducia.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

### *Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.800 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Monti).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Monti.

PETRAGLIA, *segretario, fa l'appello.*

*Rispondono sì i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre  
Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti,  
Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi  
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Chiavaroli, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia  
Esposito Stefano  
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filip-  
pin, Finocchiaro, Fornaro, Fravezzi  
Gatti, Giacobbe, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri  
Paleotti  
Ichino, Idem  
Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo  
Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia  
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello,  
Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Mi-  
cheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti  
Naccarato, Nencini  
Olivero, Orellana, Orrù  
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopa-  
ne, Pignedoli, Pizzetti, Puglisi, Puppato  
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianlu-  
ca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta  
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte,  
Sposetti, Stefano, Susta  
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano  
Uras  
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte  
Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller

*Rispondono no i senatori:*

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Augello, Azzollini  
Barani, Barozzino, Bernini, Bignami, Blundo, Boccardi, Bocchino,  
Bonfrisco, Bottici, Buccarella, Bulgarelli  
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Car-  
raro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo,  
Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Conti, Cotti, Crimi  
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Di  
Maggio, Divina  
Fasano, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia  
Gasparri, Gibiino, Giovanardi, Giro, Giroto  
Iurlaro  
Lezzi, Liuzzi, Lucidi  
Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni,  
Mauro Mario Walter, Mazzoni, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Mus-  
sini  
Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli,  
Piccinelli, Puglia  
Rizzotti, Rossi Mariarosaria  
Scibona, Scilipoti Isgro, Scoma, Serafini, Serra, Simeoni, Stefani  
Taverna, Tosato, Tremonti  
Vacciano

Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	153
Contrari	99

**Il Senato approva.**

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 244.

**Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

***(876) CIAMPOLILLO ed altri. – Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (ore 13,30)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 876.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola il senatore Ciampolillo per illustrare la richiesta.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, il presente disegno di legge ha a oggetto la ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese.

L'acqua è un bene comune, patrimonio universale dell'umanità e diritto fondamentale di ciascuna persona umana. Non riconoscere il diritto all'acqua equivale a negare il diritto alla vita, come del resto avviene in tante

parti del mondo, dove l'egoismo e gli interessi di pochi oscurano la drammatica realtà di intere popolazioni e di tanti bambini che vivono con risorse idriche del tutto insufficienti.

L'acqua è un bene pubblico che non può essere assoggettato alle regole del mercato, né tantomeno costituire oggetto di squallide speculazioni in danno della salute e del benessere della popolazione. In tal senso si sono espressi anche i cittadini italiani, con il noto *referendum* del 12 e 13 giugno 2011. Molti sembrano averlo già dimenticato. Occorre allora passare con decisione dalle parole all'azione. In questa prospettiva, la società Acquedotto pugliese SpA rappresenta un esempio emblematico dell'incapacità della politica di fare scelte coraggiose.

Il disegno di legge in oggetto mira a conferire natura pubblica allo storico ente che, gestendo una risorsa fondamentale per la vita e l'economia di una parte importante del Meridione d'Italia, deve necessariamente orientare la propria attività a logiche estranee al mero profitto. La speranza è di operare realmente per garantire a ogni individuo il diritto all'acqua pubblica.

In tale linea, pertanto, si devono inquadrare il presente disegno di legge e la relativa richiesta di urgenza. Ebbene, è ormai prossima la scadenza della gestione da parte dell'Acquedotto pugliese SpA. La prospettiva tracciata dalla Giunta pugliese presieduta da Michele Emiliano è quella, alquanto confusa, di mettere di fatto sul mercato l'Acquedotto pugliese, esponendo così al rischio dell'ingresso di soggetti privati che, direttamente o con società private, o indirettamente, con prevedibili acquisizioni di partecipazioni della società pubblica, si troverebbero a gestire, con finalità ovviamente lucrative, il bene pubblico per eccellenza. Occorre intervenire con la massima urgenza per scongiurare questo pericolo e lanciare un chiaro segnale a tutti coloro che pensano di poter sfruttare i bisogni primari delle persone per arricchirsi sulla pelle dei cittadini. I beni comuni devono essere di tutti e, quindi, devono essere pubblici.

Il caso dell'Acquedotto pugliese ha dimostrato, del resto, come in Italia le privatizzazioni, lungi dal rappresentare uno strumento di maggiore efficienza della pubblica amministrazione, siano state vissute quali imperdibili occasioni per la vecchia politica di aggirare gli obblighi di legge in tema di assunzione del personale e di gestione delle procedure di evidenza pubblica negli affari di ogni giorno.

Le privatizzazioni hanno consentito alla vecchia politica di riempire gli enti di mogli, mariti, parenti e amici vari, senza passare dai concorsi pubblici, nonché, nella migliore delle ipotesi, di assicurare agli amministratori e consulenti lauti guadagni, sostanzialmente scevri da ogni effettivo controllo. Al diritto di tutti i cittadini ad avere l'acqua comune si è preferito il privilegio di pochi, i soliti noti. È arrivato il momento di invertire la rotta. Occorre impedire a Emiliano e alla sua Giunta di consentire l'ingresso dei privati nella gestione dell'acqua pubblica. Occorre impedire a questi fantomatici profeti della verità di proseguire il loro disegno di smantellamento della cosa pubblica.

L'assoluta incapacità di amministrare emersa in Puglia, così come in tante altre Regioni gestite dalla vecchia politica - mi riferisco a quella stessa vecchia politica che, quotidianamente, sui *media*, ingannando i cittadini,

tenta di apparire come il nuovo - non può giustificare l'abbandono del pubblico in favore dei privati. Lo Stato non può rinunciare alla sua funzione pubblica essenziale, che è quella di garantire a tutti i cittadini il diritto ai beni primari essenziali, fra cui, appunto, l'acqua. Ebbene, nonostante gli sforzi e le denunce del Gruppo Movimento 5 Stelle in Puglia, dell'amica Laricchia e di tutti i consiglieri, Emiliano, sconfessando gli impegni pubblici più volte assunti per l'apertura di un tavolo tecnico e, ancor di più, tradendo la volontà dei cittadini espressasi con il *referendum* del 2011, prosegue spedito nel non fare nulla per impedire che l'Acquedotto pugliese vada a finire nelle mani di imprenditori privati.

Per questo motivo, il disegno di legge in oggetto assume carattere di assoluta urgenza e, per tali ragioni, ho formulato richiesta di una sua pronta e immediata trattazione. Il disegno di legge può costituire un passaggio importante per tutti coloro che credono e vogliono, non solo con le parole, che l'acqua sia veramente un bene di tutti, specie dei più deboli e bisognosi. È tempo che lo Stato torni a essere al servizio dei cittadini, è tempo che l'acqua torni definitivamente a essere un bene di tutti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

TOMASELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, vorrei esprimere il parere contrario del Partito Democratico alla proposta in esame, anche alla luce dell'illustrazione che il collega Ciampolillo ha appena fatto, in cui si sovrappongono questioni del tutto ultronee. Nessuno mette in discussione l'acqua come diritto pubblico; altra cosa è la modalità di gestione di un servizio idrico integrato e ancora altro le modalità di gestione delle concessioni.

In particolare, si parla dell'Acquedotto Pugliese, una società per azioni, totalmente a capitale pubblico, della Regione Puglia, titolare della concessione per il servizio idrico integrato di quella Regione: una concessione la cui scadenza è fissata al 31 dicembre del 2018.

Proprio in vista di questa scadenza, da qui a un anno e mezzo circa, in quella Regione è in corso un dibattito che vede protagonisti, in particolare, oltre alle forze sociali e alle comunità locali, le stesse istituzioni, a cominciare dalla Regione Puglia, insieme ai Comuni e all'Autorità idrica che segue i temi, appunto, dell'approvvigionamento e dello stesso servizio idrico: un dibattito volto a definire i meccanismi, le modalità e la natura stessa della concessione che sarà da qui a un anno e mezzo oggetto di rinnovo, nonché le modalità - qui faccio riferimento in particolare al dibattito che nella Regione Puglia si sta svolgendo, rispetto al quale lo stesso Partito Democratico ha avanzato una proposta esplicita - di mantenimento della natura pubblica della stessa società di gestione, Acquedotto Pugliese, di cui non si può certo immaginare una sua ritrasformazione con modalità ormai superate sia dalle normative nazionali che comunitarie. Qui richiamo in particolare la normativa comunitaria che definisce qualifiche e servizio idrico integrato come un servizio pubblico di interesse economico. Tra queste proposte vi è

quella di mantenere la pubblicità del soggetto di gestione della concessione, ad esempio attraverso l'ingresso degli stessi Comuni nella compagine sociale. È in corso un dibattito su queste modalità, sulla natura della concessione e sulla sua *governance*.

Quindi, anche alla luce di questo dibattito, oltre che per un dissenso di merito rispetto alla proposta avanzata dal collega Ciampolillo, ma anche e soprattutto rispetto alle modalità che vedono protagonisti in questo tempo le istituzioni pugliesi e le loro comunità, credo che la discussione debba procedere nelle prossime settimane e mesi e certo arriverà il tempo in cui sarà necessaria probabilmente anche una norma di legge. Per quel tempo però saremo pronti e faremo una discussione adeguata.

Per questa ragione oggi il voto del Partito Democratico è contrario alla proposta di deliberazione d'urgenza sulla proposta di disegno di legge di cui parliamo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 876, avanzata dal senatore Ciampolillo.

**Non è approvata.**

PUGLIA (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, il tragico suicidio del ragazzo di Lavagna, trovato in possesso di dieci grammi di hashish, impone a tutti noi una riflessione, come suggerito ieri anche da Roberto Saviano, a cui va sul punto il mio sincero apprezzamento. Anzi, più che una riflessione io intendo urlare tutto il mio sdegno per la vergognosa ipocrisia che regna in quest'Assemblea e nell'intera società italiana. Comprendo e rispetto il dolore dei parenti del ragazzo, ma la domanda che ci dobbiamo porre è chi sia il vero responsabile di questa assurda morte.

In Parlamento, anche con il supporto del Partito Democratico, giace un disegno di legge del senatore Della Vedova sulla legalizzazione dell'uso della *cannabis*. Personalmente ho più volte denunciato il fatto che questo disegno di legge non avrebbe mai visto l'approvazione e che era solo un tipico modo ipocrita per tenersi buoni gli ambienti del variegato mondo di fannulloni ed incapaci che compongono il partito di Renzi, Boschi e compagnia cantante. Di certo lor signori, oggi con le sembianze del Governo Gentiloni,

sono molto più attenti ai destini delle banche e dei bancarottieri di famiglia, piuttosto che ai veri problemi dei nostri giovani. Ma torniamo al nostro interrogativo: chi ha ucciso veramente il ragazzo di Lavagna? La *cannabis* o l'ignoranza e l'ipocrisia di chi ci circonda?

Vorrei ricordare uno dei due padri ispiratori della legge vergogna ed assassina che regola oggi l'uso della *cannabis*, ossia il signor Gianfranco Fini, noto alle cronache di questi giorni per la sua presunta nobile attività a vantaggio della criminalità organizzata delle *slot machine*. La legislazione vigente è l'esempio emblematico di una politica lontana dai bisogni veri dei giovani, ma attenta unicamente, in nome di falsi principi, a compiacere e servire i poteri forti e le *lobby* delle grandi società che controllano il nostro Paese. Del resto, cosa ci si può aspettare da questi politici che parlano di etica e di moralità e poi aiutano i delinquenti a diffondere il vizio del gioco d'azzardo o fanno leggi che condannano i risparmiatori e salvano i parenti dei Ministri? Ebbene, questa classe politica ha voluto far credere che i prodotti derivati dalla *cannabis* fossero sullo stesso piano di prodotti stupefacenti, come l'eroina o la cocaina; quest'ultima, peraltro, almeno in apparenza, tanto cara, per quanto emerso in passato dalla stampa, anche a rappresentanti dei passati Governi e delle loro abituali compagnie serali. Così facendo, grazie ai cari Fini e Giovanardi ed oggi a questo Partito Democratico, ipocrita e falso, i ragazzi vengono perquisiti a casa, trascinati nei commissariati o nei comandi delle Forze dell'ordine e trattati come criminali. I nostri ragazzi sono così costretti spesso ad avere rapporti clandestini con la criminalità organizzata, per una scelta personale, ossia l'assunzione di *cannabis*, di certo non diversa dall'assunzione di alcol o tabacchi; scelta in altri Paesi, non meno civili del nostro, ampiamente consentita e quindi tutelata. Nessuno in questa Italia ha il coraggio di dire veramente che la *cannabis* non fa male, come l'alcol e il tabacco.

La *cannabis* peraltro non produce alcuna forma di dipendenza, come viene falsamente detto. Il tabacco è legale, ma lo Stato stesso ci dice che il tabacco uccide. La *cannabis* non ha mai ucciso nessuno, non crea dipendenza eppure è illegale e, nonostante le dichiarazioni del ministro Lorenzin, la vendiamo in farmacia per curare migliaia di malati anche gravi, come quelli che soffrono di sclerosi multipla. Non mi risulta che in farmacia si venda il tabacco per finalità terapeutiche; ciò anche se per acquistare le sigarette lo Stato ci chiede la tessera sanitaria. Eppure è così! Questa è l'Italia oggi. Sfido chiunque a provare che vi sia stata una sola vittima legata direttamente all'assunzione di *cannabis*. Nessuno ha mai pensato di vietare il tabacco nel nostro Paese; anzi lo Stato, come a tutti noto, fa del tabacco una fonte reddituale di assoluta importanza. Lo stesso potrebbe valere per gli alcolici. Nessuno però su questo ha il coraggio di prendere una posizione coerente.

Il ragazzo di Lavagna è oggi trattato da tutti come un debole, un tossicodipendente. Io non conosco la sua storia e rispetto il dolore dei suoi parenti, a cui va tutto il mio cordoglio. Temo, però, che il ragazzo di Lavagna meriti almeno oggi quel rispetto che l'ignoranza e l'ipocrisia di questa società evidentemente non gli hanno regalato. Sono certo che se in Italia fosse lecito e consentito ad ognuno di coltivare per uso personale quattro piante di *cannabis* - come da me proposto con un disegno di legge che giace inascol-

tato qui in Senato - questa tragedia, come tante altre, non sarebbe mai avvenuta ed oggi quel ragazzo sarebbe ancora tra noi a sognare il proprio futuro.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signor Presidente, purtroppo ogni anno 500 ragazzi si suicidano: è la seconda causa di morte, segnale di una fragilità della situazione giovanile in Italia che, per molteplici aspetti, sicuramente deve preoccupare e preoccuparci tutti.

In questo contesto, segnalo lo struggente, intenso, drammatico, commovente intervento della madre adottiva di questo ragazzo, che io ho proposto venga diffuso nelle scuole perché è la prova della dignità di una donna di fronte alla tragedia che l'ha coinvolta, che è quella poi di tanti genitori. Stamattina ho visto altri di questi genitori in alcune trasmissioni televisive: uno, per esempio, il cui figlio è morto per una pasticca di *ecstasy*...

CIAMPOLILLO (*M5S*). L'*ecstasy* è una droga pesante!

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, lei ha già fatto il suo intervento: non ha diritto di parola.

Prego, senatore Giovanardi, prosegua.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Sto spiegando semplicemente che anche quegli altri genitori toccati da questa tragedia hanno, con coraggio e determinazione, girato per le scuole per spiegare ai giovani come l'approccio a ogni tipo di droga comporti drammatici problemi.

Ho visitato decine di comunità di recupero, alcune delle quali specializzate nei ragazzi tra i quindici e i diciott'anni, che già a quell'età sono irrimediabilmente segnati dalla droga, a cominciare dalla cannabis, e tentano disperatamente di uscirne. Tutti sappiamo, infatti, che dai tredici ai diciott'anni i principi attivi della cannabis provocano danni irreversibili al cervello. Sono dati scientifici assolutamente dimostrati e dimostrabili. Del resto, in tutte le proposte di legalizzazione - bisognerebbe dirlo a Saviano - vengono esclusi i minorenni. È chiaro che se anche si arrivasse alle stanze del fumo, i minorenni sarebbero totalmente esentati.

Ecco che allora sorge un grande problema educativo e si apre un grande tema di solidarietà nei confronti di quella madre o di quel padre. Guai se pensassimo di criminalizzare la madre, il padre o la Guardia di finanza perché quei genitori, disperati, hanno tentato anche quella strada per interrompere un processo che avrebbe comportato enormi disagi al figlio.

Presidente, credo quindi che oggi si debba piangere questa tragedia, ma soprattutto omaggiare le parole educative di quella mamma rispetto a quel figlio e veramente creare un'alleanza tra le scuole, i genitori, la società,

le agenzie educative, perché l'appello di quella madre non rimanga inascoltato.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per parlare dei Vigili del fuoco.

Questa mattina erano presenti in migliaia a Montecitorio dove c'è stata una manifestazione solenne. Sono persone venute a Roma, nonostante si siano destinati al comparto 70 milioni di euro (la qual cosa dovrebbe farci porre delle domande); non vengono però riconosciuti i diritti del personale di questo Corpo. In realtà, i milioni destinati non saranno neppure del tutto assegnati a coloro che operano nel concreto per le emergenze di ogni tipo.

I Vigili del fuoco intervengono continuamente nelle emergenze di questo Paese e nei salotti televisivi e nei telegiornali tutto ciò viene riconosciuto; si continua, invece, a ignorare i loro diritti. Essi chiedono l'adeguamento del loro trattamento retributivo alle altre forze di polizia. Sabato scorso, signor Presidente, c'è stato anche un servizio su «Striscia la notizia», che ha messo in luce e illustrato il trattamento che la politica sta riservando ai precari dei Vigili del fuoco.

Questo è un tema molto importante e le Assemblee parlamentari non possono continuare a sottovalutarlo. Un Governo che utilizza continuamente la loro dedizione e la loro professionalità, che è stata riconosciuta anche dai colleghi qualche giorno fa quando abbiamo trattato il provvedimento sulla protezione civile; un Governo che riconosce che nelle emergenze serve questo corpo di sicurezza, non può continuare a ignorare il rispetto di un diritto. A tal proposito ho presentato un disegno di legge in merito e ritengo doveroso che vengano riconosciuti la professionalità e i sacrifici che ogni giorno i Vigili del fuoco mettono in campo.

Auspico che questi temi vengano presto trattati nelle nostre Aule (non soltanto la salvezza delle banche o altro). Auspico altresì che ci sia ben presto la discussione di questi disegni di legge.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire, seppure con l'Aula ormai vuota perché ho ascoltato l'intervento del senatore Ciampolillo e la replica del senatore Giovanardi, che purtroppo si è allontanato dall'Aula. Vorrei solamente che rimanesse agli atti una richiesta che noi facciamo affinché quanto sostenuto dal senatore Giovanardi, ossia che l'uso della *cannabis* provochi danni in maniera diretta, sia comprovato in maniera scientifica. Quindi vorrei rivolgere un invito al collega Giovanardi a produrre la documentazione scientifica che lo attesti, perché nel suo intervento abbiamo notato una certa confusione quando ha parlata di *ecstasy* e delle fre-

quantazioni che lui fa di centri di recupero. A noi non risulta, e non risulta a chi si occupa professionalmente della materia tristemente nota della dipendenza da stupefacenti, che ci siano persone ricoverate o sotto terapia per il consumo della sola *cannabis*. Ci tenevo a lasciare traccia di questo mio questo intervento, così il senatore Giovanardi lo leggerà e magari darà soddisfazione a questa curiosità.

### **Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per martedì 21 febbraio, alle ore 15.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di martedì 21 febbraio 2017**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 21 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 11

Discussione di mozioni sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari

alle ore 16,30

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2692)

La seduta è tolta (ore 13,54).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (2630) (V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. (2630) (Nuovo titolo)**

EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.800

Il Governo

**V. testo corretto**

*Emendamento 1.800 (in formato PDF) (vedi annesso)*

1.800 (testo corretto)

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

*Emendamento 1.800 (testo corretto) (in formato PDF) (vedi annesso)*

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato l'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

## ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

9. All'articolo 15, comma 6-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».

10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;

b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».

11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.

12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;

b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».

13. All'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».

14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

15. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione

delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)*

1. All'articolo 12-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed orga-

nizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002.

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.

### Articolo 3.

#### *(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)*

1. All'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;

*b)* il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;

*c)* al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;

*b)* al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».

## Articolo 4.

*(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)*

1. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 1, comma 10-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.

## Articolo 5.

*(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)*

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
5. Il termine di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
8. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».
9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».
11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### Articolo 6.

##### *(Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)*

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».
2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al comma 1-*sexies* dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-*ter* e 1-*quater* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.

6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;

b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;

c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle

seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.

7. All'articolo 14, comma 1, lettera *a*), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017».

8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.

9. All'articolo 3, comma 2, lett. *b*), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) alla lettera *a*), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

*b*) alla lettera *b*) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

#### Articolo 7.

##### *(Proroga di termini in materia di salute)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

#### Articolo 8.

##### *(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».

2. Al comma 8-*sexies* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le

parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».

3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «*15-bis.* Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».

#### Articolo 9.

##### *(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)*

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».

2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessio-

ne per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.

6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.

7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.

9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

#### Articolo 10.

*(Proroga di termini in materia di giustizia)*

1. All'articolo 1, comma 99-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

2. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

#### Articolo 11.

##### *(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) al comma 5-*ter*:

1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 12.

##### *(Proroga di termini in materia di ambiente)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

b) al comma 9-*bis*, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

### Articolo 13.

#### *(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)*

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».

2. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.

5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».

6. L'articolo 34, comma 6, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.

#### Articolo 14.

##### *(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)*

1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:

«*Oa*) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».

2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.

3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;

b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».

8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Al comma 4-*quater* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consi-

glio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2017.

Articolo 15.

*(Variazioni di bilancio)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.

Articolo 16.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.800 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 31 gennaio 2017 e all'Annesso III del 16 febbraio 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 764 .

Allegato B**Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Amidei nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.800 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244**

E pensare che solo fino a poche settimane fa poteva ancora capitare di imbattersi in difese d'ufficio del Jobs Act e delle sue meravigliose conseguenze sui giovani, sui precari e sul mercato del lavoro.

Non poteva ovviamente mancare la *card* cultura per i diciottenni (500 euro al compimento del diciottesimo anno), che viene prorogata sino al 30 giugno 2017.

Insomma, un autentico "minestrone" *Made in Italy* di proroghe che mostra quanto questo Paese sia lontano dall'essere stato riformato e sia completamente imbrigliato nella propria burocrazia.

Manca invece l'unica proroga che sarebbe stata necessaria per restituire qualche certezza al sistema bancario. L'aver rigettato le nostre proposte per l'allungamento dei termini per la trasformazione in società per azioni delle banche popolari pone ancora una volta la politica nella condizione di dover semplicemente prendere atto di quella che sarà la decisione della Corte costituzionale. Bisognerà allora attendere la pronuncia della Corte, conseguente alla bocciatura del Consiglio di Stato, per capire se il percorso, così come è stato normato dal Governo, potrà proseguire o no.

In tale ottica una proroga dei termini avrebbe quindi dato maggiore stabilità al sistema bancario ed evitato le probabili e prevedibili contestazioni future da parte degli azionisti che, avendo esercitato il diritto di recesso, sono stati rimborsati solo parzialmente.

E poi, dando atto al presidente Torrisi di aver ricoperto con pazienza e lungimiranza il suo ruolo di presidente della 1ª Commissione tra tutte le evidenti difficoltà di un provvedimento che abbraccia, come detto, l'intero scibile umano, e al relatore, senatore Collina, di aver svolto un lavoro attento, non possiamo non ritenerci ampiamente insoddisfatti di come si è conclusa la vicenda della direttiva Bolkestein e del commercio ambulante.

In Commissione, a dimostrazione di come fosse sentito e di certo non condiviso il tema, c'è stata una lunga e approfondita discussione. Nella giornata di martedì, anche a seguito del blocco stradale di cui tutti noi siamo stati testimoni, è stata doverosamente fatta la scelta di ascoltare anche alcuni rappresentanti degli ambulanti.

Purtroppo, il testo finale non ci piace, non risolve nulla e apre la strada a ricorsi e contestazioni che, soprattutto nei confronti delle amministrazioni comunali che dovessero procedere con i bandi, paralizzerebbero l'attività amministrativa ben oltre quello che sarebbe accaduto con la conferma del testo originario del decreto. Un testo, tanto per non farci mancare i paradossi, difeso dalle opposizioni e, di fatto, sconosciuto dal Governo stesso.

Ancora una volta si è persa l'occasione per poter iniziare quella revisione legislativa che inevitabilmente dovrà portare a rivedere la disciplina

dell'attuazione della direttiva Bolkestein, i cui effetti non possono essere sottovalutati impattando sulla vita di centinaia di migliaia di lavoratori italiani.

Io credo che il Governo e la maggioranza debbano prestare molta più attenzione a quello che sta succedendo nel Paese. Basta affacciarsi alle finestre di questo palazzo per verificare che intere categorie vengono danneggiate da parti di questo provvedimento: martedì gli ambulanti, oggi i tassisti che si vedono riproporre una norma, sospesa per anni, che non fa altro che creare una sleale concorrenza con altri operatori.

Queste sono le conseguenze reali, i danni veri che si creano al Paese quando si rifiuta il confronto, quando, ancora una volta, si chiede la fiducia su un provvedimento che aveva invece il bisogno di essere migliorato insieme. E queste sono le ragioni per le quali annuncio a nome di Forza Italia il nostro voto contrario.

Per quanto riguarda il commercio ambulante, il problema è che noi applichiamo la Bolkestein, mentre 25 Paesi su 27 in Europa non la applicano. Si vogliono fare le gare europee per un banco al mercato mentre chi fa commercio elettronico tipo Amazon entra nelle case, non paga le tasse e fa una concorrenza super sleale. Dobbiamo difendere la libertà di impresa, non le direttive che invece di tutelare la concorrenza creano soltanto ingiustizia.

Per quanto riguarda i tassisti, è una categoria di lavoratori benemeriti che va tutelata perché subisce anch'essa una concorrenza di improvvisatori del ramo. Difendere quindi chi lavora sulle strade senza essere un nababbo credo che sia un dovere. Soprattutto la politica deve ascoltare e non fare *blitz* che suscitano queste reazioni di piazza più che comprensibili e con le quali molti dei nostri esponenti stanno solidarizzando.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Albano, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Della Vedova, De Poli, Di Giacomo, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Fissore, Formigoni, Gentile, Giannini, Monti, Napolitano, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Santangelo, Schifani, Sibilìa, Stucchi, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Bertorotta e Zin, per attività della 3ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Fabbri, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Razzi, per attività dell'Unione interparlamentare.

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente**

Con lettera in data 10 febbraio 2017, i senatori Riccardo Conti, Antonio De Poli, Giuseppe Esposito e Giuseppe Ruvolo hanno comunicato di aderire al Gruppo Misto.

Pertanto, i senatori Conti e Ruvolo cessano di far parte del Gruppo ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare e i senatori De Poli e Giuseppe Esposito cessano di far parte del Gruppo Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa).

Con lettera in data 15 febbraio 2017, il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che i senatori Conti, De Poli, Giuseppe Esposito e Ruvolo hanno costituito all'interno del Gruppo la componente "UDC".

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme  
Rilascio di garanzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), di Coni Servizi S.p.A. e delle federazioni sportive nazionali (FSN) (2704)  
(presentato in data 14/2/2017).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*  
Sen. Borioli Daniele Gaetano, Sen. Esposito Stefano  
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni (2638)  
(assegnato in data 16/02/2017);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*  
Sen. Crimi Vito Claudio ed altri  
Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica (2675)  
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/02/2017);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*  
Sen. Tremonti Giulio

Introduzione nella Costituzione italiana del principio di sovranità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea (2693)  
previ pareri delle Commissioni 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/02/2017);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Calderoli Roberto ed altri

Modifica al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in materia di disposizioni in materia di pubblicazione dell'elenco dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale (2656)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea);  
(assegnato in data 16/02/2017);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Astorre Bruno

Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo (2663)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/02/2017);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Sen. Davico Michelino

Modifiche all'articolo 148 del codice della strada in materia di tutela della sicurezza dei ciclisti (2658)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)  
(assegnato in data 16/02/2017);

*Commissioni 10° e 12° riunite*

Sen. Pagliari Giorgio, Sen. Fornaro Federico

Modifica alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (2635)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 16/02/2017).

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

*Commissioni 10° e 12° riunite*

*in sede referente*

Sen. Granaiola Manuela

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali nonché di disposizioni per la promozione delle medesime attività (606)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente (Sanità) (assegnato in data 16/02/2017)

### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 9 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) di quell'Assemblea, nella seduta del 31 gennaio 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283 final) (Atto n. 947).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai dirigenti di seconda fascia ai dottori Francesco Ali, Pasqualino Castaldi e Bruno Mangiatordi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha inviato lo schema della determinazione, adottata ai

sensi dell'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante linee guida in materia di "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 946).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettera in data 9 febbraio 2017, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 35 del 25 gennaio 2017, depositata il 19 febbraio 2017 in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole "o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione"; dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole ", ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83"; e dell'articolo 83, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015;

dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinomiale prescelga.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 200).

### **Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

Il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto delle entrate e delle spese concernenti gli interventi di protezione civile in conseguenza

degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013, aggiornato al 31 dicembre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 944).

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione della Regione Sardegna, con lettera in data 9 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto delle entrate e delle spese concernenti gli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nei mesi di ottobre-novembre 2015, riferito al periodo dal 7 novembre 2016 al 31 dicembre 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 945).

### **Risposte scritte ad interrogazioni**

(Pervenute dal 9 al 15 febbraio 2017)

#### **SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 155**

AMORUSO: sulla condizione dei paracadutisti della Folgore impegnati nella sicurezza di Expo 2015 (4-04180) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

DIVINA: sulla vicenda lavorativa di un appuntato dei Carabinieri (4-03429) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

GASPARRI: sulla nomina dei vincitori di un concorso per tenenti nel Corpo sanitario dell'Esercito (4-00899) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

MARTON ed altri: sugli organismi di protezione sociale dei militari (4-03639) (risp. ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

su una circolare dell'Esercito sulla libertà di manifestazione del pensiero sui *social network* da parte dei militari (4-05246) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

SERRA ed altri: sulla vicenda lavorativa di un maresciallo dei Carabinieri (4-00975) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

sulla vicenda lavorativa di un maresciallo dei Carabinieri (4-02661) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

### **Mozioni**

ORELLANA, PUPPATO, DE PIETRO, URAS, MOLINARI, STEFANO, Maurizio ROMANI, BATTISTA, BENCINI - Il Senato,

premessi che:

attualmente le norme riguardanti l'autorizzazione, l'immissione sul mercato, l'impiego e il controllo all'interno dell'Unione europea dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale, sono contenute all'interno del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009;

più specificatamente, all'articolo 1, stabilisce sia le norme relative all'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui coformulanti;

l'assetto procedurale complessivo delineato dal regolamento e dai successivi regolamenti di esecuzione si incentra su una serie di elementi, quali la ripartizione del territorio dell'Unione in tre zone (nord, centro e sud) individuate sulla base delle caratteristiche specifiche agro-climatiche dei vari Paesi che ne fanno parte, il coinvolgimento e la collaborazione degli Stati membri appartenenti alla stessa zona, il principio del riconoscimento reciproco in virtù del quale il titolare di un'autorizzazione può immettere il prodotto sul mercato di un altro Stato membro, sempre che le condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali siano comparabili nelle regioni interessate, e il ruolo significativo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in qualità di organismo scientifico indipendente finalizzato a garantire uniformità e coerenza nella valutazione delle sostanze attive;

il regolamento (CE) n. 396/2005 disciplina le questioni relative ai limiti di legge dei residui di pesticidi nei cibi, nonché i controlli ufficiali sui residui di pesticidi negli alimenti di origine vegetale e animale;

in particolare, all'articolo 3, comma 2, lett. *d*), fornisce la definizione di livello massimo di residui (LMR), inteso come "la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili";

nell'ordinamento italiano tra le principali norme che disciplinano il settore rileva in particolare il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", che all'articolo 6 prevede l'adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato successivamente con il decreto interministeriale 22 gennaio 2014;

premessi altresì che:

secondo l'ultimo aggiornamento ISTAT, la situazione relativa ai consumi di prodotti fitosanitari in Italia è complessivamente migliorata; difatti la quantità di pesticidi distribuiti per uso agricolo è andata diminuendo di circa il 10 per cento dal 2010 al 2014, anno in cui si registra un'inversione di tendenza con un aumento dell'uso di prodotti fitosanitari, passando da 118 a circa 130.000 tonnellate rispetto all'anno precedente;

secondo quanto riportato dal *dossier* del 2017 di Legambiente riguardante l'utilizzo dei pesticidi, nel 2015 i laboratori pubblici, accreditati per il controllo ufficiale dei residui di fitosanitari negli alimenti, hanno analizzato 9.608 campioni (da agricoltura convenzionale) tra prodotti ortofrutti- coli, prodotti trasformati e miele a fronte dei 7.132 campioni analizzati nell'anno 2014;

da tali analisi è emerso che la percentuale di campioni regolari del tutto privi di residuo è pari al 62,4 per cento (rispetto al 58 per cento del 2014);

tuttavia, dal 2014 la percentuale di campioni irregolari è salita dallo 0,7 per cento all'1,2 per cento, con una contestuale diminuzione sia della percentuale di campioni regolari con un residuo, sia la percentuale sul multi-residuo, passando rispettivamente dal 18,8 per cento del 2014 al 16,5 per cento del 2015 nel primo caso, e dal 22,4 per cento del 2014 al 19,9 per cento del 2015 nel secondo;

la frutta si conferma il comparto in cui si concentra la percentuale maggiore di campioni regolari con uno o più residui, difatti, il 19,6 per cento dei campioni presenta un solo residuo di pesticida, mentre il 38,8 per cento dei campioni analizzati rientra nella categoria del multiresiduo, con casi non trascurabili in cui sono state rilevate fino a un massimo di 21 sostanze attive nello stesso campione;

con multiresiduo si intende la compresenza di più residui di pesticidi nel medesimo campione alimentare, un evento che, come dimostrato da numerosi studi, potrebbe ingenerare l'interazione di più sostanze all'interno del

corpo umano, provocando effetti additivi o addirittura sinergici tali da provocare dei danni, anche irreversibili, all'organismo;

tra le sostanze attive più frequentemente rilevate nei campioni analizzati si trovano il Boscalid, il Clorpirifos, l'Acetamiprid, il Metalaxil, il Ciprodinil, il Penconazolo, elementi che possono essere rintracciati nelle matrici alimentari e nei loro prodotti derivati;

i risultati analitici provenienti da diverse regioni italiane, su campioni di origine italiana e estera, mostrano la compresenza di multiresiduo e irregolarità negli stessi campioni. Emblematico è il caso delle foglie di tè verde proveniente dalla Cina con 21 residui in un campione di cui 6 superano il limite (Buprofezin, Imidacloprid, Iprodione, Piridaben, Triazofos, Acetamiprid), un campione di semi di cumino siriano con 14 residui, di cui 9 superano il limite (Carbendazim, Esaconazolo, Imidacloprid, Miclobutanil, Profenofos, Propiconazolo, Tiametoxam, Triazofos, Acetamiprid). Un altro campione di semi di cumino dall'India risulta irregolare per il superamento del limite di legge consentito per il Metalaxil;

in generale uva, fragole, pere e frutta esotica (soprattutto banane) sono le più colpite dalla presenza di residui di pesticidi. In particolare, per quanto riguarda l'uva, la Sardegna è la regione in cui tale prodotto risulta essere l'alimento con la massima percentuale di multiresiduo riscontrata. La Lombardia, anche in considerazione di un numero di campionature particolarmente elevato, è la regione con il maggior numero di irregolarità: 61 i campioni irregolari, di cui 18 sono anche dei multiresiduo;

secondo la normativa europea nella determinazione del LMR occorrerebbe tener conto dei possibili effetti cumulativi, additivi e sinergici tra le sostanze, tuttavia a nessuna delle sostanze attualmente approvate è stato applicato tale principio;

difatti, ad oggi, il limite massimo di principio attivo definito dal parametro LMR resta stimato in base ai *test* effettuati su un singolo principio attivo, senza considerare la presenza di più principi attivi in uno stesso alimento e le possibili interazioni nell'organismo;

giòva ricordare che uno dei principali meccanismi per consentire la confrontabilità di sostanze con tossicità differente è quello basato sul principio della "tossicità equivalente", ricavato a partire dall'individuazione di alcuni parametri, i quali permettono di calcolare una concentrazione unica confrontabile con i limiti tabulati. Tale sistema di valutazione è attualmente impiegato per le diossine (una classe di composti organici eterociclici);

considerato che:

da decenni numerosi studi scientifici hanno ampiamente dimostrato la diretta correlazione tra l'esposizione ad alcuni pesticidi e l'insorgenza di gravi patologie quali tumori, disturbi neurologici e malattie neurodegenerative. Particolarmente allarmanti sono inoltre i possibili rischi per la salute associati all'esposizione agli "interferenti endocrini", un eterogeneo gruppo

di contaminanti diffusi nelle catene alimentari e nell'ambiente, accomunati dalla capacità di alterare l'equilibrio ormonale;

inoltre, l'esposizione a tali sostanze durante la gravidanza e l'allattamento può causare gravi danni al feto (soprattutto nella fase dello sviluppo cerebrale) e al bambino per bioaccumulo nel latte materno;

altrettanto nefasti sono gli effetti che l'impiego di tali sostanze determina sull'ambiente, dalla contaminazione e impoverimento dei suoli all'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei che, secondo quanto indicato dai dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, interessa in particolare la pianura padano-veneta;

particolarmente allarmante è l'utilizzo del glifosato, un principio attivo presente in oltre 750 formulati, tra cui il Roundup, marchio registrato dalla multinazionale Monsanto, dedicati alle colture intensive, agli orti e al giardinaggio;

nel 2014 la produzione mondiale di glifosato ha superato le 800.000 tonnellate e il *trend* nei prossimi anni è destinato a crescere e si stima che entro il 2020 la richiesta possa raggiungere il milione di tonnellate;

L'International agency for research on cancer (IARC), organo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in un documento pubblico ha definito l'erbicida come "probabile cancerogeno per l'uomo", classificandolo nel gruppo 2A in relazione alla pericolosità per la salute umana. Tale documento evidenzia una forte correlazione epidemiologica tra l'esposizione al glifosato e il linfoma non-Hodgkin;

oltre alla probabile azione oncogena, il glifosato, come risulta da numerosi studi, sembra agire anche come interferente endocrino, perturbando molteplici e delicate funzioni cellulari;

a livello europeo le autorizzazioni sul glifosato sono caratterizzate da un susseguirsi di proroghe; difatti la Commissione europea ne aveva già richiesto il rinnovo per 15 anni dopo la scadenza a dicembre 2012, senza però ottenerne il via libera per il mancato raggiungimento della maggioranza tra i 28 membri dell'Unione europea;

in attesa del documento conclusivo dell'ECHA (Agenzia europea per la chimica) sull'impatto del glifosato sulla salute umana e sull'ambiente, previsto entro la fine di novembre 2017, la Commissione europea ha deciso, alla fine di giugno 2016, di prorogare di altri 18 mesi l'autorizzazione all'uso del glifosato, anche se ha contestualmente chiesto agli Stati membri di limitarne l'uso nei luoghi pubblici;

a tal fine il Ministero della salute, con apposito decreto adottato il 9 agosto 2016 ha disposto la revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate", in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016,

impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi in tutte le opportune sedi europee al fine di:
  - a) adottare quanto prima una specifica regolamentazione riguardante l'impiego di più principi attivi in agricoltura, basata su una concreta valutazione degli effetti non solo cumulativi ma, soprattutto, sinergici dei residui dei pesticidi negli alimenti;
  - b) implementare una revisione complessiva del modello di gestione del rischio, con riferimento a due specifici parametri di difficile valutazione: le buone pratiche agricole (BPA) e la dose giornaliera accettabile (DGA);
- 2) ad avviare quanto prima un processo di razionalizzazione e rafforzamento delle norme interne regolanti la materia, con specifico riferimento alla calendarizzazione dei trattamenti e delle procedure per il contenimento dei fenomeni di deriva, adottando altresì misure finalizzate in particolare allo sviluppo e all'utilizzo di metodi per valutarne gli effetti aggregati, cumulativi e sinergici;
- 3) a limitare quanto più possibile l'utilizzo e il commercio del glifosato, continuando ad implementare il "piano nazionale glifosato zero" e rafforzando in particolare le misure atte a regolamentarne l'utilizzo, con specifico riferimento ai tempi, alle dosi e alle modalità di impiego;
- 4) ad adottare le necessarie misure al fine di incentivare la diffusione dell'approccio agroecologico, per migliorare la fertilità dei suoli, diversificare le produzioni, garantire raccolti adeguati e gestire il controllo dei parassiti e delle erbe seguendo e monitorando le dinamiche naturali;
- 5) a promuovere un'adeguata informazione e sensibilizzazione dei consumatori, provvedendo altresì a rendere noto quanto realizzato nell'ambito del piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- 6) ad assicurare il continuo aggiornamento del piano per il controllo ufficiale per la ricerca dei residui di fitofarmaci negli alimenti, ottimizzando la ricerca dei residui di fitofarmaci anche con criteri innovativi di valutazione dei risultati e diffondendo metodi per la ricerca delle sostanze attive di nuova autorizzazione.

(1-00729)

### **Interrogazioni**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno* - Premesso che:

in data 31 dicembre 2016, verso le ore 15, nella sede della ditta SIR SpA di Piazzola sul Brenta (Padova), si è verificato un vasto incendio, a causa del quale sono andati in fiamme circa 50 "big bag", contenitori di plastica contenenti poliestilene;

risulta agli interroganti che la ditta sarebbe operativa pur non essendo ancora in regola con le norme di prevenzione degli incendi, e che sarebbe stato presentato da alcuni cittadini un esposto alla Procura della Repubblica di Padova, avente ad oggetto l'avvenuta costruzione di opere necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che sarebbero in contrasto con la disciplina urbanistica vigente;

l'incendio ha rappresentato l'ennesimo dei numerosissimi disagi sofferti dai cittadini del comune veneto dopo l'insediamento della ditta nell'estate 2016. Da allora molti cittadini infatti avvertirebbero forti e insopportabili emissioni odorogene derivanti dalla lavorazione di materiale plastico scaldato o fuso, che si propagherebbero nella zona, entrando nelle case e costringendo i cittadini a tenere chiuse le finestre e le porte delle abitazioni. L'odore comparirebbe e scomparirebbe con certa frequenza, durando diverse ore, a volte intere giornate, e, provocando fastidiose irritazioni alla gola, non permetterebbe a chi lo respira di vivere normalmente;

alla ditta risulta essere stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale n. 709/AUA/2016 del 18 novembre 2016 dalla Provincia di Padova, tuttavia dal sito *internet* della ditta SIR SpA si ricava testualmente che "SIR oggi opera su un'area completamente attrezzata di 20.000 mq disponendo di impianti all'avanguardia con capacità produttive fino a 30.000 tonn. annue, alle quali vanno aggiunte 25.000 tonn. di prodotti commercializzati". Di guisa, gli interroganti segnalano le proprie perplessità sulla regolarità di questo procedimento autorizzativo, con particolare riferimento al presunto mancato assoggettamento a procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) secondo le norme vigenti, che avrebbe dovuto essere posto in essere trattandosi di nuovo insediamento che rientra nella fattispecie "industria della gomma e delle materie plastiche" relativamente alla "fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate";

risulta agli interroganti che l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, dipartimento provinciale di Padova, avrebbe svolto accertamenti in data 23 e 24 gennaio 2017 presso l'impianto riscontrando che la ditta non avrebbe rispettato le prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

alla lettura delle schede dei prodotti sirplene, sirtene, sirstir pubblicate nel sito *internet* di SIR si evince che le materie in questione abbisognano di particolari misure di sicurezza in caso di incendio, essendo testualmente riportato di "evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio in prevalenza, ma anche prodotti derivanti dalla decomposizione o dall'ossidazione parziale del polimero: idrocarburi alifatici e aromatici, aldeidi, ecc.). Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare luogo a miscele esplosive con l'aria". Inoltre si richiedono particolari precauzioni di sicurezza per la manipolazione e immagazzinamento, dato che "il preparato può caricarsi elettrostaticamente, assicurare la continuità

dei collegamenti a terra degli impianti quando si trasferisce il prodotto da un contenitore ad un altro", e svilupperebbero composti potenzialmente dannosi per la salute, anche cancerogeni (etilene, formaldeide, benzene), dato che è riportato che "nel caso di lavorazione ad alte temperature (es. estrusione o stampaggio a iniezione) si possono sviluppare composti potenzialmente dannosi per la salute";

risulta gli interroganti che la ditta avrebbe presentato la richiesta di attivazione di industria insalubre di prima classe, per quanto le norme statali vigenti (art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico leggi sanitarie) non ammettono attivazioni di nuove industrie insalubri di prima classe in pieno centro abitato, in vicinanza a case e insediamenti residenziali, che invece nel caso di specie sono esistenti in prossimità, e a breve distanza, circa 100 metri, come la casa di riposo, la piscina comunale e talune strutture alberghiere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, siano a conoscenza delle cause dell'incendio nonché dei protocolli di sicurezza predisposti e applicati dall'azienda e se essi abbiano funzionato;

quali iniziative siano state intraprese, al fine di verificare gli effetti di eventuali dispersioni di sostanze tossiche nell'aria e nei corsi d'acqua limitrofi;

se risultino le ragioni in ordine alle quali la ditta non sarebbe stata assoggettata a procedura di VIA e quali siano le motivazioni addotte dall'azienda stessa;

quali provvedimenti intendano assumere, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle popolazioni residenti nei territori interessati;

se non reputino opportuno intervenire, anche con atti ispettivi di competenza, al fine di verificare ed eventualmente impedire possibili progetti in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale, presentati da soggetti privati ed aventi ad oggetto il complesso produttivo SIR, adottando ogni utile iniziativa, affinché venga attivato un procedimento di ripianificazione urbanistica dell'area che garantisca la tutela della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini residenti nell'area limitrofa e circostante.

(3-03504)

MORONESE, DONNO, SERRA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, SANTANGELO, NUGNES, PAGLINI, TAVERNA, LEZZI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la Provincia di Caserta versa in condizioni drammatiche dal punto di vista finanziario, come si evince dalla delibera consiliare del 29 dicembre 2015 declaratoria del dissesto finanziario *ex art. 244 del decreto legislativo*

n. 267 del 2000, approvata per la riconosciuta impossibilità dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni essenziali;

il presidente della Provincia, a cui compete la gestione di 93 istituti scolastici per un totale di oltre 80.000 studenti, con una nota formale del 15 dicembre 2016, ha informato, tra l'altro, i dirigenti scolastici che, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, gli edifici scolastici, per effetto di mancati interventi sull'edilizia scolastica, sarebbero stati fuori legge, in violazione delle norme sulla sicurezza, sul rischio sismico e antincendio, e che, per via dei trasferimenti economici dalla Provincia allo Stato centrale previsti dalla legge di stabilità per il 2015, la Provincia si dichiarava impossibilitata a garantire persino la fornitura dell'energia elettrica e gas;

alla luce di tali preoccupanti dichiarazioni e considerate le effettive condizioni di disagio, e in alcuni casi di reale pericolo per la sicurezza di docenti e alunni, il movimento di protesta degli studenti ha organizzato *sit in* e manifestazioni che sono da ultimo sfociate nell'occupazione di numerosi istituti scolastici nella provincia di Caserta tra i quali l'istituto tecnico industriale statale "Giordani", il liceo "Diaz", l'istituto statale d'istruzione specializzata per sordi "Terra di Lavoro"; in quest'ultimo caso come si apprende da notizie stampa ("Il Mattino" del 18 gennaio 2017) i docenti e gli studenti si sono letteralmente barricati all'interno degli edifici scolastici utilizzando sedie per bloccare gli accessi e catene per chiudere le porte;

l'obiettivo che il movimento di protesta intende perseguire è quello di lanciare un messaggio forte alle istituzioni locali e statali, considerato il dissesto finanziario in cui versa la Provincia, al fine di ricevere lo stanziamento dei fondi necessari per rendere le scuole agibili secondo le norme antisismiche e antincendio, e in molti casi necessari per la manutenzione e gestione ordinaria di alcuni istituti superiori; la protesta ha coinvolto anche un gruppo spontaneo di genitori che si è aggregato in rete al fine di sollecitare le amministrazioni competenti a garantire una fruizione sicura del diritto-dovere allo studio;

con successiva nota del 7 febbraio 2017, il presidente della Provincia, denunciando il perdurare della drammatica situazione finanziaria, ha comunicato, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Giunta della Regione Campania, che sono stati adottati due provvedimenti monocratici per far fronte a spese obbligatorie e indifferibili relative anche alla sicurezza negli edifici scolastici, onde evitare la "paralisi operativa della Provincia". Inoltre, ha comunicato che se dal Governo centrale non vi sarà alcun provvedimento utile si vedrà costretto a consegnare le chiavi dell'ente Provincia nelle mani del prefetto, a cui spetterà poi prendere i dovuti provvedimenti;

considerato inoltre che:

la prima firmataria del presente atto con l'interrogazione 4-06508, pubblicata il 13 ottobre 2016, interrogava il Ministro in indirizzo in merito alle problematiche connesse all'edilizia scolastica nella provincia di Caserta; inoltre, nell'ambito del disegno di legge AS 2630, "Conversione in legge del

decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini", ha depositato una proposta emendativa al fine di prevedere che anche per gli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario al 31 dicembre 2015 possa applicarsi l'esclusione dalle misure di contenimento della spesa e conseguentemente venga istituita apposita cabina di regia con finalità di monitoraggio. A questa proposta è stato dato parere negativo *ex art.* 81 della Costituzione, nonostante le adeguate coperture finanziarie. Infine, con due interventi svolti in Assemblea, rispettivamente il 17 gennaio e l'8 febbraio 2017 ha sollecitato il Governo a intervenire per far fronte alla situazione urgente;

risulta agli interroganti che in alcune situazioni gli studenti, già vittime dei disservizi e della cattiva gestione delle scuole, devono subire pressioni da parte dei dirigenti scolastici e docenti, come accaduto ad esempio nell'istituto "Pietro Giannone" di Caserta. Dal comunicato stampa pubblicato sul sito della scuola si apprenderebbe infatti che il collegio dei docenti del 17 gennaio 2017, ritenendo tra l'altro i genitori, in quanto sottoscrittori del patto di corresponsabilità educativa con la piena accettazione dei regolamenti d'istituto, responsabili in prima persona in solido con i propri figli, ha deciso che saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento d'istituto (sospensione fino a 15 giorni e voto 5 in condotta) a tutti coloro che si renderanno responsabili di infrazioni e che, inoltre, sono annullati i viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite per il teatro;

come risulta da notizie stampa ("Il Mattino" del 15 febbraio), quanto annunciato nel comunicato stampa dell'istituto Giannone del 17 gennaio è stato mantenuto e gli alunni che hanno manifestato per più di 2 giorni hanno ricevuto 6 in condotta alla conclusione del primo quadrimestre;

in base alle informazioni in possesso degli interroganti, il 15 febbraio si è riunito il Consiglio provinciale di Caserta, con all'ordine del giorno l'approvazione del documento contabile che permetterebbe la gestione provvisoria dell'ente, meramente ordinaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le proprie valutazioni in proposito;

se non intenda attivarsi con urgenza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché sia risolta la grave situazione;

quali iniziative intenda assumere, affinché si ponga rimedio alle situazioni di grave *deficit* funzionale e di rischio per la sicurezza al quale si trovano esposti numerosi edifici scolastici insistenti sul territorio regionale della Campania, a causa della mancanza dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni residuali assegnate alla Provincia dalla legge n. 56 del 2014;

se ritenga legittimo il comportamento dell'istituto "Giannone" che, di fatto, ha messo in atto quanto paventato nel citato comunicato pubblicato sul sito della scuola e se non consideri che sarebbe stato opportuno avviare un dialogo con gli studenti, in virtù del fatto che questi ultimi protestavano per

la salvaguardia dei propri istituti, oltre che della propria incolumità e comunque per opporsi anche alla sola possibilità di perdere l'anno scolastico, a causa di probabili chiusure di vari istituti a seguito del mancato adeguamento alle norme sulla sicurezza edilizia.

(3-03505)

LUCIDI, SCIBONA, CIOFFI, CAPPELLETTI, MORRA, SANTANGELO, GIARRUSSO, BERTOROTTA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

Trenitalia ha riconosciuto ufficialmente che dal 2007 sarebbe stata applicata una distorsione tariffaria, a causa di un meccanismo di calcolo errato (algoritmo *software*) agli abbonamenti dei treni con tratte sovraregionali;

in particolare l'associazione Assoutenti ha verificato che le tariffe sovraregionali applicate mediante l'uso dell'algoritmo di calcolo risultano essere maggiori di oltre il 33 per cento rispetto a quelle calcolate con un algoritmo corretto e oscillano fra il 13 per cento e il 20 per cento rispetto alla più alta tariffa regionale interessata;

considerato che:

è in corso una controversia tra Trenitalia e Regioni volta alla firma di un accordo che vada a sanare la situazione;

inoltre, al momento non risultano dati certi sull'entità effettiva del danno economico subito dai viaggiatori,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo di competenza intenda adottare affinché venga verificata l'incidenza del meccanismo tariffario sui servizi ferroviari regionali;

se intenda attivarsi presso le sedi competenti per affrontare rapidamente la problematica, al fine di garantire che si provveda al corretto risarcimento della platea dei pendolari su cui ha impatto l'errore di calcolo.

(3-03507)

LUCIDI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, CASTALDI, MORONESE, AIROLA, SANTANGELO, PAGLINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

la rete diplomatica italiana è composta da circa 979 uffici, suddivisi fra ambasciate, rappresentanze permanenti, delegazioni diplomatiche speciali, uffici consolari, istituti italiani di cultura, ed altre tipologie di sedi affini;

indiscutibile è il rilievo e importanza delle strutture che rappresentano il nostro Paese all'estero, sia dal punto di vista politico-amministrativo,

che economico, nonché per l'erogazione di essenziali servizi ai nostri connazionali fuori patria;

inoltre, tali strutture ricoprono il ruolo di promozione della cultura e delle relazioni economiche e commerciali del nostro Paese; tali compiti si rivelano altamente significativi in un ambito come quello dei Paesi in forte via di sviluppo, come ad esempio i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica);

a parere degli interroganti, nell'attuale periodo storico il ruolo della diplomazia diventa cruciale anche per aspetti legati al supporto alle operazioni di *intelligence* nel contrasto di fenomeni terroristici o di vere e proprie azioni militari, ad esempio per i contingenti italiani in missioni estere;

considerato che:

la regolamentazione delle assunzioni di personale presso le sedi diplomatiche, risulta prevalentemente essere regolata dal decreto ministeriale 16 marzo 2001 n. 032/655, recante "Procedure di selezione ed assunzione di Personale a contratto", e dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante "Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

in particolar modo, risulta che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000 per gli impiegati temporanei i contratti stipulati sono regolati dalla legge locale, mentre antecedentemente venivano assunti anche in base alla normativa italiana; inoltre, i contrattisti locali risultano essere comunque soggetti a norme dell'ordinamento italiano, a norme straniere, a disposizioni convenzionali e a norme di diritto internazionale pubblico;

considerato che in data 8 agosto 2013, nella seduta n. 14 della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato dedicata alle procedure informative tramite comunicazioni del vice ministro degli affari esteri Marta Dassù circa il processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, veniva specificato che a quella data il numero di contrattisti locali risaliva a 2.532 unità, ed inoltre si manifestava la volontà del Governo di proseguire in tal senso, prevedendo cioè un aumento di queste unità di personale a contratto locale,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che inducono a preferire, per le assunzioni di impiegati temporanei presso le sedi della rete diplomatica italiana, esclusivamente le tipologie di contratto locale, in particolar modo, considerando che a seguito della rimodulazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) alcuni contrattisti locali, in alcuni Paesi, percepiscono stipendi simili al personale di ruolo di fascia bassa;

quali siano, in ciascuna delle sedi della rete diplomatica, le tipologie contrattuali in essere e le nazionalità del relativo personale temporaneo impiegato con evidenza del numero di lavoratori con contratto locale e le na-

zionalità, rispetto ai contratti nazionali e misti, nonché le modalità di reclutamento dei cittadini stranieri;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, al fine di rendere obbligatorio, per la pubblicizzazione di tutte le tipologie di assunzioni in programma, l'utilizzo di canali istituzionali telematici, tramite i siti istituzionali della sede o del Ministero stesso, oltre che mediante affissione nel proprio albo o pubblicazione di bando, come previsto dalla normativa vigente, nonché di prevedere che lo svolgimento degli esami di idoneità all'assunzione presso le sedi della rete estera italiana siano svolti a Roma.

(3-03508)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

SIMEONI, VACCIANO, FUCKSIA, DE PIETRO, MOLINARI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

sulla base di studi ed approfondimenti recenti condotti dagli interroganti in merito alla situazione dell'accoglienza dei migranti che giungono sul territorio italiano, emerge un quadro fortemente inquietante relativamente a diversi aspetti dei rapporti intercorrenti tra gli enti (Ministeri, Comuni, eccetera) che commissionano l'assistenza ai richiedenti asilo e le strutture (cooperative, associazioni di volontariato, eccetera) che assolvono a tali compiti di assistenza;

gli studi ed approfondimenti sono stati resi vieppiù difficoltosi dall'apparente assenza di dettagliati elenchi nazionali relativi ai soggetti ed alle strutture che di tale assistenza si occupano;

non sono stati nemmeno in grado di rilevare, nel dettaglio, la situazione economico-patrimoniale delle strutture di assistenza, ovvero i sistemi di accreditamento presso gli enti affidatari degli incarichi di assistenza;

non sembrano, inoltre, esistere protocolli ufficiali pubblici che definiscano, da un lato, i requisiti base che le strutture incaricate dell'assistenza debbano possedere e, dall'altro, a quali obblighi di rendicontazione funzionale, amministrativa e contabile, esse debbano uniformarsi;

l'elevato numero di migranti che annualmente giungono nel nostro Paese comporta una spesa pubblica ingente per la loro accoglienza ed assistenza, che pare essere sostenuta nella quasi interezza dal bilancio nazionale e solo in minima parte da fondi europei;

le strutture di assistenza appaiono estremamente numerose anche se non esistono elenchi puntuali che consentano di conoscerne il loro numero esatto, e risultano tali solo a sommarie rilevazioni, le quali, tra altro, registrano tra loro dati fortemente discordanti;

considerato che:

la necessaria accoglienza dei migranti che giungono nel nostro Paese, pur rispondendo ad esigenze di natura umanitaria, non può e non deve diventare fonte di speculazione da parte di uno o più degli enti o strutture a ciò destinati;

tutti gli elementi organizzativi e socio-economici che caratterizzano la problematica connessa all'accoglienza dei migranti, economici, umanitari o di qualsivoglia altra natura, sono elementi indispensabili per il corretto funzionamento delle strutture ed un'efficace gestione della questione; pertanto, appare inaccettabile che ancora oggi non si abbia contezza e trasparenza assoluta circa bilanci, sistemi di accreditamento ed affidamento, nonché rendicontazioni, che invece dovrebbero risultare puntuali e circostanziati, giacché non è più accettabile che l'emergenza migranti prosegua senza alcun minimo controllo da parte dello Stato;

occorre prendere coscienza che a livello nazionale, ad oggi, si percepisce l'assenza di una regia unitaria in grado di gestire e coordinare gli interventi e le politiche per i migranti, ma anche e soprattutto indirizzare le strategie di sistema che si intende intraprendere con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, conformemente alle disposizioni comunitarie;

si rende necessario determinare un'accurata pianificazione delle azioni rivolta alla realizzazione di un sistema chiaro entro cui operino le strutture dedicate a dare ospitalità ai migranti, attraverso, prioritariamente, la definizione degli *standard* strutturali e gestionali,

occorre operare un'analisi della situazione attuale delle strutture su tutto il territorio nazionale al fine di rilevarne le caratteristiche, le differenze, valorizzarne le buone prassi, denunciarne le inadeguatezze, al fine di giungere ad una definizione puntuale di criteri che siano omogenei e validi su tutto il territorio nazionale, favorendo l'effettiva tutela di tutti i migranti che si trovino temporaneamente al di fuori del loro Paese di origine;

risulta quindi necessario che sia, in primo luogo, effettuato e aggiornato periodicamente un censimento delle strutture mediante un'anagrafe ragionata, per la costruzione di una vera e propria "banca dati", corredata da informazioni dettagliate sia in merito alla tipologia delle strutture e dei servizi svolti sia sulle caratteristiche e gli aspetti specifici di ciascuna comunità;

sconcerta, infine, il mancato controllo sulla gestione dei fondi pubblici erogati per l'accoglienza dei migranti nelle strutture loro dedicate, ed è necessario che siano operate le opportune verifiche sull'effettivo loro impiego da parte delle comunità e del conforme stanziamento da parte delle amministrazioni locali, tramite l'adozione di criteri di spesa certi e verificabili anche attraverso l'obbligo di rendicontazione per le strutture,

si chiede di sapere quali interventi, di estrema urgenza, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di attivare concretamente e fattivamente sistemi di controllo e protocolli operativi, atti a rendere trasparenti

tanto le caratteristiche funzionali che gli assetti economici organizzativi e sanitari delle strutture di assistenza migranti presenti sul territorio nazionale.

(3-03506)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nella vasta area dei Nebrodi, in provincia di Messina, si è giunti alla terza tappa del cammino dello Stato contro la ricca, potente, collusiva e violenta "mafia dei terreni" che non può essere ridotta alla più tradizionale "mafia dei pascoli", definizione che oggi non rappresenta più l'evoluzione di Cosa nostra in questo settore;

come si apprende da diverse notizie di stampa, la prima tappa è stata la concreta estromissione di molte aziende agricole e di allevamento guidate da mafiosi dalla possibilità di accedere ad enormi risorse pubbliche e dell'Unione europea nella gestione in affitto dei terreni demaniali, a seguito dell'applicazione del "protocollo di legalità", promosso dal presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, e dal presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, dagli assessori dell'agricoltura e ambiente, dal presidente dell'Ente di sviluppo agricolo e dai Comuni che gravitano nell'area dei Nebrodi e dal Comune di Troina (Enna), prima esteso alla Prefettura di Messina e poi, visti i risultati, alle Prefetture di tutta la Sicilia;

la seconda tappa è stata realizzata grazie alle operazioni di Polizia di Stato, della Guardia di finanza e delle Procure di Patti e di Messina che hanno evidenziato e bloccato diversi titolari di contratti di affitto di terreni demaniali rilevatisi connessi a realtà mafiose di Tortorici, con a capo la famiglia dei Bontempo che, sotto la denominazione "nuova famiglia di Tortorici", sta puntando alla riunificazione e al rilancio delle storiche famiglie dei Galati Rando, dei Bontempo Scavo e dei Batanesi;

la terza tappa è rappresentata dall'indagine che ha portato ad una brillante operazione dai Carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra, dal comando provinciale di Messina e dal Ros di Catania, che ha consentito l'emissione di 9 provvedimenti di fermo urgenti da parte della Procura antimafia di Catania, guidata dal dottor Zuccaro: sono diversi i reati contestati, tra cui associazione mafiosa ed estorsione;

grazie ad un'attenta attività di indagine, gli inquirenti, nelle ultime settimane, hanno registrato un aumento di aggressioni ed intimidazioni verso agricoltori ed allevatori onesti dell'area compresa tra Bronte, San Fratello e Cesarò. Tra i fermati ci sono *boss* di spicco della comunità locale, come i reggenti delle due famiglie mafiose Giovanni Pruiti, fratello dell'ergastolano Salvatore, *boss* di Cesarò, e Salvo Catania, capomafia di Bronte, collegati

sia con la Cosa nostra tortoriciana, sia con la Cosa nostra catanese dei Santapaola-Ercolano;

riguardo alla presenza sul territorio dei Pruiti e degli altri *boss* delle principali famiglie mafiose locali, si era sviluppata la classica "azione negazionista", tanto che in diverse manifestazioni pubbliche, soprattutto dopo il gravissimo attentato subito da Giuseppe Antoci e dalla sua scorta, l'interrogante ha dovuto ricordare ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali i nomi dei *boss*, oggi colpiti dalle misure, la loro rilevanza e pericolosità mafiosa e sociale;

Giovanni Pruiti, noto *boss* di Cesarò, originario di Bronte (Catania), dopo l'arresto del fratello Giuseppe, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Bruno San Filippo Pulici nel 2002, si è messo a capo della famiglia, guidando un intero *clan* nel lucroso *business* dei terreni in affitto dell'azienda silvo-pastorale di Troina, con ingenti guadagni, tali da superare quelli del traffico di droga. Per ben 15 anni Gianni Pruiti è stato il tramite tra i tortoriciani ed i catanesi, garantendo gli equilibri di un territorio posto al confine tra le province di Messina, Enna e Catania. Legato da rapporti di sangue con i tortoriciani perché sposato con Clelia Bontempo, sorella di Sebastiano detto "u biondino" e nipote di Gino Bontempo, attuale capo *clan* della nuova famiglia tortoriciana, è il fidatissimo uomo dei catanesi per aver prestato per lungo tempo il domicilio al pericoloso *boss* Turi Catania, che ha scontato i domiciliari proprio a Cesarò. A Giovanni Pruiti facevano riferimento anche i *boss* di San Fratello (Messina), di Alcara (Catania), di Militello (Catania), di Sant'Agata di Militello (Messina), di Caronia (Messina) ed Acquedolci (Messina), per il controllo dei furti di bestiame e per l'equa spartizione di estorsioni ed appalti nel territorio. Il *boss* nella sua attività criminale mafiosa si faceva aiutare dal fidatissimo Carmelo Triscari Giacucco, originario di Cesarò, fratello di Angiolella, moglie del già citato ergastolano Giuseppe Pruiti. L'attività veniva gestita in famiglia, rispettando veri equilibri mafiosi e con un'imposizione concreta sul territorio, determinata da atti violenti nei confronti di allevatori ed agricoltori onesti ed indifesi. La famiglia Pruiti ha un elevato spessore criminale e gli affari ruotano intorno all'accaparramento dei terreni agricoli in affitto, degli allevamenti e al controllo del settore della commercializzazione della carne. La famiglia composta da Giovanni Pruiti, dalla moglie Clelia Bontempo, dalla congnata Angiolella Triscari Giacucco, dal fratello di quest'ultima Carmelo e da altri consanguinei, unitamente alle società denominate "Tellus" e "Martina", detiene circa 1.000 ettari di terreni nella zona silvo-pastorale di Troina, per incassi negli ultimi 5 anni di ben circa 6 milioni di euro: terreni revocati a seguito del "protocollo Antoci". I Pruiti hanno tentato, perdendolo, il ricorso al Tar contro le interdittive antimafia, con il medesimo esito negativo in appello al Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) siciliano. A seguito di questa pesante ed inedita sconfitta, hanno provato ad aggirare il "protocollo Antoci" minacciando privati cittadini, allevatori e contadini per costringerli a cedere i terreni di loro proprietà e così riuscire nuovamente ad entrare in possesso dei contributi per l'agricoltura stanziati dall'Unione europea, senza bisogno di produrre la certificazione antimafia che, da circa un anno, il parco dei Nebrodi ha deciso di

richiedere a chi stipula contratti di affitto di terreni pubblici con le amministrazioni locali. Numerose famiglie mafiose, soprattutto quelle affiliate con i *clan* catanesi Ercolano-Santapaola, non volevano minimamente rinunciare ad un flusso di denaro così importante e per questo, negli ultimi mesi, avevano messo in atto una strategia di intimidazioni e violenze nei confronti di agricoltori e allevatori onesti che vivono nei paesi del parco;

l'azione delle forze di polizia, per ultimo la richiamata indagine, e le misure cautelari richieste dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania costituiscono pertanto un altro risultato di rilievo verso quel cammino che nei Nebrodi si caratterizza anche per un intenso lavoro di promozione concreta del rapporto di legalità e sviluppo, che sta liberando finalmente il territorio dai vincoli mafiosi, a vantaggio di una crescita dei prodotti e della sana e produttiva economia locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un adeguamento della legislazione che interessa tutti i reati collegati alle truffe e alla gestione di risorse pubbliche locali, nazionali e comunitarie in modo da rendere più rigorosa e severa l'azione repressiva dello Stato;

se intenda promuovere, insieme ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un piano di sviluppo integrato, di concerto con il parco dei Nebrodi, mirato a evidenziare il lato positivo e costruttivo dell'attività antimafia a sostegno dei giovani e della popolazione locale;

se intenda avviare un'azione di monitoraggio tra i vari enti pubblici che gestiscono gli affitti dei terreni e le erogazioni pubbliche in Sicilia e su tutto il territorio nazionale.

(4-07008)

DONNO, GIARRUSSO, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, PUGLIA, NUGNES, MORRA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali* - Premesso che:

con un articolo del 14 febbraio 2017 intitolato «Case popolari senz'acqua, l'ira dei cittadini. Aqp: "800 le utenze in debito"», "Lecce prima" rendeva noto che "interruzioni della fornitura di acqua sono in corso a Lecce, a Racale, a Gallipoli, a Galatone, a Copertino e in molti altri comuni salentini. E questa mattina, davanti alla sede leccese della Regione Puglia, una rappresentanza di inquilini, di amministratori e di sindacalisti ha effettuato un presidio per sollecitare l'esecutivo di Michele Emiliano a trovare una soluzione definitiva, ponendo fine a quella vera e propria gogna che colpisce anche coloro che pagano puntualmente o quasi";

veniva altresì precisato che "Acquedotto Pugliese, con un comunicato, ha spiegato le proprie ragioni, ricordando che il servizio non si fonda sul-

la fiscalità generale ma si alimenta con il corretto pagamento delle fatture: l'azienda vanta un credito di 8 milioni e mezzo di euro riconducibile a circa 800 utenze in tutta la provincia di Lecce";

all'uopo, l'ordinanza n. 135 del Comune di Lecce del 31 gennaio 2017 ed avente la durata di 6 giorni (dal 31 gennaio al 5 febbraio) non ha ottenuto gli effetti risolutivi sperati. Nello specifico, l'atto, recante ad oggetto "Riattivazione fornitura acqua condomini, di proprietà di Arca sud salento e siti a Lecce in via Siracusa 17,18, e 19, Piazzale Milano 6, 7, 8, 9 e 10, Piazzale Padre Pio 1 e 2, Via Novara 7, 8 e 9", ordinava limitatamente al lasso di tempo indicato all'Acquedotto di Puglia di riattivare con effetto immediato la fornitura idrica nei condomini "affinché i singoli inquilini e/o in sua sostituzione l'Arca Sud Salento, secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge Regionale n. 10/2014, possano adoperarsi presso l'AQP per trovare soluzioni idonee per sanare la morosità maturata nei confronti dello stesso per il consumo idrico";

i suddetti immobili sono abitati da famiglie con bambini, anziani, ammalati e portatori di *handicap*;

considerato che:

in data 28 gennaio 2015, presso la sede dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare, ArcaSud Salento (già Istituto autonomo case popolari della Provincia di Lecce), si teneva una riunione convocata dal direttore generale avvocato Sandra Zappatore, alla presenza degli altri dirigenti dell'ente, la dirigenza di AQP Lecce e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali SUNIA (Sindacato nazionale unitario inquilini ed assegnatari) della CGIL, SICeT (Sindacato inquilini casa e territorio) della CISL, UNIAT (Unione nazionale inquilini ambiente e territorio) della UIL. Nel corso dell'incontro venivano affrontate le problematiche relative all'installazione dei contatori e centrali idriche per scala, strumenti idonei, unitamente ai contatori "intelligenti" per evitare la chiusura del servizio idrico essenziale nelle palazzine popolari, soprattutto nei fabbricati multipiano ove dalla chiusura dell'unico contatore vengono privati numerosi nuclei familiari della fornitura idrica, con conseguenti problemi igienico-sanitari e, talvolta, di ordine pubblico;

come diffuso in data 5 febbraio 2015 dai canali istituzionali di ArcaSud Salento "gli stabili degli ex IACP sono serviti da Acquedotto Pugliese, l'unico soggetto a poter chiudere la fornitura, intervenendo con i fontanieri sui contatori";

considerato, inoltre, che:

come appreso dalla recente cronaca locale ("trnews" del 9 febbraio), da mesi, in un alloggio sito a Casarano, un'intera famiglia vive senza riscaldamento, senza acqua e senza un'adeguata assistenza, in particolare, per una componente del nucleo familiare, una bambina di soli 6 anni, affetta da una grave patologia;

nello specifico, la testata specificava che "da circa 6 mesi, Lucia con suo marito e le due figlie si sono trasferiti in questo appartamento, incon-

trando sin da subito alcune problematiche. in primis il distacco dell'acqua, a causa di altri condomini morosi, per non parlare dell'assenza del riscaldamento e dell'umidità nelle diverse stanze. Ma oltre a questi punti interrogativi che necessitano di interventi ad hoc, c'è quello urgente per poter lavare C.. Lei ha bisogno di una doccia adeguata, non di una vasca. Mamma Lucia ha già fatto richiesta ad ArcaSud, ma i tempi di attesa sembrano lunghi, ma per C. il tempo è prezioso";

in assenza di un doveroso intervento da parte delle istituzioni locali nonché degli enti preposti, nelle more, si è attivata una vera e propria catena di solidarietà. Un operaio di Lecce, infatti, ha offerto alla famiglia una doccia, provvedendo personalmente alla montatura nei giorni successivi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, dei fatti esposti e se, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, non reputino fondamentale che si ponga rimedio immediato all'incresciosa situazione che si è venuta a creare mediante la sollecitazione dell'urgente ripristino della fornitura del servizio idrico negli alloggi;

se non reputino che sia necessario verificare l'avvenuta installazione, presso le palazzine popolari, dei contatori, delle centrali idriche per scala, nonché dei contatori "intelligenti" al fine di evitare la chiusura del servizio idrico essenziale;

se non ritengano che la privazione protratta nel tempo del servizio idrico comporti gravi rischi per i soggetti coinvolti sotto il profilo sanitario, igienico ed assistenziale;

se non ritengano fondamentale accelerare la predisposizione, nelle opportune sedi, di ogni utile misura volta a garantire un adeguato sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, nonché ad ogni soggetto bisognoso assistenza, con particolare attenzione ai bambini, anziani, ammalati, affetti da gravi patologie e portatori di *handicap* coinvolti.

(4-07009)

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, ORELLANA, PANIZZA - *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:

a seguito dell'inchiesta giornalistica di una testata nazionale ("Il Mattino"), l'opinione pubblica è stata informata che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha subito una *cyber* intrusione per 16 mesi, ovvero dalla primavera 2014 all'estate 2015;

oltre al Ministero, sono state coinvolte anche la rappresentanza italiana all'Unione europea e il dicastero della difesa;

in particolare, gli *hacker* hanno ricercato *file* riguardanti gli impegni internazionali dell'Italia sulle politiche di integrazione europea, con la stra-

tegia offensiva di sottrazione di documenti militari, accordi ambientali, rapporti con gli Usa e con altri Paesi;

per contrastare gli attacchi, il Ministero degli affari esteri si è avvalso della consulenza dei tecnici russi della "Kaspersky";

gli stessi consulenti nel settembre 2013 avevano consegnato al Ministero un *report* di 35 pagine indicando che ad attaccare i *server* della Farnesina sarebbe stato un *team* di *hacker* cinesi;

tesi contrastanti, tuttavia, attribuirebbero l'origine dell'incursione informatica ad una catena di influenze facente capo alla Russia;

tenuto conto che:

la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti per intercettazione illecita di comunicazioni informatiche, accesso abusivo a sistema informatico aggravato e spionaggio politico e militare;

nonostante le autorità governative nazionali abbiano assicurato che nessun documento sensibile sarebbe stato trafugato, rimane impossibile accertare quali e quanti *dossier* gli *hacker* abbiano sottratto;

le società che operano nel settore *cyber* sono molto legate, direttamente o meno, all'*intelligence* nazionale, ragione per cui affidarsi a compagnie straniere per la sicurezza dei propri dati e comunicazioni significa mettere a rischio la vulnerabilità dei informazioni;

considerato che:

il primo firmatario del presente atto, in qualità anche di componente della 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, ha più volte posto l'accento sulla necessità di intensificare e velocizzare azioni concrete per l'inviolabilità delle piattaforme informatiche del Paese;

le valutazioni sulle modalità tecniche di protezione e accesso ai sistemi delle banche dati nei Ministeri non può non prescindere da valutazioni politiche e di sicurezza interna; in particolare, si ritiene opinabile la scelta di lasciare a società straniere la gestione di sistemi informatici legati direttamente alla sicurezza, alla politica e agli interessi nazionali;

inoltre, l'affidamento a società straniere della sicurezza informatica della Farnesina, e quindi della rete delle rappresentanze italiane all'estero, è oggettivamente un affare sensibile e non vanno sottovalutati i rischi connessi;

da alcuni anni, studi italiani ed internazionali in materia di *cyber crime*, *cyber espionage* e *information warfare* sottolineano con forza la crescente gravità della situazione e l'urgenza di agire in modo deciso, al di là dei facili proclami e di azioni propagandistiche,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo, in merito ai gravi fatti riportati, e quali siano state le azioni messe in atto nell'immediato;

quali provvedimenti di propria competenza ritengano opportuno adottare al fine di prevenire nuove vulnerabilità del sistema informatico ministeriale;

quali siano i criteri e le motivazioni che hanno portato il Governo italiano ad affidare ad una società russa la difesa strategica di infrastrutture informatiche sensibili come quelle di Ministeri coinvolti;

se, infine, sia stata valutata l'opportunità di assegnare ad imprese nazionali l'apparato di difesa cibernetica.

(4-07010)

GIARRUSSO, CATALFO, BERTOROTTA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, PUGLIA, DONNO, MORONESE, PAGLINI - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il piano urbanistico attuativo (PUA) Catania sud nasce quale proseguimento del patto territoriale Catania sud promosso dal Comune nel 1996 e successivamente approvato, con delibera n. 30 del 16 settembre 1999, dal Consiglio comunale di Catania durante l'amministrazione del sindaco Enzo Bianco, con il fine di valorizzare una vasta area rurale in accordo con un patto territoriale approvato dalla Commissione europea, i cui primi interventi hanno interessato la zona del centro storico ed in particolar modo il litorale della "Plaja", realizzando da principio 3 strutture ricettive e un "palazzo del ghiaccio". Nella delibera, si richiedeva, altresì, la ripermimetrazione dell'oasi del Simeto, decretata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, Bartolo Pellegrino, in data 13 marzo 2002, prima delle sue vicissitudini giudiziarie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 24 maggio 2002;

successivamente, alla fine del 2002, veniva predisposta dall'allora amministrazione Umberto Scapagnini (ove figurava in qualità di vice sindaco Raffaele Lombardo) la variante al piano regolatore regionale per il PUA di Catania, in attuazione di quanto ai sensi del patto territoriale per l'occupazione Catania sud, ed approvata dalla Regione il 7 giugno 2005;

si apprende da notizie di stampa pubblicate su "livesicilia" in data 11 ottobre 2014 che ad aggiudicarsi la realizzazione del PUA è stata la società Stella Polare, peraltro l'unica a presentarsi; tuttavia, il progetto proposto eccedeva la cubatura di cementificazione prevista, rendendo necessaria la presentazione di un nuovo progetto; eventualità che veniva aggirata nell'aprile 2013 (in piena campagna elettorale), grazie ad un ultimo atto del Consiglio comunale uscente, giustificato con l'esigenza dell'ENAV SpA di apporre una serie di modifiche stante la vicinanza con l'aeroporto "Fontanarossa", che decretava l'accorpamento di una serie di comparti, privilegiando, in questo modo, la proposta cementificatrice di Stella Polare;

dall'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania dal comitato "NoPUA" si evince che il 26 novembre 2013, la nuova ammini-

strazione Bianco, presentando con un *maxi* emendamento in consiglio le controdeduzioni alle opposizioni di Legambiente e comitato "NoPUA" approvava definitivamente il PUA ed il progetto Stella Polare, che nello specifico prevedeva: un'area espositiva, un acquario, un centro congressuale da 11.860 metri quadrati, un centro commerciale, un centro *fitness*, un polo dedicato all'intrattenimento con pista *go-kart*, *laser game* e *bowling*, punti di ristoro, un cinema multisala da oltre 2.000 posti, un'intera area riservata a strutture ricettive nonché strade, parcheggi multipiano e altro;

contro tale cementificazione massiccia si è espresso anche il consiglio regionale urbanistica (CRU) con voto n. 199 nell'adunanza del 10 settembre 2014, presentando un parere che il Consiglio comunale, espressamente ed eccezionalmente riunito in data 10 dicembre 2014, tendeva a smorzare, in particolare affievolendo le prescrizioni attinenti al valore altamente speculativo del piano presentato, respingendo eventuali ed ulteriori modifiche e, ancora più nello specifico, blindando, di fatto, il "comparto U", in cui ricadono gran parte dei terreni di proprietà di Mario Ciancio, noto imprenditore siciliano, nonché proprietario di una cospicua parte dei terreni ove è prevista la realizzazione del PUA, sempre più prossima grazie anche alla recente approvazione del decreto di variazione del piano regolatore generale da parte del dirigente generale della Regione, Salvatore Giglione, nell'aprile 2015;

considerato che, per quanto risulta:

a parere degli interroganti, i fatti delineano il contesto entro il quale si sono verificati avvenimenti che ruotano intorno alle dinamiche del PUA;

si apprende da notizie riportate dal quotidiano "Meridionews" del 12 novembre 2015 di un'intercettazione emersa durante l'udienza preliminare a carico di Mario Ciancio, nella quale si discuteva di un centro polifunzionale da realizzarsi presso la "Plaja" di Catania: la telefonata intercettata tra l'imprenditore Mario Ciancio e l'attuale sindaco di Catania, Enzo Bianco risalirebbe al 18 aprile 2013, ossia il giorno immediatamente successivo al Consiglio comunale nel quale venivano adottate nuove misure relative al PUA; in particolare, il sindaco rassicurava il suo interlocutore sul buon andamento dell'evento del giorno addietro. Il sistematico interesse di Mario Ciancio per le sorti dei terreni di sua proprietà trova riscontro anche nella sentenza di condanna depositata recentemente a carico dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo;

nella sentenza, infatti, si fa riferimento ad una serie di varianti urbanistiche riferibili a terreni riconducibili all'imprenditore Mario Ciancio, tendenzialmente a destinazione agricola o a scarsa edificabilità che, grazie a dette varianti, beneficiavano di un aumento più che considerevole del proprio valore;

in particolare, sempre dall'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania dal comitato "NoPUA" in data 11 ottobre 2014 si evince che nella sentenza si legge chiaramente come vi fosse un "modus operandi ampiamente collaudato", mediante il quale Lombardo "suggeriva" l'acquisto

all'imprenditore Mario Ciancio, oltre che a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso, "di aree a destinazione agricola di rilevante estensione, della successiva presentazione di progetti per la realizzazione di parchi commerciali e di zone residenziali e della contestuale approvazione delle necessarie varianti urbanistiche, con il conseguente, esponenziale incremento del valore di mercato dei terreni acquistati". Riscontrandosi, quindi, un costante "interessamento del Lombardo alle vicende imprenditoriali del Ciancio", riproponendo il modello operativo anche per le "strutture polifunzionali nella zona della Playa ad opera della società Stella Polare s.r.l. riconducibile all'imprenditore Bissoli (con la compartecipazione di Mariano Incarbone), progettazione per la quale era stato predisposto ed approvato nel 2002, quando l'imputato (Raffaele Lombardo) svolgeva le funzioni di vice-sindaco (*rectius* di co-sindaco, come dallo stesso affermato) del Comune di Catania, il relativo Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) con le connesse varianti urbanistiche, progettazione infine da realizzarsi ancora una volta su terreni del Ciancio che originariamente avevano tutt'altra destinazione urbanistica. Per di più, nei cantieri avviati dal Ciancio, egli stesso si impegnava nei confronti del Lombardo affinché lavorassero imprenditori vicini a Cosa Nostra quali Basilotta ed Incarbone";

a rafforzare ulteriormente il sospetto del coinvolgimento della criminalità organizzata nella realizzazione del PUA sarebbe anche il pentito Santo Lo Causa, il quale, nell'ambito del processo "Iblis" che lo vede coinvolto, avrebbe più volte ribadito l'interessamento della criminalità organizzata ad investire una notevole somma di denaro per l'edificazione di diverse strutture ricettive per mezzo di un imprenditore del Nord, facendo chiaro riferimento alla società Stella Polare, istituita nel 2005 con un capitale sociale di poco più di 10.000 euro, annoverava al momento della registrazione quali soci il veronese Renzo Bissoli e i catanesi Salvatore Modica e Francesco Strano, personaggi ampiamente noti alle forze dell'ordine;

da fonti di stampa dell'11 novembre 2015 ("Meridonews") si apprende che Salvatore Modica sarebbe il cognato di Giovanni Parisi, già considerato dagli investigatori un esponente del *clan* mafioso dei Laudani; Francesco Strano figurerebbe invece in diverse società, tra cui "Futura Costruzioni Srl", costituita dalla moglie di Francesco Guardo (detto "Franco u longu") e madre di Michele Guardo (entrambi ritenuti affiliati alla Cosa nostra catanese e arrestati l'ultima volta nel 2014 nel *blitz* antimafia "Caronte"); infine, l'unico socio non siciliano, ma comunque da anni residente nel catanese, Renzo Bissoli, ha riportato già una condanna in primo grado a 7 anni per bancarotta fraudolenta, nonché come ricostruito dalla sentenza di condanna in primo grado per concorso esterno mafioso dell'ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, per via della frequentazione con Mariano Incarbone, imprenditore autonomista già condannato in appello a 5 anni per associazione mafiosa;

nonostante l'estromissione dei catanesi nel 2008 dall'assetto societario, con la cessione delle quote in capo al solo Bissoli, rimangono tuttora, a parere degli interroganti, ragionevoli dubbi circa la trasparenza della società

Stella Polare, in particolare per quanto attiene al reperimento dei capitali da impiegare per la realizzazione delle strutture, ad ora genericamente indicati come provenienti da fondi esteri;

peraltro occorre, a parere degli interroganti, sottolineare come il progetto della società Stella Polare, oltre a prevedere la realizzazione di strutture incompatibili tra loro, si caratterizzerebbe per un devastante impatto ambientale, in una zona unica dal punto di vista paesaggistico, della flora e della fauna, fondamentale per l'ecosistema, come già denunciato da Legambiente. In aggiunta, l'area interessata dal progetto sorgerebbe in una zona già tutelata in quanto preoasi del Simeto, per la quale è stato aggirato il vincolo grazie ad una discussa ripermetrazione ad opera dell'assessore regionale Pellegrino nel 2002;

quest'ultimo non sarebbe l'unico abuso: sono stati difatti presentati diversi esposti, non solo per i fatti relativi al ruolo dell'imprenditore Mario Ciancio, ma anche e soprattutto per il presunto illecito che si sarebbe consumato presso il Consiglio comunale del dicembre 2014, con il quale, attraverso un dubbio colpo di mano, sarebbero state disattese le prescrizioni indicate dal consiglio regionale urbanistica;

infine, ferma restando l'inosservanza dei vincoli previsti per la presenza di edifici di interesse storico, mancherebbero anche lo studio geologico come quello agricolo-forestale aggiornato in una zona considerata a rischio esondazione, sismico, nonché di liquefazione delle sabbie;

considerato inoltre che, a quanto risulta:

dalle ultime vicissitudini giudiziarie emerge una nuova richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imprenditore Ciancio; come riportato dal quotidiano "Meridionews" dell'8 febbraio 2017, i magistrati della Procura di Catania accusano l'editore di aver favorito, pur non essendone ritualmente un affiliato, la famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano. Questione di rilevanza durante la requisitoria è, ancora una volta, il PUA. Il pubblico ministero Fanara, secondo il quotidiano, ha spiegato come "del PUA si decideva non al comune ma negli uffici di Ciancio";

il tutto per la realizzazione di un piano apparentemente nato per valorizzare la zona della "Plaja" di Catania, ma che invece rischia sempre più di trasformarsi nell'ennesima opera di speculazione edilizia su cui grava l'ombra della criminalità organizzata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano attivarsi, affinché venga inviata una commissione di accesso per appurare innanzitutto la correttezza di tutte le procedure amministrative seguite nel macchinoso *iter* che ha contraddistinto l'approvazione definitiva del PUA, nonché per verificare l'esistenza di infiltrazioni o il diretto coinvolgimento a vari livelli della criminalità organizzata nell'ambito del PUA Catania sud.

(4-07011)

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da circa 2 anni, a seguito dell'introduzione della nuova metrica di lavoro nelle aziende FCA, sono state avviate, per i lavoratori e le lavoratrici delle catene di montaggio, le pause collettive di 10 minuti; questo significa che, su un turno di 7 ore e mezzo, sono previste 3 pause di 10 minuti, mentre prima le pause erano 2, a scorrimento, di 20 minuti;

l'incremento della velocità delle linee ha frazionato maggiormente i tempi e aumentato la ripetitività delle mansioni: il risultato è il costante aumento delle patologie muscolo-scheletriche che, secondo Eurostat, rappresentano il 55 per cento di tutte le malattie professionali riconosciute in Europa;

il caso dell'operaio della Sevel di Atesa (Chieti), azienda del gruppo FCA, costretto a non abbandonare la catena di montaggio per recarsi ai servizi, e alle note conseguenze di questo divieto, rientra in questo schema di organizzazione del lavoro, che genera un peggioramento della salute psico-fisica dei lavoratori nonché conseguenze lesive della dignità della persona e del lavoratore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover avviare un'indagine ministeriale, per verificare se i tempi di lavoro imposti alla Sevel non rientrino negli *standard* qualitativi della normativa in materia di salute e sicurezza;

se non ritenga che l'organizzazione del lavoro nell'impresa debba tutelare la dignità dei lavoratori;

se non ritenga che la normativa in materia di lavoro debba ispirarsi alla difesa di questi principi.

(4-07012)

BUCCARELLA, CASTALDI, SERRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, SCIBONA, PAGLINI, DONNO, PUGLIA, SANTANGELO, LUCIDI, AIROLA, MORRA, COTTI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

con decreto rettoriale n. 165/2007 veniva bandito dall'università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, facoltà di Architettura, un concorso per due ricercatori universitari in Urbanistica;

il concorso, a parere degli interroganti specchio della "triste burletta dei concorsi locali", è stato annullato con sentenza del TAR di Pescara, per illegittima composizione della commissione, dispositivo confermato dal Consiglio di Stato;

per espletare nuovamente il concorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'università avevano nominato ben 6 commissioni, in quanto ogni volta si dimetteva un commissario; solo la sesta era riuscita a rinnovare gli atti concorsuali;

risulta agli interroganti che i vincitori del rinnovato concorso, A. A. C. e M. D. V., sarebbero stati molto vicini ad un parlamentare del Partito Democratico;

considerato che:

il bando di concorso, all'art. 5, prevedeva che le pubblicazioni andassero inviate presso la sede indicata nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti da quello successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, pena la non valutabilità;

la commissione giudicatrice (di cui al decreto rettoriale n. 721/2008) era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 25 luglio 2008; le pubblicazioni andavano inviate, nella sede ivi prevista, dal 26 luglio al 25 agosto 2008;

il vincitore del concorso A. A. C. inviava le sue pubblicazioni il 26 gennaio 2008, 6 mesi prima dell'apertura dei termini, e prima che si conoscesse il luogo dove inviare tali titoli. Tali pubblicazioni non sarebbero state protocollate dall'università. La commissione, in violazione del bando, aveva considerato valide tali pubblicazioni;

la commissione non concludeva i lavori entro i 6 mesi dal suo insediamento;

il rettore, con suo decreto n. 53/2012, aveva concesso alla commissione una proroga di 4 mesi, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, cui aggiungeva 21 giorni di fermo concorso per motivi giudiziari, obbligandola a concluderli, perentoriamente, entro e non oltre il 17 aprile 2013. La commissione, in violazione di tale obbligo, li concludeva il 19 aprile 2013;

la prova di lingua straniera del vincitore M. D. V., consistente nella lettura e traduzione di un elaborato dal francese all'italiano, si era svolta su un testo fornito dall'altro vincitore del concorso, A. A. C., come quest'ultimo ha dichiarato dinanzi a pubblico ufficiale,

si chiede di sapere:

se le pubblicazioni inviate da C., 6 mesi prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della commissione, addirittura prima che si conoscesse il luogo dove inviarle, avrebbero o meno potuto essere valutate dalla commissione, e su quale registro di protocollo dell'università siano state acquisite;

con quale atto la commissione giudicatrice sia stata autorizzata a concludere i lavori oltre la data perentoria del 17 aprile 2013, considerato che avrebbero dovuto concluderli entro e non oltre tale data, e se i lavori successivi siano legittimi e validi;

se la scelta della commissione di utilizzare il testo fornito da A. A. C. per l'esame di M. D. V. sia conforme alla vigente normativa e se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per sanare, a parere degli interroganti, la palese violazione della *par condicio* tra i candidati nonché dei principi contenuti nell'art. 97 della Costituzione.

(4-07013)

DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento* - Premesso che:

le dinamiche operative e funzionali che attualmente condizionano la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) risultano essere da ormai 3 anni oggetto di approfondimento, denuncia e istanze di chiarimento, tanto in sede parlamentare, quanto nell'ambito dell'associazionismo familiare, in ragione delle evidenti e deprecabili compromissioni del regolamento interno della Commissione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007) e del corretto svolgimento del procedimento di adozione internazionale che le suddette dinamiche stanno inevitabilmente comportando;

nella seduta dello scorso 8 febbraio 2017, la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati ha presentato il documento conclusivo della "Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido", che ha confermato le anomalie nel funzionamento della CAI e avanzato delle proposte relative a possibili riforme della legge, che regola le adozioni internazionali;

appare notorio, così come evidenziato in molteplici atti di sindacato ispettivo anche dall'interrogante, quale sia lo stato di compromissione e svilimento dello scenario entro il quale sono attuate le procedure di adozione e soprattutto il *trend* che negli ultimi tempi sembra condizionare l'intero comparto delle adozioni internazionali, con un vistoso contenimento statistico del numero di domande ed ingressi;

stando ai dati relativi alle adozioni internazionali presentati dalla Cai a maggio 2016, con notevole ritardo, riguardanti il biennio 2014/2015, venivano indicati per il 2015 ingressi in Italia per 2.216 minori, quasi il 50 per cento in meno in circa 4 anni. Questo dato, tra le altre cose, non è stato accompagnato dalla tradizionale analisi degli anni precedenti, che esplicitava, sia le provenienze dei minori, sia la loro età e tante altre informazioni che rendevano lo strumento del rapporto statistico utile, sia agli addetti ai lavori, che alle famiglie;

al di là dei discutibili parametri di analisi statistica, ciò che emerge in maniera plateale va ricercato nella vistosa contrazione dell'accesso alla procedura adottiva, nonché del numero effettivo di adozioni che si sono realizzate nel corso degli ultimi anni, che corrispondono, nei fatti, a quelli del mandato, ormai scaduto, dell'attuale vicepresidente della Commissione;

proprio sulla figura del vicepresidente di Commissione, come è stato più volte segnalato dall'interrogante, si addensano la maggior parte delle ri-

mostranze e delle richieste di intervento istituzionale, segnatamente in ragione della mancata convocazione della CAI stessa, (convocata una sola volta nel giugno 2014), della scarsa operatività, e dell'assenza totale di riscontri in svariate e critiche circostanze, ai genitori in attesa di adottare e soprattutto dall'assenza di collegialità decisionale, considerando che la Commissione continua ad assumere decisioni, in aperta violazione del dettato normativo;

a ciò si aggiunge il fatto che lo stallo operativo della CAI ha comportato un deterioramento delle relazioni bilaterali con i Paesi di provenienza dei minori adottati ed il caso della Federazione Russa, che aveva chiesto una moratoria dell'adozione dei propri minori in Italia, a seguito della vicenda del decesso di un bambino adottivo russo, ne rappresenta la metafora più eloquente;

come evidenziato, in data 13 febbraio, è scaduto il mandato dell'attuale vicepresidente e di altri componenti della Commissione, e da ottobre 2016 risulta vacante il posto di direttore generale della Segreteria tecnica e l'assenza di direttive governative circa il "*post*" gestionale della CAI solleva ulteriori dubbi e preoccupazioni in capo, non solo agli addetti ai lavori, enti accreditati e associazioni, ma soprattutto in capo alle famiglie che al momento risultano, ulteriormente, prive di riferimenti, di informazioni e di indicazioni e ancora in attesa di ricevere i rimborsi previsti fermi al 2011;

tale scenario rischia di compromettere, in maniera ancora più evidente, la situazione di criticità che condiziona il comparto delle adozioni internazionali italiane, acuendo il senso di sfiducia e di smarrimento che caratterizza l'approccio dei genitori o aspiranti tali e che è stato particolarmente rafforzato dagli ultimi casi di cronaca, in particolare l'inchiesta aperta dalla procura di Torino, sulla presunta truffa dell'ente per le adozioni internazionali "Enzo B", che avrebbe preso incarichi, percependo significative somme di denaro, da un centinaio di famiglie, senza poi perfezionare la procedura adottiva e senza restituire e giustificare le somme non spese;

appare opportuno segnalare che in data 8 febbraio 2017 il Ministro *pro tempore* per i rapporti con il Parlamento ha inteso rispondere durante una seduta di *question time* in materia, nell'aula della Camera, evidenziando, a proposito delle deleghe in materia di gestione della CAI che "per l'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione per le adozioni internazionali, ricordo che la Commissione è presieduta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n.108, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Rientrano quindi nella disponibilità del Presidente del Consiglio dei ministri le valutazioni circa l'opportunità di delegare o meno tale funzione e la relativa tempistica. Il Presidente, nel pieno rispetto della legge, assumerà pertanto le relative determinazioni anche tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato dell'attuale vicepresidente della Commissione e di altri componenti della medesima",

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere, al fine di rettificare il *trend* operativo della CAI e dell'intero comparto illustrato in premessa, in ragione delle evidenti criticità, falle e problematiche annoverate;

quali decisioni si intendano intraprendere al fine di consentire una celere quanto fattiva riattivazione della CAI, in ossequio al vigente quadro normativo;

se si intenda valutare l'eventuale collocazione della CAI presso il Ministero degli affari esteri, al fine di garantire un coordinamento delle attività svolte dagli enti autorizzati all'estero, e la sussidiarietà delle adozioni di minori nei Paesi in cui l'Italia adotta;

se si intenda intervenire, anche sotto il profilo legislativo, al fine di individuare e promuovere strumenti volti a garantire il corretto funzionamento della Commissione stessa, attraverso la collegialità, come *conditio* indeclinabile dell'operato della CAI, al fine ultimo di tutelare, in tempi ragionevoli, l'interesse prioritario dei bambini, sia italiani che stranieri, di vivere e crescere in una famiglia.

(4-07014)

Mario MAURO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la continua e inarrestabile politica di riduzione delle risorse umane adottata dai vertici di Poste italiane in Sicilia sta provocando un insopportabile aggravamento della condizione economico-sociale di tanti cittadini e di numerose famiglie;

l'azienda impedisce l'ingresso di nuovo personale, nonostante la carenza di organico, causata dalla mancata sostituzione di circa 900 dipendenti che hanno lasciato il servizio negli ultimi 2 anni. Non si intravede alcuna possibilità di ricambio occupazionale e, nello stesso tempo, si mortificano le legittime aspettative degli operatori *part time* (secondo i dati forniti dalle organizzazioni di categoria risultano essere oltre 1.000 unità su 3.000 operatori allo sportello) che aspettano da tempo la conversione del loro rapporto di lavoro in *full time*;

da quanto si apprende, inoltre, nelle previsioni organizzative dell'azienda, entro il 2017, si effettuerà un ulteriore taglio di circa 800 posti di lavoro che rappresenterebbe un ulteriore elemento obiettivo di sottrazione alla Sicilia di servizi, strutture e risorse essenziali per garantire un servizio postale di qualità ed efficiente;

queste scelte aziendali comporteranno effetti devastanti, che incideranno sulle dinamiche economiche della Sicilia e peggioreranno la situazione di profonda crisi economica e sociale, a causa della drastica diminuzione di posti di lavoro, con ulteriori ripercussioni negative sui servizi postali, sempre più inefficienti e inadeguati, provocando gravi disagi alla collettività;

alla luce di quanto descritto, si delinea una cattiva politica aziendale operata da Poste italiane in Sicilia, con una progressiva e gravissima riduzione e impoverimento dei servizi postali, che stridono con le recenti affermazioni dell'amministratore delegato, che ha parlato di grandi successi conseguiti dall'azienda ultimamente, addirittura in grado di "rafforzare la propria missione sociale",

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare un tavolo con i vertici di Poste italiane per confrontarsi sul piano industriale previsto per la Sicilia e accertare così le ragioni che abbiamo indotto una delle più grandi aziende a partecipazione maggioritaria statale a realizzare politiche così restrittive sotto il profilo occupazionale in una regione già vessata da gravissime criticità socio-economiche;

quali iniziative di loro competenza intendano adottare, per scongiurare ulteriori tagli di risorse e personale al settore postale in Sicilia e prevedere altresì i necessari investimenti che permettano il rafforzamento delle strutture presenti sul territorio siciliano e il conseguente sblocco delle assunzioni.

(4-07015)

LIUZZI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il CETMA, Centro di ricerche europeo di tecnologie, design e materiali, con sede a Brindisi, svolge da oltre 20 anni attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico nel settore dei materiali avanzati (compositi, polimeri, materiali *bio-based* e da riciclo), dell'ICT (sviluppo di *software* specialistici per applicazioni innovative nell'ingegneria, nella produzione e nei servizi) e dello sviluppo di prodotto con attività esterna senza scopo di lucro e reinveste tutti gli utili in progetti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico;

il CETMA è un organismo di ricerca privato a maggioranza pubblica (50 per cento ENEA, 5 per cento Università del Salento e altri soci privati) "senza scopo di lucro", e quindi, in quanto tale, un ente *no profit* indipendente, il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza con particolare attenzione verso le piccole e medie imprese meridionali. È nato nel 1994 da un progetto dell'ENEA e negli ultimi 22 anni ha svolto attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Inoltre, il CETMA è un anello strategico dell'economia pugliese, che ha generato uno sviluppo economico tangibile sul territorio mediante il coinvolgimento in progetti di ricerca e sviluppo di un elevato numero di piccole e medie imprese;

inoltre, rappresenta una delle realtà imprenditoriali più grandi della provincia di Brindisi. Ad oggi, infatti, annovera nel suo organico quasi 100 persone, l'80 per cento delle quali in possesso di una laurea magistrale con

competenze multidisciplinari (ingegneria dei materiali, ingegneria informatica, disegno industriale). Si tratta di un aggregato di risorse umane particolarmente significativo se si tiene conto che dai dati del censimento industriale del 2011 si ricava che le dimensioni medie delle unità locali impegnate nella ricerca nel campo dell'ingegneria e delle scienze naturali sono di 2,8 addetti nel settore privato e di 39,6 nel settore pubblico. In termini di numero di addetti, il CETMA è fra i più grandi centri di ricerca privati in Italia non collegati ad una grande impresa, solamente 48 unità con più di 50 addetti su oltre 5.400 unità locali private;

considerato che:

oggi la CETMA versa in una situazione di estremo disagio finanziario a causa dei ritardi cronici del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca relativi in particolare alla verifica e liquidazione dei progetti di ricerca finanziati dal PON ricerca e competitività 2007-2013. Infatti i dati pubblicati dal portale "Open Coesione" confermano l'allarme su questi ritardi: al 31 agosto 2016 il totale dei pagamenti (1.176.485.552,57 euro) risulta essere meno della metà del totale dell'importo impegnato (2.832.786.959,74 euro). Il centro di ricerca è in attesa di incassare diversi milioni di euro a fronte dei 21 milioni di euro già spesi su 23 progetti di ricerca e formazione completati al 31 dicembre 2015; i ritardi sono giustificati dalle indagini giudiziarie in corso sulla regolarità dei procedimenti amministrativi precedenti al 2015, che hanno paralizzato l'operato delle autorità di gestione dei fondi europei destinati alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;

in aggiunta, i paurosi ritardi nell'espletamento delle procedure previste per il riconoscimento della natura giuridica di organismo di ricerca di diritto privato e il completamento delle pratiche burocratiche di alcuni progetti di ricerca hanno fatto in modo che i decreti di approvazione e avvio dei progetti, in alcuni casi, siano arrivati dopo molti mesi dopo il fallimento e la chiusura delle aziende di ricerca. Nel caso specifico del CETMA di Brindisi i controlli sulla persistenza dei requisiti previsti per gli organismi di ricerca sono stati avviati a novembre del 2015 e a gennaio 2017 risultano non ancora conclusi. Su altri organismi di ricerca pare che le verifiche stiano per avviarsi solo nel 2017, dopo ben 10 anni dall'avvio del programma PON. La questione drammatica è che molte erogazioni finanziarie sono completamente bloccate poiché si sostiene che tali verifiche siano dirimenti ai fini delle liquidazioni;

oltre ai danni per la finanza pubblica nazionale, e soprattutto per il Mezzogiorno, con il probabile rischio di disimpegno automatico da parte della UE delle risorse non certificate entro il 31 marzo 2017, si stanno causando perdite insostenibili per i soggetti beneficiari, i quali hanno ovviamente già sostenuto le spese relative entro dicembre 2015. In questo scenario le vittime principali sono proprio gli organismi di ricerca, cioè quelle strutture che a parole si dice di voler incentivare per cercare un ponte diretto tra la ricerca e il mondo delle imprese. Tali enti non godono di finanziamenti pubblici, né hanno alle spalle grandi aziende private. Questi ritardi obbligano gli organismi di ricerca a statuto privato ad un'elevata esposizione fi-

nanziaria nei confronti delle banche per continuare a co-investire nelle attività di ricerca e corrispondere ai propri dipendenti le competenze stipendiali dovute. Questa situazione non è più sostenibile. Molti sono sull'orlo del fallimento o già in liquidazione, come Veneto Nanotech e Laserinn in Puglia. Nell'ultimo anno il CETMA è stato costretto a dilazionare i pagamenti o, come accaduto negli ultimi mesi, a non poter corrispondere le competenze stipendiali ai propri dipendenti, generando così una situazione di estremo disagio finanziario ai lavoratori e ai rispettivi nuclei familiari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

quali iniziative voglia adottare, affinché una realtà consolidata come il CETMA possa continuare a svolgere un ruolo da protagonista nel mondo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico a livello regionale, nazionale ed internazionale come è avvenuto negli ultimi 22 anni;

se non sia opportuno intraprendere iniziative volte alla velocizzazione di tutte le procedure di verifica da parte dell'autorità di gestione del programma operativo nazionale ricerca e competitività (PON REC) 2007-2013 necessarie alla certificazione dei contributi da erogare;

infine, se non ritenga necessario avviare un *iter* legislativo per lo sviluppo e il potenziamento di strumenti e norme per il riconoscimento giuridico degli organismi di ricerca di diritto privato, operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

(4-07016)

**SOLLO, CAPACCHIONE, CUOMO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali -** Premesso che:

l'Ente autonomo del Volturmo Srl (EAV), nel mese di febbraio 2016, ha bandito la gara a lotto unico con codice identificativo CIG 6567623DF0 per l'affidamento dei servizi di pulizia attinenti alla propria rete ferroviaria;

espletata la gara, l'aggiudicataria dell'appalto risultava essere la ditta Florida 2000 Srl, avverso la quale ricorreva, presso il Tar Campania, la seconda classificata, gruppo Samir Global service Srl;

in data 6 dicembre 2016 lo stesso EAV si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal gruppo Samir Global service Srl;

nella medesima data, per resistere al ricorso, si costituiva in giudizio anche la ditta Florida 2000 Srl che il 5 dicembre 2016 aveva proposto un ricorso incidentale sollevando, a sua volta, profili di invalidità circa l'offerta del gruppo Samir Global service Srl;

il Tar Campania ha ritenuto fondati tanto il ricorso principale, avanzato dal gruppo Samir Global service Srl, che quello incidentale, proposto dalla Florida 2000 Srl;

per quanto attiene al ricorso principale il Tribunale evidenziava "che il monte orario costituisce una specifica tecnica *ex art.* 68 del decreto legislativo. N. 163 del 2006 (la cui violazione comporta l'automatica esclusione) ed, altresì, che esso non è abbassabile, se non violando la clausola sociale richiamata nel bando";

l'aggiudicataria dell'appalto indicava un numero di ore annuali effettive di prestazioni pari a 398.010,79 euro, un totale inferiore di 83.000 ore annuali rispetto a quelle stimate nel capitolato di appalto;

considerato che:

sono numerose le notizie di stampa in cui si riporta il pessimo stato in cui versa da anni la pulizia dei mezzi della rete ferroviaria dell'Ente autonomo del Volturno Srl;

l'EAV, in data 21 luglio 2016, è stato oggetto di un'ispezione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone, atta a verificare gli acquisti e le gare dell'azienda che ha investimenti sulla rete ferroviaria campana;

sebbene con una proroga di ormai 8 anni, la Florida 2000 Srl è ancora gestore dei servizi di pulizia della rete ferroviaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che possa esserci un nesso tra il cattivo stato di pulizia in cui attualmente e da anni versano i treni dell'Ente autonomo del Volturno, i cui relativi servizi sono affidati alla Florida 2000 Srl, e l'offerta anomalmente bassa proposta dalla medesima ditta per l'assegnazione del nuovo appalto;

quali iniziative intendano prendere per assicurare ai cittadini campani la fruibilità di un servizio di trasporti efficiente e rispondente alle clausole richiamate nei bandi di gara e nei capitolati di appalto.

(4-07017)

*CASALETTO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico - Premesso che:*

risulta all'interrogante che si sia registrato un aumento *record* del 18 per cento delle importazioni di riso e prodotti a base di riso, che hanno fatto scattare ben 12 allerte sanitarie da contaminazione da Paesi extracomunitari in Europa, secondo i dati del sistema di allarme rapido comunitario (RASFF);

emergerebbe da dati Istat che le "partite" pericolose per la salute dei cittadini rileverebbero la presenza irregolare di residui antiparassitari, di aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti e infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti o la presenza di Ogm proibiti in Italia e in Europa;

considerato che:

è stato raggiunto il *record* di importazioni con l'ingresso in Europa di 1.380.000 tonnellate di riso lavorato, di cui 370.000 dai Paesi meno avanzati (PMA): ormai i due terzi delle importazioni non è più sottoposto ai dazi, a causa dell'introduzione in Europa del sistema tariffario agevolato per i Paesi, che operano in regime Eba ("tutto tranne le armi");

le importazioni sconsiderate di riso lavorato "Indica" da questi Paesi stanno facendo crollare la produzione in Italia, dove le semine si spostano sulla varietà "japonica" con gravi squilibri di mercato che spingono nello stato di crisi anche questo segmento produttivo;

il nostro Paese è ancora il primo produttore europeo di riso su un territorio di 237.000 ettari con un ruolo ambientale e occupazionale fondamentale;

rilevato che il riso "*made in Italy*" è una risorsa primaria per il nostro Paese e va difeso con l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza, la pubblicità dei nomi delle industrie che utilizzano riso straniero ed è necessario agire contro importazioni incontrollate,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare il riso "*made in Italy*" e l'intero comparto.

(4-07018)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-03508, del senatore Lucidi ed altri, sulla riorganizzazione della rete diplomatico consolare;

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03505, della senatrice Moronese ed altri, sulla situazione degli istituti scolastici in provincia di Caserta;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03507, del senatore Lucidi ed altri, sulla distorsione tariffaria degli abbonamenti ai treni sovraregionali di Trenitalia;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03504, del senatore Endrizzi ed altri, su un incendio in un nuovo impianto della ditta SIR a Piazzola sul Brenta (Padova).



## **A N N E S S I**

EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Emendamento 1.800 (in formato PDF) (vedi annesso)

### Emendamento al disegno di legge di conversione

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

“1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

1-bis. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

1-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi"».

1-quater. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

1-quinquies. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.”

*Al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».*

### ALLEGATO

#### **MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244**

##### **All'articolo 1,**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unità di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti».

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanità, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019.».

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istat con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato».

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico rideterminato ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di trenta unità con contestuale riduzione di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo».

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili e le parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse".

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.».

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonché dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7".

#### **All'articolo 2,**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del contributo medesimo" sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge;».

*Al comma 5 dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio,».*

#### **All'articolo 3,**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine

agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2017. Entro 12 mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 del suddetto accordo del 22 febbraio 2012, n. 53»

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi"».

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2018".

3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018".

3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016".

3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017".

3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 47 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; viene corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 41 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;

e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della



prestazione DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 43, comma 6.

*3-novies.* Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **All'articolo 4,**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1».

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"».

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, dello stesso testo unico.

*5-ter.* All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

*5-quater.* All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017".

*5-quinquies.* All'articolo 6, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

*5-sexies.* Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile del 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni.

*5-septies.* All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate."».

#### **All'articolo 5,**

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012,



n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017.

11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

#### **All'articolo 6,**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

*Al comma 9:*

a) *sostituire le parole:* «All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21» *con le seguenti:* «All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota

della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle parole: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi"».

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.";

b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "può presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni";

c) dopo il comma 8.1, è aggiunto il seguente: "8.1-bis. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data".

10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5".

10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

#### **All'articolo 7,**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" sono soppresse;

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono aggiunte le seguenti: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,"».

*Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a

partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese».

**Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:**

**«7-bis.**

*(Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.)*

1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus è prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**All'articolo 8,**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";

b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018".

5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel 2015 e 2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 2019"».

**All'articolo 9,**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 615 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle seguenti previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunioni di imprese al fine del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza."».

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

«Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017».

*Al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017».*

*Al comma 6 sostituire le parole: «5 giugno 2015, n. 81» con le seguenti: «15 giugno 2015, n. 81».*

*Al comma 9 sostituire le parole: «All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,» con le seguenti: «All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,».*

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

*«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.*

*9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021 tra lo Stato ed RFI, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.*

*9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali.*

*9-quinquies. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.*

*9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater, e 9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque resta fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

*9-septies. Per esigenze urgenti e indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno sono assegnati, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas è autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di Belluno.*

*9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".*

*9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.*

*9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies si provvede, quanto a 6,8 milioni di euro*

per l'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-*octies*.

9-*duodecies*. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è prorogato di un anno».

#### **All'articolo 10,**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, il primo periodo è abrogato e al secondo periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del comma 1";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore del presente comma, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da anni quattro in anni tre. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017."».

2-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

2-*quater*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "cinque".

2-*quinqies*. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

2-*sexies*. All'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

#### **All'articolo 11,**

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».*

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a partire dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225».

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni» e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».*

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

3-*ter*. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, può



essere destinata alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, la società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

*3-quater.* All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

**All'articolo 12,**

**sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».**

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"».

*2-quater.* All'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio dell'anno 2017";

b) al comma 2, sopprimere le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

**All'articolo 13,**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'efficacia delle pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, è sospesa non oltre il 30 novembre 2017.»

*Al comma 4 sostituire le parole: «1° luglio 2017» con le seguenti: «1° ottobre 2017» e nello stesso articolo 2-bis citato, apportare le seguenti modificazioni:*

a) aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'articolo 1,

comma 3.»

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,".

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

4-quater. L'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

"6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".

4-quinquies. Il provvedimento di cui al comma 4-quater, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

4-septies. L'articolo 1, comma 147, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

4-octies. L'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

*Al comma 5 sostituire le parole:* «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.».

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge



31 ottobre 2011, n. 190.

*6-ter.* Agli eventuali oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 25 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:

*a)* per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

*b)* per ciascun degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*6-quater.* I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

*6-quinquies.* Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma *6-ter* sono considerate spese obbligatorie.

*6-sexies.* È prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty reduction and growth trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

*6-septies.* Sul prestito di cui al comma *6-sexies* è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

*6-octies.* La garanzia dello Stato di cui al comma *6-septies* è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*6-novies.* Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

*6-decies.* Agli eventuali oneri di cui al comma *6-novies* derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*6-undecies.* Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e



delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*5-duodecies.* La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.»

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-*bis.* Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

*b)* all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

*6-ter.* Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente: "Articolo 11-*bis.* - (*Disposizioni finanziarie*) 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

*6-quater.* All'articolo 1, comma 712-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere infine le seguenti parole: "e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

*6-quinquies.* All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis.* Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera *e*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al Capo II del presente decreto legislativo."

*6-sexies.* All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque anni".

*6-septies.* Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(*Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015*)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, è prorogato di 15 giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle modifiche di coordinamento contenute nei commi successivi.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole: "da detti principi contabili" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";

b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria di beni strumentali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";

c) all'articolo 108:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.";

4) al comma 4 le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

d) al comma 4 dell'articolo 109, la parola: "internazionali" è sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa";

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";

f) all'articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari derivati";

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: "delle operazioni fuori bilancio in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";

4) al comma 3-bis, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile";

5) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

6) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in

bilancio";

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa".

3. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".

4. Il riferimento contenuto nelle nonne vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della

determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma *7-quater*, è aggiunto il seguente: "*7-quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo *9-bis* ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP."

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma *7-quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All'onere derivante dal comma 2, lettera *c*), valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,7 milioni di euro nel 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera *c*)».

#### **All'articolo 14,**

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«*5-bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo *67-septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per

l'anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed è equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo".

7-ter. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7-quater. All'onere derivante dal comma 7-ter, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

*Al comma 9 sostituire le parole:* «Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018". Ai relativi oneri pari a 600.000 euro per ciascun anno» *con le seguenti:* «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 è inserito il

seguinte:

"433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere."».

*Al comma 12 sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le seguenti: «come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.».*

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge.

12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 2 allegata al presente decreto-legge.

12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2019. ";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."

12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.».

*Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:*

**«Art. 14-bis.**

*(Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali)*

1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2017".

**Art. 14-ter.**

*(Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21."».

**«Art. 14-quater.**

*(Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali)*

1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2017"».

**TABELLA 1**

COMUNE	Pro v.	Contributo compensati vo 2017	Contributo compensati vo 2018	Contributo compensati vo 2019	Contributo compensati vo 2020
BAGNOLO SAN VITO	MN	31.420,03	31.420,03	31.420,03	31.420,03
BORGOFRANCO SUL PO	MN	5.728,92	5.728,92	5.728,92	5.728,92
BORGO VIRGILIO	MN	67.187,77	67.187,77	67.187,77	67.187,77
CARBONARA DI PO	MN	9.246,16	9.246,16	9.246,16	9.246,16
CASTELBELFORTE	MN	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25
CASTELLUCCHIO	MN	19.348,26	19.348,26	19.348,26	19.348,26
CURTATONE	MN	52.880,75	52.880,75	52.880,75	52.880,75
FELONICA	MN	9.222,71	9.222,71	9.222,71	9.222,71
GONZAGA	MN	41.732,17	41.732,17	41.732,17	41.732,17
MAGNACAVALLO	MN	9.081,48	9.081,48	9.081,48	9.081,48
MANTOVA	MN	403.314,49	403.314,49	403.314,49	403.314,49
MARCARIA	MN	31.399,93	31.399,93	31.399,93	31.399,93
MOGLIA	MN	24.631,18	24.631,18	24.631,18	24.631,18
MOTTEGGIANA	MN	13.302,25	13.302,25	13.302,25	13.302,25
OSTIGLIA	MN	68.826,54	68.826,54	68.826,54	68.826,54
PEGOGNAGA	MN	38.497,60	38.497,60	38.497,60	38.497,60

PIEVE DI CORIANO	MN	5.284,00	5.284,00	5.284,00	5.284,00
POGGIO RUSCO	MN	29.621,14	29.621,14	29.621,14	29.621,14
PORTO MANTOVANO	MN	63.806,79	63.806,79	63.806,79	63.806,79
QUINGENTOLE	MN	6.675,07	6.675,07	6.675,07	6.675,07
QUISTELLO	MN	26.386,56	26.386,56	26.386,56	26.386,56
REVERE	MN	14.506,74	14.506,74	14.506,74	14.506,74
RODIGO	MN	23.081,47	23.081,47	23.081,47	23.081,47
RONCOFERRARO	MN	31.394,42	31.394,42	31.394,42	31.394,42
SABBIONETA	MN	23.454,66	23.454,66	23.454,66	23.454,66
SAN BENEDETTO PO	MN	33.739,40	33.739,40	33.739,40	33.739,40
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	9.235,19	9.235,19	9.235,19	9.235,19
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	7.103,81	7.103,81	7.103,81	7.103,81
SCHIVENOGLIA	MN	6.760,77	6.760,77	6.760,77	6.760,77
SERMIDE	MN	55.373,36	55.373,36	55.373,36	55.373,36
SERRAVALLE A PO	MN	10.026,53	10.026,53	10.026,53	10.026,53
SUSTINENTE	MN	13.108,29	13.108,29	13.108,29	13.108,29
SUZZARA	MN	90.023,70	90.023,70	90.023,70	90.023,70
VILLA POMA	MN	10.319,97	10.319,97	10.319,97	10.319,97
VILLIMPENTA	MN	13.745,71	13.745,71	13.745,71	13.745,71
BAGNOLO DI PO	RO	7.563,86	7.563,86	7.563,86	7.563,86
CALTO	RO	6.183,20	6.183,20	6.183,20	6.183,20
CANARO	RO	13.665,21	13.665,21	13.665,21	13.665,21
CANDA	RO	7.267,52	7.267,52	7.267,52	7.267,52
CASTELGUGLIELMO	RO	10.599,80	10.599,80	10.599,80	10.599,80
CASTELMASSA	RO	22.768,65	22.768,65	22.768,65	22.768,65
CENESELLI	RO	12.096,69	12.096,69	12.096,69	12.096,69
FICAROLO	RO	13.722,97	13.722,97	13.722,97	13.722,97
GAIBA	RO	7.318,28	7.318,28	7.318,28	7.318,28
GAVELLO	RO	8.902,62	8.902,62	8.902,62	8.902,62
GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	13.189,05	13.189,05	13.189,05	13.189,05
MELARA	RO	11.958,53	11.958,53	11.958,53	11.958,53
OCCHIOBELLO	RO	49.391,09	49.391,09	49.391,09	49.391,09
PINCARA	RO	8.059,77	8.059,77	8.059,77	8.059,77
SALARA	RO	7.584,93	7.584,93	7.584,93	7.584,93
STIENTA	RO	15.398,20	15.398,20	15.398,20	15.398,20
TRECENTA	RO	16.380,01	16.380,01	16.380,01	16.380,01
ARGELATO	BO	72.693,70	72.693,70	72.693,70	72.693,70
BARICELLA	BO	24.048,61	24.048,61	24.048,61	24.048,61
BENTIVOGLIO	BO	47.778,96	47.778,96	47.778,96	47.778,96
CASTELLO D'ARGILE	BO	27.098,99	27.098,99	27.098,99	27.098,99
CASTEL MAGGIORE	BO	98.639,10	98.639,10	98.639,10	98.639,10
CREVALCORE	BO	64.544,79	64.544,79	64.544,79	64.544,79
GALLIERA	BO	20.210,38	20.210,38	20.210,38	20.210,38
MALALBERGO	BO	35.795,11	35.795,11	35.795,11	35.795,11
MINERBIO	BO	40.222,81	40.222,81	40.222,81	40.222,81

MOLINELLA	BO	61.379,62	61.379,62	61.379,62	61.379,62
PIEVE DI CENTO	BO	30.439,35	30.439,35	30.439,35	30.439,35
SALA BOLOGNESE	BO	42.607,82	42.607,82	42.607,82	42.607,82
SAN GIORGIO DI PIANO	BO	39.294,48	39.294,48	39.294,48	39.294,48
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	134.118,36	134.118,36	134.118,36	134.118,36
SAN PIETRO IN CASALE	BO	52.075,56	52.075,56	52.075,56	52.075,56
SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	32.615,48	32.615,48	32.615,48	32.615,48
BONDENO	FE	87.985,74	87.985,74	87.985,74	87.985,74
CENTO	FE	159.840,58	159.840,58	159.840,58	159.840,58
FERRARA	FE	942.595,31	942.595,31	942.595,31	942.595,31
POGGIO RENATICO	FE	37.519,97	37.519,97	37.519,97	37.519,97
TERRE DEL RENO	FE	56.278,05	56.278,05	56.278,05	56.278,05
VIGARANO MAINARDA	FE	29.289,40	29.289,40	29.289,40	29.289,40
BASTIGLIA	MO	23.764,70	23.764,70	23.764,70	23.764,70
BOMPORTO	MO	44.001,68	44.001,68	44.001,68	44.001,68
CAMPOGALLIANO	MO	61.511,95	61.511,95	61.511,95	61.511,95
CAMPOSANTO	MO	21.543,31	21.543,31	21.543,31	21.543,31
CARPI	MO	464.855,87	464.855,87	464.855,87	464.855,87
CASTELFRANCO EMILIA	MO	147.215,44	147.215,44	147.215,44	147.215,44
CAVEZZO	MO	41.799,86	41.799,86	41.799,86	41.799,86
CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	51.078,44	51.078,44	51.078,44	51.078,44
FINALE EMILIA	MO	109.721,80	109.721,80	109.721,80	109.721,80
MEDOLLA	MO	39.786,15	39.786,15	39.786,15	39.786,15
MIRANDOLA	MO	168.320,72	168.320,72	168.320,72	168.320,72
NONANTOLA	MO	68.355,46	68.355,46	68.355,46	68.355,46
NOVI DI MODENA	MO	60.410,11	60.410,11	60.410,11	60.410,11
RAVARINO	MO	28.280,67	28.280,67	28.280,67	28.280,67
SAN FELICE SUL PANARO	MO	57.564,91	57.564,91	57.564,91	57.564,91
SAN POSSIDONIO	MO	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
SAN PROSPERO	MO	33.704,54	33.704,54	33.704,54	33.704,54
SOLIERA	MO	89.494,34	89.494,34	89.494,34	89.494,34
BORETTO	RE	23.973,46	23.973,46	23.973,46	23.973,46
BRESCELLO	RE	30.172,06	30.172,06	30.172,06	30.172,06
CAMPAGNOLA EMILIA	RE	28.392,23	28.392,23	28.392,23	28.392,23
CORREGGIO	RE	155.992,85	155.992,85	155.992,85	155.992,85
FABBRICO	RE	32.867,51	32.867,51	32.867,51	32.867,51
GUALTIERI	RE	30.480,99	30.480,99	30.480,99	30.480,99
GUASTALLA	RE	77.418,61	77.418,61	77.418,61	77.418,61
LUZZARA	RE	43.384,83	43.384,83	43.384,83	43.384,83
NOVELLARA	RE	72.013,18	72.013,18	72.013,18	72.013,18
REGGIOLO	RE	46.813,42	46.813,42	46.813,42	46.813,42
RIO SALICETO	RE	25.435,60	25.435,60	25.435,60	25.435,60
ROLO	RE	27.762,83	27.762,83	27.762,83	27.762,83
SAN MARTINO IN RIO	RE	31.819,92	31.819,92	31.819,92	31.819,92
MARSCIANO	PG	73.829,51	73.829,51	73.829,51	73.829,51
ACCIANO	AQ	4.249,01	4.249,01	4.249,01	4.249,01

BARETE	AQ	4.781,50	4.781,50	4.781,50	4.781,50
BARISCIANO	AQ	9.320,23	9.320,23	9.320,23	9.320,23
BUGNARA	AQ	7.999,46	7.999,46	7.999,46	7.999,46
CAGNANO AMITERNO	AQ	9.162,49	9.162,49	9.162,49	9.162,49
CAMPOTOSTO	AQ	5.951,41	5.951,41	5.951,41	5.951,41
CAPESTRANO	AQ	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00
CAPITIGNANO	AQ	5.192,40	5.192,40	5.192,40	5.192,40
CAPORCIANO	AQ	2.633,56	2.633,56	2.633,56	2.633,56
CARAPELLE CALVISIO	AQ	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06
CASTEL DEL MONTE	AQ	7.100,28	7.100,28	7.100,28	7.100,28
CASTEL DI IERI	AQ	3.922,84	3.922,84	3.922,84	3.922,84
CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44
CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	8.176,75	8.176,75	8.176,75	8.176,75
COCULLO	AQ	3.774,47	3.774,47	3.774,47	3.774,47
COLLARMELE	AQ	6.241,37	6.241,37	6.241,37	6.241,37
FAGNANO ALTO	AQ	4.009,67	4.009,67	4.009,67	4.009,67
FONTECCHIO	AQ	4.337,51	4.337,51	4.337,51	4.337,51
FOSSA	AQ	4.115,15	4.115,15	4.115,15	4.115,15
GAGLIANO ATERNO	AQ	3.644,74	3.644,74	3.644,74	3.644,74
GORIANO SICOLI	AQ	4.540,94	4.540,94	4.540,94	4.540,94
L'AQUILA	AQ	295.051,31	295.051,31	295.051,31	295.051,31
LUCOLI	AQ	6.965,33	6.965,33	6.965,33	6.965,33
MONTEREALE	AQ	21.234,11	21.234,11	21.234,11	21.234,11
NAVELLI	AQ	5.129,20	5.129,20	5.129,20	5.129,20
OCRE	AQ	6.297,19	6.297,19	6.297,19	6.297,19
OFENA	AQ	5.202,06	5.202,06	5.202,06	5.202,06
OVINDOLI	AQ	18.363,03	18.363,03	18.363,03	18.363,03
PIZZOLI	AQ	17.241,42	17.241,42	17.241,42	17.241,42
POGGIO PICENZE	AQ	6.109,44	6.109,44	6.109,44	6.109,44
PRATA D'ANSIDONIA	AQ	4.096,82	4.096,82	4.096,82	4.096,82
ROCCA DI CAMBIO	AQ	6.708,95	6.708,95	6.708,95	6.708,95
ROCCA DI MEZZO	AQ	20.959,84	20.959,84	20.959,84	20.959,84
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	7.954,06	7.954,06	7.954,06	7.954,06
SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	3.695,09	3.695,09	3.695,09	3.695,09
SANTEUSANIO FORCONESE	AQ	3.267,64	3.267,64	3.267,64	3.267,64
SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	2.955,86	2.955,86	2.955,86	2.955,86
SCOPPITO	AQ	14.211,45	14.211,45	14.211,45	14.211,45
TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	3.519,57	3.519,57	3.519,57	3.519,57
TORNIMPARTE	AQ	12.933,21	12.933,21	12.933,21	12.933,21
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	2.999,40	2.999,40	2.999,40	2.999,40
VILLA SANT'ANGELO	AQ	3.496,25	3.496,25	3.496,25	3.496,25
BRITTOLI	PE	3.970,29	3.970,29	3.970,29	3.970,29
BUSSI SUL TIRINO	PE	17.806,00	17.806,00	17.806,00	17.806,00
CIVITELLA CASANOVA	PE	12.512,31	12.512,31	12.512,31	12.512,31
CUGNOLI	PE	8.028,39	8.028,39	8.028,39	8.028,39

MONTEBELLO DI BERTONA	PE	7.152,44	7.152,44	7.152,44	7.152,44
POPOLI	PE	25.498,89	25.498,89	25.498,89	25.498,89
TORRE DE' PASSERI	PE	15.247,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64
ARSITA	TE	7.683,28	7.683,28	7.683,28	7.683,28
CASTELLI	TE	11.139,75	11.139,75	11.139,75	11.139,75
COLLEDARA	TE	12.530,27	12.530,27	12.530,27	12.530,27
FANO ADRIANO	TE	3.865,64	3.865,64	3.865,64	3.865,64
MONTORIO AL VOMANO	TE	39.328,65	39.328,65	39.328,65	39.328,65
PENNA SANT'ANDREA	TE	10.310,25	10.310,25	10.310,25	10.310,25
PIETRACAMELA	TE	10.754,29	10.754,29	10.754,29	10.754,29
TOSSICIA	TE	11.164,02	11.164,02	11.164,02	11.164,02
BAGNI DI LUCCA	LU	13.928,09	27.856,18	27.856,18	0,00
BARGA	LU	20.494,39	40.988,79	40.988,79	0,00
BORGO A MOZZANO	LU	18.068,94	36.137,87	36.137,87	0,00
CAMPORGIANO	LU	4.855,50	9.710,99	9.710,99	0,00
CAREGGINE	LU	2.603,66	5.207,31	5.207,31	0,00
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	11.598,74	23.197,47	23.197,47	0,00
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	4.947,15	9.894,30	9.894,30	0,00
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	9.961,25	19.922,50	19.922,50	0,00
FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	3.279,03	6.558,06	6.558,06	0,00
FOSCIANDORA	LU	2.139,64	4.279,28	4.279,28	0,00
GALLICANO	LU	8.264,10	16.528,21	16.528,21	0,00
MINUCCIANO	LU	6.939,23	13.878,45	13.878,45	0,00
MOLAZZANA	LU	2.911,99	5.823,99	5.823,99	0,00
PESCAGLIA	LU	8.608,47	17.216,93	17.216,93	0,00
PIAZZA AL SERCHIO	LU	6.104,26	12.208,53	12.208,53	0,00
PIEVE FOSCIANA	LU	5.128,95	10.257,91	10.257,91	0,00
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	3.152,74	6.305,47	6.305,47	0,00
SILLANO GIUNCUGNANO	LU	4.692,00	9.384,00	9.384,00	0,00
STAZZEMA	LU	7.327,70	14.655,41	14.655,41	0,00
VAGLI SOTTO	LU	2.500,69	5.001,39	5.001,39	0,00
VILLA COLLEMANDINA	LU	3.669,59	7.339,18	7.339,18	0,00
AULLA	MS	22.575,61	45.151,21	45.151,21	0,00
BAGNONE	MS	8.335,92	16.671,85	16.671,85	0,00
CARRARA	MS	132.492,25	264.984,51	264.984,51	0,00
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	4.139,53	8.279,05	8.279,05	0,00
COMANO	MS	3.615,46	7.230,93	7.230,93	0,00
FILATTIERA	MS	6.705,52	13.411,05	13.411,05	0,00
FIVIZZANO	MS	20.962,33	41.924,66	41.924,66	0,00
FOSDINOVO	MS	7.182,34	14.364,68	14.364,68	0,00
LICCIANA NARDI	MS	12.348,38	24.696,76	24.696,76	0,00
MASSA	MS	151.161,61	302.323,22	302.323,22	0,00
MULAZZO	MS	6.895,96	13.791,92	13.791,92	0,00
PONTREMOLI	MS	20.179,65	40.359,30	40.359,30	0,00

TRESANA	MS	5.713,61	11.427,22	11.427,22	0,00
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	11.786,85	23.573,70	23.573,70	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>7.261.979,2</b>	<b>7.827.250,4</b>	<b>7.827.250,4</b>	<b>6.696.708,1</b>
		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

TABELLA 2

COMUNE	Prov	Contributo compensati vo 2017	Contributo compensati vo 2018	Contributo compensati vo 2019	Contributo compensati vo 2020
CASCIA	PG	108.876,03	81.657,02	54.438,02	27.219,01
CERRETO DI SPOLETO	PG	42.463,09	31.847,32	21.231,54	10.615,77
MONTELEONE DI SPOLETO	PG	28.132,09	21.099,07	14.066,05	7.033,02
NORCIA	PG	194.202,02	145.651,52	97.101,01	48.550,51
POGGIODOMO	PG	12.103,82	9.077,86	6.051,91	3.025,95
PRECI	PG	45.023,77	33.767,82	22.511,88	11.255,94
SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	25.000,29	18.750,22	12.500,14	6.250,07
SCHEGGINO	PG	21.025,51	15.769,13	10.512,76	5.256,38
SELLANO	PG	34.650,26	25.987,69	17.325,13	8.662,56
VALLO DI NERA	PG	23.388,18	17.541,14	11.694,09	5.847,05
ARRONE	TR	53.376,70	40.032,52	26.688,35	13.344,17
FERENTILLO	TR	48.919,49	36.689,62	24.459,75	12.229,87
MONTEFRANCO	TR	25.094,42	18.820,82	12.547,21	6.273,61
POLINO	TR	10.523,39	7.892,54	5.261,69	2.630,85
ACQUASANTA TERME	AP	78.862,02	59.146,51	39.431,01	19.715,50
AMANDOLA	FM	81.028,71	60.771,54	40.514,36	20.257,18
ARQUATA DEL TRONTO	AP	38.859,51	29.144,63	19.429,76	9.714,88
COMUNANZA	AP	69.994,80	52.496,10	34.997,40	17.498,70
COSSIGNANO	AP	24.105,10	18.078,83	12.052,55	6.026,28
FORCE	AP	35.131,43	26.348,57	17.565,71	8.782,86
MONTALTO DELLE MARCHE	AP	46.082,48	34.561,86	23.041,24	11.520,62
MONTEDINOVE	AP	13.218,93	9.914,20	6.609,46	3.304,73
MONTEFORTINO	FM	31.131,05	23.348,29	15.565,52	7.782,76
MONTEGALLO	AP	25.530,24	19.147,68	12.765,12	6.382,56
MONTEMONACO	AP	19.980,15	14.985,12	9.990,08	4.995,04
PALMIANO	AP	8.964,82	6.723,62	4.482,41	2.241,21
ROCCAFLUVIONE	AP	43.032,70	32.274,52	21.516,35	10.758,17
ROTELLA	AP	25.308,67	18.981,50	12.654,33	6.327,17
VENAROTTA	AP	45.857,55	34.393,16	22.928,78	11.464,39
BOLOGNOLA	MC	7.461,16	5.595,87	3.730,58	1.865,29
CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	22.248,73	16.686,55	11.124,37	5.562,18
CESSAPALOMBO	MC	15.664,48	11.748,36	7.832,24	3.916,12
FIASTRA	MC	27.196,89	20.397,66	13.598,44	6.799,22

GUALDO	MC	21.529,37	16.147,03	10.764,69	5.382,34
PENNA SAN GIOVANNI	MC	28.463,73	21.347,79	14.231,86	7.115,93
PIEVE TORINA	MC	30.506,79	22.880,09	15.253,39	7.626,70
SAN GINESIO	MC	88.969,08	66.726,81	44.484,54	22.242,27
SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	34.876,18	26.157,14	17.438,09	8.719,05
SARNANO	MC	99.045,63	74.284,22	49.522,81	24.761,41
USSITA	MC	28.739,23	21.554,42	14.369,62	7.184,81
VALFORNACE	MC	32.852,87	24.639,66	16.426,44	8.213,22
VISSO	MC	31.354,88	23.516,16	15.677,44	7.838,72
ACCUMOLI	RI	24.878,85	18.659,14	12.439,42	6.219,71
AMATRICE	RI	92.681,49	69.511,12	46.340,75	23.170,37
ANTRODOCO	RI	63.454,79	47.591,09	31.727,39	15.863,70
BORBONA	RI	18.395,59	13.796,70	9.197,80	4.598,90
BORGO VELINO	RI	24.691,53	18.518,65	12.345,77	6.172,88
CASTEL SANT'ANGELO	RI	31.009,90	23.257,43	15.504,95	7.752,48
CITTAREALE	RI	36.381,88	27.286,41	18.190,94	9.095,47
LEONESSA	RI	101.406,46	76.054,84	50.703,23	25.351,61
MICIGLIANO	RI	10.873,68	8.155,26	5.436,84	2.718,42
POSTA	RI	23.718,14	17.788,61	11.859,07	5.929,54
CORTINO	TE	28.648,37	21.486,28	14.324,18	7.162,09
CROGNALETO	TE	40.310,11	30.232,58	20.155,05	10.077,53
ROCCA SANTA MARIA	TE	23.057,93	17.293,45	11.528,96	5.764,48
VALLE CASTELLANA	TE	42.989,59	32.242,19	21.494,79	10.747,40
SPOLETO	PG	865.164,69	648.873,52	432.582,35	216.291,17
CERRETO D'ESI	AN	87.688,00	65.766,00	43.844,00	21.922,00
FABRIANO	AN	571.522,76	428.642,07	285.761,38	142.880,69
APPIGNANO DEL TRONTO	AP	42.015,42	31.511,57	21.007,71	10.503,86
ASCOLI PICENO	AP	954.871,74	716.153,80	477.435,87	238.717,93
BELMONTE PICENO	FM	18.649,49	13.987,11	9.324,74	4.662,37
CASTEL DI LAMA	AP	93.348,22	70.011,16	46.674,11	23.337,05
CASTIGNANO	AP	52.877,78	39.658,33	26.438,89	13.219,44
CASTORANO	AP	38.006,89	28.505,16	19.003,44	9.501,72
COLLI DEL TRONTO	AP	55.155,16	41.366,37	27.577,58	13.788,79
FALERONE	FM	61.270,23	45.952,67	30.635,12	15.317,56
FOLIGNANO	AP	110.842,62	83.131,97	55.421,31	27.710,66
MALTIGNANO	AP	46.232,43	34.674,32	23.116,21	11.558,11
MASSA FERMANA	FM	24.245,25	18.183,94	12.122,63	6.061,31
MONSAMPietro MORICO	FM	19.395,38	14.546,54	9.697,69	4.848,85
MONTAPPONE	FM	32.134,64	24.100,98	16.067,32	8.033,66
MONTEFALCONE APPENNINO	FM	15.102,22	11.326,66	7.551,11	3.775,55
MONTEGIORGIO	FM	102.403,50	76.802,62	51.201,75	25.600,87
MONTELEONE DI FERMO	FM	12.064,50	9.048,37	6.032,25	3.016,12
MONTEPARO	FM	27.223,17	20.417,38	13.611,59	6.805,79
MONTE RINALDO	FM	13.034,13	9.775,60	6.517,06	3.258,53
MONTE VIDON CORRADO	FM	19.355,88	14.516,91	9.677,94	4.838,97
OFFIDA	AP	89.676,52	67.257,39	44.838,26	22.419,13

ORTEZZANO	FM	19.562,33	14.671,75	9.781,16	4.890,58
SANTA VITTORIA MATENANO	IN FM				
SERVIGLIANO	FM	32.590,01	24.442,51	16.295,01	8.147,50
SMERILLO	FM	41.795,20	31.346,40	20.897,60	10.448,80
APIRO	MC	14.484,14	10.863,10	7.242,07	3.621,03
BELFORTE DEL CHIANTI	MC	58.584,17	43.938,13	29.292,09	14.646,04
CALDAROLA	MC	39.203,14	29.402,35	19.601,57	9.800,78
CAMERINO	MC	39.823,75	29.867,81	19.911,87	9.955,94
CAMPOROTONDO FIASTRONE	DI MC				
CASTELRAIMONDO	MC	14.659,17	10.994,38	7.329,59	3.664,79
CINGOLI	MC	92.110,29	69.082,72	46.055,15	23.027,57
COLMURANO	MC	154.951,87	116.213,90	77.475,94	38.737,97
CORRIDONIA	MC	32.255,64	24.191,73	16.127,82	8.063,91
ESANATOGLIA	MC	239.907,27	179.930,45	119.953,64	59.976,82
FIUMINATA	MC	41.529,77	31.147,33	20.764,89	10.382,44
GAGLIOLE	MC	34.979,10	26.234,32	17.489,55	8.744,77
LORO PICENO	MC	19.047,31	14.285,48	9.523,65	4.761,83
MACERATA	MC	54.249,88	40.687,41	27.124,94	13.562,47
MATELICA	MC	807.184,37	605.388,28	403.592,19	201.796,09
MOGLIANO	MC	153.489,93	115.117,44	76.744,96	38.372,48
MONTE CAVALLO	MC	61.493,70	46.120,28	30.746,85	15.373,43
MONTE SAN MARTINO	MC	7.302,97	5.477,22	3.651,48	1.825,74
MUCCIA	MC	21.494,66	16.121,00	10.747,33	5.373,67
PETRIOLO	MC	26.559,43	19.919,57	13.279,72	6.639,86
PIORACO	MC	49.027,00	36.770,25	24.513,50	12.256,75
POGGIO SAN VICINO	MC	29.193,94	21.895,46	14.596,97	7.298,49
POLLENZA	MC	10.216,56	7.662,42	5.108,28	2.554,14
RIPE SAN GINESIO	MC	90.168,45	67.626,34	45.084,22	22.542,11
SAN SEVERINO MARCHE	MC	24.317,26	18.237,95	12.158,63	6.079,32
SEFRO	MC	225.150,74	168.863,05	112.575,37	56.287,68
SERRAPETRONA	MC	15.568,40	11.676,30	7.784,20	3.892,10
SERRAVALLE DI CHIANTI	MC	28.045,48	21.034,11	14.022,74	7.011,37
TOLENTINO	MC	20.212,77	15.159,58	10.106,38	5.053,19
TREIA	MC	316.101,83	237.076,37	158.050,91	79.025,46
URBISAGLIA	MC	135.325,67	101.494,25	67.662,84	33.831,42
CANTALICE	RI	54.242,19	40.681,64	27.121,09	13.560,55
CITTADUCALE	RI	56.555,66	42.416,75	28.277,83	14.138,92
POGGIO BUSTONE	RI	119.403,94	89.552,96	59.701,97	29.850,99
RIETI	RI	39.391,74	29.543,81	19.695,87	9.847,94
RIVODUTRI	RI	876.918,84	657.689,13	438.459,42	219.229,71
CAMPLI	TE	30.165,46	22.624,09	15.082,73	7.541,36
CIVITELLA DEL TRONTO	TE	108.266,15	81.199,61	54.133,07	27.066,54
TERAMO	TE	91.511,44	68.633,58	45.755,72	22.877,86
TORRICELLA SICURA	TE	912.884,91	684.663,68	456.442,45	228.221,23
		63.749,86	47.812,39	31.874,93	15.937,46


<b>TOTALE</b>	11.073.393,6 8	8.305.045,26	5.536.696,84	2.768.348,42
---------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

IL GOVERNO



1.800 [testo cometto] 

A.S. 2630



### Emendamento al disegno di legge di conversione

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

“1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

1-bis. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

1-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi"».

1-quater. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

1-quinqies. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.”

*Al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».*

### ALLEGATO

### **MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244**

#### **All'articolo 1,**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unità di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti».

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanità, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019.».

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istat con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato».

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico rideterminato ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di trenta unità con contestuale riduzione di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo».

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili e le parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse».

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.».

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, è prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonché dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7».

**All'articolo 2,**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del contributo medesimo" sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge;».

*Al comma 5 dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio,».*

**All'articolo 3,**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine

agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2017. Entro 12 mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 del suddetto accordo del 22 febbraio 2012, n. 53»

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi"».

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2018".

3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018".

3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016".

3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017".

3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 47 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; viene corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 41 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;

e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della



prestazione DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 43, comma 6.

*3-novies.* Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

#### **All'articolo 4,**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis.* Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera *a)*, al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dello stesso articolo 6, comma 1».

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«*3-bis.* All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno"».

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, dello stesso testo unico.

*5-ter.* All'articolo 1, comma 107-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

*5-quater.* All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017".

*5-quinquies.* All'articolo 6, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

~~*5-sexies.* Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile del 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni.~~

*5-septies.* All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate."».

#### **All'articolo 5,**

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«*11-bis.* Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012,

n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

*11-ter.* All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

*11-quater.* La proroga del termine di cui al comma *11-ter* si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

*11-quinquies.* Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017.

*11-sexies.* All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

*11-septies.* Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

**All'articolo 6,**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti».

*Al comma 9:*

*a) sostituire le parole:* «All'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21» *con le seguenti:* «All'articolo 1, comma 3-*ter*, lettera *b*), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41»;

*b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota

della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle parole: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi"».

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.";

b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "può presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni";

c) dopo il comma 8.1, è aggiunto il seguente: "8.1-bis. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data".

10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5".

10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

#### All'articolo 7,

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "valida per due anni dalla data della sua pubblicazione" sono soppresse;

b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono aggiunte le seguenti: "per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,"».

*Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2020».*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a



partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese».

**Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:**

**«7-bis.**

*(Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.)*

1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus è prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**All'articolo 8,**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";

b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018".

5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel 2015 e 2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 2019"».

**All'articolo 9,**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 615 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle seguenti previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunioni di imprese al fine del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza."».

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

«Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017».

*Al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017».*



*Al comma 6 sostituire le parole: «5 giugno 2015, n. 81» con le seguenti: «15 giugno 2015, n. 81».*

*Al comma 9 sostituire le parole: «All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,» con le seguenti: «All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,».*

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

*«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.*

*9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021 tra lo Stato ed RFI, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014 è prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.*

*9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonché di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali.*

*9-quinquies. Per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.*

*9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater, e 9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilità della Società e comunque resta fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

*9-septies. Per esigenze urgenti e indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno sono assegnati, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas è autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di Belluno.*

*9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".*

*9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.*

*9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies si provvede, quanto a 6,8 milioni di euro*

per l'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-*octies*.

9-*duodecies*. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è prorogato di un anno».

**All'articolo 10,**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, il primo periodo è abrogato e al secondo periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del comma 1";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore del presente comma, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da anni quattro in anni tre. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017."».

2-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

2-*quater*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro", è sostituita dalla seguente: "cinque".

2-*quinqies*. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

2-*sexies*. All'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».

**All'articolo 11,**

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».*

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a partire dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225».

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centocinquanta giorni» e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».*

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

3-*ter*. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, può

essere destinata alla società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, la società Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

3-*quater*. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

**All'articolo 12,**

**sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura».**

**Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:**

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 9-*duodevices*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2-*ter*. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"».

2-*quater*. All'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio dell'anno 2017";

b) al comma 2, sopprimere le parole: "a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

**All'articolo 13,**

**Dopo il comma 2 inserire il seguente:**

«2-*bis*. L'efficacia delle pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, è sospesa non oltre il 30 novembre 2017.»

Al comma 4 sostituire le parole: «1° luglio 2017» con le seguenti: «1° ottobre 2017» e nello stesso articolo 2-*bis* citato, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere alla fine le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'articolo 1,

ESPUNTO  
↓

comma 3.»

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,".

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

4-quater. L'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

"6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".

4-quinquies. Il provvedimento di cui al comma 4-quater, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

4-septies. L'articolo 1, comma 147, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

4-octies. L'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

*Al comma 5 sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.».*

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge



31 ottobre 2011, n. 190.

*6-ter.* Agli eventuali oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 25 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:

*a)* per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

*b)* per ciascun degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*6-quater.* I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

*6-quinquies.* Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma *6-ter* sono considerate spese obbligatorie.

*6-sexies.* È prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty reduction and growth trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

*6-septies.* Sul prestito di cui al comma *6-sexies* è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

*6-octies.* La garanzia dello Stato di cui al comma *6-septies* è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*6-novies.* Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di ~~eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto~~ accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

*6-decies.* Agli eventuali oneri di cui al comma *6-novies* derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*6-undecies.* Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*5-duodecies.* La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020.»

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3";

*6-ter.* Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente: "Articolo 11-*bis*. - (*Disposizioni finanziarie*) 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

*6-quater.* All'articolo 1, comma 712-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere infine le seguenti parole: "e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"».

*6-quinquies.* All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al Capo II del presente decreto legislativo."

*6-sexies.* All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque anni".

*6-septies.* Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(*Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015*)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui



redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap, è prorogato di 15 giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle modifiche di coordinamento contenute nei commi successivi.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile" e le parole: "da detti principi contabili" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.";

b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria di beni strumentali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";

c) all'articolo 108:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";

2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.";

4) al comma 4 le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

d) al comma 4 dell'articolo 109, la parola: "internazionali" è sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa";

e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.";

f) all'articolo 112:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari derivati";

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole: "delle operazioni fuori bilancio in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";

4) al comma 3-bis, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile";

5) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";

6) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in

bilancio";

7) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa".

3. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".

4. Il riferimento contenuto nelle nonne vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della

determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma *7-quater*, è aggiunto il seguente: "*7-quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo *9-bis* ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRRES e dell'IRAP."

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma *7-quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,7 milioni di euro nel 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c)».

#### **All'articolo 14,**

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«*5-bis*. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo *67-septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per

l'anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed è equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo".

~~7-ter. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.~~

~~7-quater. All'onere derivante dal comma 7-ter, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»~~

~~Al comma 9 sostituire le parole: «Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018". Ai relativi oneri pari a 600.000 euro per ciascun anno» con le seguenti: «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»~~

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 è inserito il

seguinte:

"433-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere."».

*Al comma 12 sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le seguenti: «come prorogato dall'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.».*

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. Ai comuni di cui al comma 436, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2014, n. 190, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge.

12-*ter*. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella Tabella 2 allegata al presente decreto-legge.

12-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter*, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12-*quinquies*. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2019. ";

*b)* dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."

12-*sexies*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-*quinquies*, pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12-*septies*. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.».

*Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:*

**«Art. 14-*bis*.**

*(Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali)*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2017".

**Art. 14-*ter*.**

*(Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21."».

**«Art. 14-quater.***(Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali)*

1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2017"».

**TABELLA 1**

COMUNE	Pro v.	Contributo compensati vo 2017	Contributo compensati vo 2018	Contributo compensati vo 2019	Contributo compensati vo 2020
BAGNOLO SAN VITO	MN	31.420,03	31.420,03	31.420,03	31.420,03
BORGOFRANCO SUL PO	MN	5.728,92	5.728,92	5.728,92	5.728,92
BORGO VIRGILIO	MN	67.187,77	67.187,77	67.187,77	67.187,77
CARBONARA DI PO	MN	9.246,16	9.246,16	9.246,16	9.246,16
CASTELBELFORTE	MN	14.957,25	14.957,25	14.957,25	14.957,25
CASTELLUCCHIO	MN	19.348,26	19.348,26	19.348,26	19.348,26
CURTATONE	MN	52.880,75	52.880,75	52.880,75	52.880,75
FELONICA	MN	9.222,71	9.222,71	9.222,71	9.222,71
GONZAGA	MN	41.732,17	41.732,17	41.732,17	41.732,17
MAGNACAVALLO	MN	9.081,48	9.081,48	9.081,48	9.081,48
MANTOVA	MN	403.314,49	403.314,49	403.314,49	403.314,49
MARCARIA	MN	31.399,93	31.399,93	31.399,93	31.399,93
MOGLIA	MN	24.631,18	24.631,18	24.631,18	24.631,18
MOTTEGGIANA	MN	13.302,25	13.302,25	13.302,25	13.302,25
OSTIGLIA	MN	68.826,54	68.826,54	68.826,54	68.826,54
PEGOGNAGA	MN	38.497,60	38.497,60	38.497,60	38.497,60

PIEVE DI CORIANO	MN	5.284,00	5.284,00	5.284,00	5.284,00
POGGIO RUSCO	MN	29.621,14	29.621,14	29.621,14	29.621,14
PORTO MANTOVANO	MN	63.806,79	63.806,79	63.806,79	63.806,79
QUINGENTOLE	MN	6.675,07	6.675,07	6.675,07	6.675,07
QUISTELLO	MN	26.386,56	26.386,56	26.386,56	26.386,56
REVERE	MN	14.506,74	14.506,74	14.506,74	14.506,74
RODIGO	MN	23.081,47	23.081,47	23.081,47	23.081,47
RONCOFERRARO	MN	31.394,42	31.394,42	31.394,42	31.394,42
SABBIONETA	MN	23.454,66	23.454,66	23.454,66	23.454,66
SAN BENEDETTO PO	MN	33.739,40	33.739,40	33.739,40	33.739,40
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	9.235,19	9.235,19	9.235,19	9.235,19
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	7.103,81	7.103,81	7.103,81	7.103,81
SCHIVENOGLIA	MN	6.760,77	6.760,77	6.760,77	6.760,77
SERMIDE	MN	55.373,36	55.373,36	55.373,36	55.373,36
SERRAVALLE A PO	MN	10.026,53	10.026,53	10.026,53	10.026,53
SUSTINENTE	MN	13.108,29	13.108,29	13.108,29	13.108,29
SUZZARA	MN	90.023,70	90.023,70	90.023,70	90.023,70
VILLA POMA	MN	10.319,97	10.319,97	10.319,97	10.319,97
VILLIMPENTA	MN	13.745,71	13.745,71	13.745,71	13.745,71
BAGNOLO DI PO	RO	7.563,86	7.563,86	7.563,86	7.563,86
CALTO	RO	6.183,20	6.183,20	6.183,20	6.183,20
CANARO	RO	13.665,21	13.665,21	13.665,21	13.665,21
CANDA	RO	7.267,52	7.267,52	7.267,52	7.267,52
CASTELGUGLIELMO	RO	10.599,80	10.599,80	10.599,80	10.599,80
CASTELMASSA	RO	22.768,65	22.768,65	22.768,65	22.768,65
CENESELLI	RO	12.096,69	12.096,69	12.096,69	12.096,69
FICAROLO	RO	13.722,97	13.722,97	13.722,97	13.722,97
GAIBA	RO	7.318,28	7.318,28	7.318,28	7.318,28
GAVELLO	RO	8.902,62	8.902,62	8.902,62	8.902,62
GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	13.189,05	13.189,05	13.189,05	13.189,05
MELARA	RO	11.958,53	11.958,53	11.958,53	11.958,53
OCCHIOBELLO	RO	49.391,09	49.391,09	49.391,09	49.391,09
PINCARA	RO	8.059,77	8.059,77	8.059,77	8.059,77
SALARA	RO	7.584,93	7.584,93	7.584,93	7.584,93
STIENTA	RO	15.398,20	15.398,20	15.398,20	15.398,20
TRECENTA	RO	16.380,01	16.380,01	16.380,01	16.380,01
ARGELATO	BO	72.693,70	72.693,70	72.693,70	72.693,70
BARICELLA	BO	24.048,61	24.048,61	24.048,61	24.048,61
BENTIVOGLIO	BO	47.778,96	47.778,96	47.778,96	47.778,96
CASTELLO D'ARGILE	BO	27.098,99	27.098,99	27.098,99	27.098,99
CASTEL MAGGIORE	BO	98.639,10	98.639,10	98.639,10	98.639,10
CREVALCORE	BO	64.544,79	64.544,79	64.544,79	64.544,79
GALLIERA	BO	20.210,38	20.210,38	20.210,38	20.210,38
MALALBERGO	BO	35.795,11	35.795,11	35.795,11	35.795,11
MINERBIO	BO	40.222,81	40.222,81	40.222,81	40.222,81

MOLINELLA	BO	61.379,62	61.379,62	61.379,62	61.379,62
PIEVE DI CENTO	BO	30.439,35	30.439,35	30.439,35	30.439,35
SALA BOLOGNESE	BO	42.607,82	42.607,82	42.607,82	42.607,82
SAN GIORGIO DI PIANO	BO	39.294,48	39.294,48	39.294,48	39.294,48
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	134.118,36	134.118,36	134.118,36	134.118,36
SAN PIETRO IN CASALE	BO	52.075,56	52.075,56	52.075,56	52.075,56
SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	32.615,48	32.615,48	32.615,48	32.615,48
BONDENO	FE	87.985,74	87.985,74	87.985,74	87.985,74
CENTO	FE	159.840,58	159.840,58	159.840,58	159.840,58
FERRARA	FE	942.595,31	942.595,31	942.595,31	942.595,31
POGGIO RENATICO	FE	37.519,97	37.519,97	37.519,97	37.519,97
TERRE DEL RENO	FE	56.278,05	56.278,05	56.278,05	56.278,05
VIGARANO MAINARDA	FE	29.289,40	29.289,40	29.289,40	29.289,40
BASTIGLIA	MO	23.764,70	23.764,70	23.764,70	23.764,70
BOMPORTO	MO	44.001,68	44.001,68	44.001,68	44.001,68
CAMPOGALLIANO	MO	61.511,95	61.511,95	61.511,95	61.511,95
CAMPOSANTO	MO	21.543,31	21.543,31	21.543,31	21.543,31
CARPI	MO	464.855,87	464.855,87	464.855,87	464.855,87
CASTELFRANCO EMILIA	MO	147.215,44	147.215,44	147.215,44	147.215,44
CAVEZZO	MO	41.799,86	41.799,86	41.799,86	41.799,86
CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	51.078,44	51.078,44	51.078,44	51.078,44
FINALE EMILIA	MO	109.721,80	109.721,80	109.721,80	109.721,80
MEDOLLA	MO	39.786,15	39.786,15	39.786,15	39.786,15
MIRANDOLA	MO	168.320,72	168.320,72	168.320,72	168.320,72
NONANTOLA	MO	68.355,46	68.355,46	68.355,46	68.355,46
NOVI DI MODENA	MO	60.410,11	60.410,11	60.410,11	60.410,11
RAVARINO	MO	28.280,67	28.280,67	28.280,67	28.280,67
SAN FELICE SUL PANARO	MO	57.564,91	57.564,91	57.564,91	57.564,91
SAN POSSIDONIO	MO	24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00
SAN PROSPERO	MO	33.704,54	33.704,54	33.704,54	33.704,54
SOLIERA	MO	89.494,34	89.494,34	89.494,34	89.494,34
BORETTO	RE	23.973,46	23.973,46	23.973,46	23.973,46
BRESCELLO	RE	30.172,06	30.172,06	30.172,06	30.172,06
CAMPAGNOLA EMILIA	RE	28.392,23	28.392,23	28.392,23	28.392,23
CORREGGIO	RE	155.992,85	155.992,85	155.992,85	155.992,85
FABBRICO	RE	32.867,51	32.867,51	32.867,51	32.867,51
GUALTIERI	RE	30.480,99	30.480,99	30.480,99	30.480,99
GUASTALLA	RE	77.418,61	77.418,61	77.418,61	77.418,61
LUZZARA	RE	43.384,83	43.384,83	43.384,83	43.384,83
NOVELLARA	RE	72.013,18	72.013,18	72.013,18	72.013,18
REGGIOLO	RE	46.813,42	46.813,42	46.813,42	46.813,42
RIO SALICETO	RE	25.435,60	25.435,60	25.435,60	25.435,60
ROLO	RE	27.762,83	27.762,83	27.762,83	27.762,83
SAN MARTINO IN RIO	RE	31.819,92	31.819,92	31.819,92	31.819,92
MARSCIANO	PG	73.829,51	73.829,51	73.829,51	73.829,51
ACCIANO	AQ	4.249,01	4.249,01	4.249,01	4.249,01

BARETE	AQ	4.781,50	4.781,50	4.781,50	4.781,50
BARISCIANO	AQ	9.320,23	9.320,23	9.320,23	9.320,23
BUGNARA	AQ	7.999,46	7.999,46	7.999,46	7.999,46
CAGNANO AMITERNO	AQ	9.162,49	9.162,49	9.162,49	9.162,49
CAMPOTOSTO	AQ	5.951,41	5.951,41	5.951,41	5.951,41
CAPESTRANO	AQ	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00
CAPITIGNANO	AQ	5.192,40	5.192,40	5.192,40	5.192,40
CAPORCIANO	AQ	2.633,56	2.633,56	2.633,56	2.633,56
CARAPELLE CALVISIO	AQ	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06
CASTEL DEL MONTE	AQ	7.100,28	7.100,28	7.100,28	7.100,28
CASTEL DI IERI	AQ	3.922,84	3.922,84	3.922,84	3.922,84
CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44
CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	8.176,75	8.176,75	8.176,75	8.176,75
COCULLO	AQ	3.774,47	3.774,47	3.774,47	3.774,47
COLLARMELE	AQ	6.241,37	6.241,37	6.241,37	6.241,37
FAGNANO ALTO	AQ	4.009,67	4.009,67	4.009,67	4.009,67
FONTECCHIO	AQ	4.337,51	4.337,51	4.337,51	4.337,51
FOSSA	AQ	4.115,15	4.115,15	4.115,15	4.115,15
GAGLIANO ATERNO	AQ	3.644,74	3.644,74	3.644,74	3.644,74
GORIANO SICOLI	AQ	4.540,94	4.540,94	4.540,94	4.540,94
L'AQUILA	AQ	295.051,31	295.051,31	295.051,31	295.051,31
LUCOLI	AQ	6.965,33	6.965,33	6.965,33	6.965,33
MONTEREALE	AQ	21.234,11	21.234,11	21.234,11	21.234,11
NAVELLI	AQ	5.129,20	5.129,20	5.129,20	5.129,20
OCRE	AQ	6.297,19	6.297,19	6.297,19	6.297,19
OFENA	AQ	5.202,06	5.202,06	5.202,06	5.202,06
OVINDOLI	AQ	18.363,03	18.363,03	18.363,03	18.363,03
PIZZOLI	AQ	17.241,42	17.241,42	17.241,42	17.241,42
POGGIO PICENZE	AQ	6.109,44	6.109,44	6.109,44	6.109,44
PRATA D'ANSIDONIA	AQ	4.096,82	4.096,82	4.096,82	4.096,82
ROCCA DI CAMBIO	AQ	6.708,95	6.708,95	6.708,95	6.708,95
ROCCA DI MEZZO	AQ	20.959,84	20.959,84	20.959,84	20.959,84
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	7.954,06	7.954,06	7.954,06	7.954,06
SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	3.695,09	3.695,09	3.695,09	3.695,09
SANTEUSANIO FORCONESE	AQ	3.267,64	3.267,64	3.267,64	3.267,64
SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	2.955,86	2.955,86	2.955,86	2.955,86
SCOPPITO	AQ	14.211,45	14.211,45	14.211,45	14.211,45
TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	3.519,57	3.519,57	3.519,57	3.519,57
TORNIMPARTE	AQ	12.933,21	12.933,21	12.933,21	12.933,21
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	2.999,40	2.999,40	2.999,40	2.999,40
VILLA SANT'ANGELO	AQ	3.496,25	3.496,25	3.496,25	3.496,25
BRITTOLI	PE	3.970,29	3.970,29	3.970,29	3.970,29
BUSSI SUL TIRINO	PE	17.806,00	17.806,00	17.806,00	17.806,00
CIVITELLA CASANOVA	PE	12.512,31	12.512,31	12.512,31	12.512,31
CUGNOLI	PE	8.028,39	8.028,39	8.028,39	8.028,39

MONTEBELLO DI BERTONA	PE	7.152,44	7.152,44	7.152,44	7.152,44
POPOLI	PE	25.498,89	25.498,89	25.498,89	25.498,89
TORRE DE' PASSERI	PE	15.247,64	15.247,64	15.247,64	15.247,64
ARSITA	TE	7.683,28	7.683,28	7.683,28	7.683,28
CASTELLI	TE	11.139,75	11.139,75	11.139,75	11.139,75
COLLEDARA	TE	12.530,27	12.530,27	12.530,27	12.530,27
FANO ADRIANO	TE	3.865,64	3.865,64	3.865,64	3.865,64
MONTORIO AL VOMANO	TE	39.328,65	39.328,65	39.328,65	39.328,65
PENNA SANT'ANDREA	TE	10.310,25	10.310,25	10.310,25	10.310,25
PIETRACAMELA	TE	10.754,29	10.754,29	10.754,29	10.754,29
TOSSICIA	TE	11.164,02	11.164,02	11.164,02	11.164,02
BAGNI DI LUCCA	LU	13.928,09	27.856,18	27.856,18	0,00
BARGA	LU	20.494,39	40.988,79	40.988,79	0,00
BORGO A MOZZANO	LU	18.068,94	36.137,87	36.137,87	0,00
CAMPORGIANO	LU	4.855,50	9.710,99	9.710,99	0,00
CAREGGINE	LU	2.603,66	5.207,31	5.207,31	0,00
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	11.598,74	23.197,47	23.197,47	0,00
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	4.947,15	9.894,30	9.894,30	0,00
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	9.961,25	19.922,50	19.922,50	0,00
FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	3.279,03	6.558,06	6.558,06	0,00
FOSCIANDORA	LU	2.139,64	4.279,28	4.279,28	0,00
GALLICANO	LU	8.264,10	16.528,21	16.528,21	0,00
MINUCCIANO	LU	6.939,23	13.878,45	13.878,45	0,00
MOLAZZANA	LU	2.911,99	5.823,99	5.823,99	0,00
PESCAGLIA	LU	8.608,47	17.216,93	17.216,93	0,00
PIAZZA AL SERCHIO	LU	6.104,26	12.208,53	12.208,53	0,00
PIEVE FOSCIANA	LU	5.128,95	10.257,91	10.257,91	0,00
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	3.152,74	6.305,47	6.305,47	0,00
SILLANO GIUNCUGNANO	LU	4.692,00	9.384,00	9.384,00	0,00
STAZZEMA	LU	7.327,70	14.655,41	14.655,41	0,00
VAGLI SOTTO	LU	2.500,69	5.001,39	5.001,39	0,00
VILLA COLLEMANDINA	LU	3.669,59	7.339,18	7.339,18	0,00
AULLA	MS	22.575,61	45.151,21	45.151,21	0,00
BAGNONE	MS	8.335,92	16.671,85	16.671,85	0,00
CARRARA	MS	132.492,25	264.984,51	264.984,51	0,00
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	4.139,53	8.279,05	8.279,05	0,00
COMANO	MS	3.615,46	7.230,93	7.230,93	0,00
FILATTIERA	MS	6.705,52	13.411,05	13.411,05	0,00
FIVIZZANO	MS	20.962,33	41.924,66	41.924,66	0,00
FOSDINOVO	MS	7.182,34	14.364,68	14.364,68	0,00
LICCIANA NARDI	MS	12.348,38	24.696,76	24.696,76	0,00
MASSA	MS	151.161,61	302.323,22	302.323,22	0,00
MULAZZO	MS	6.895,96	13.791,92	13.791,92	0,00
PONTREMOLI	MS	20.179,65	40.359,30	40.359,30	0,00

TRESANA	MS	5.713,61	11.427,22	11.427,22	0,00
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	11.786,85	23.573,70	23.573,70	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>7.261.979,2</b>	<b>7.827.250,4</b>	<b>7.827.250,4</b>	<b>6.696.708,1</b>
		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

TABELLA 2

COMUNE	Prov	Contributo compensati vo 2017	Contributo compensati vo 2018	Contributo compensati vo 2019	Contributo compensati vo 2020
CASCIA	PG	108.876,03	81.657,02	54.438,02	27.219,01
CERRETO DI SPOLETO	PG	42.463,09	31.847,32	21.231,54	10.615,77
MONTELEONE DI SPOLETO	PG	28.132,09	21.099,07	14.066,05	7.033,02
NORCIA	PG	194.202,02	145.651,52	97.101,01	48.550,51
POGGIODOMO	PG	12.103,82	9.077,86	6.051,91	3.025,95
PRECI	PG	45.023,77	33.767,82	22.511,88	11.255,94
SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	25.000,29	18.750,22	12.500,14	6.250,07
SCHEGGINO	PG	21.025,51	15.769,13	10.512,76	5.256,38
SELLANO	PG	34.650,26	25.987,69	17.325,13	8.662,56
VALLO DI NERA	PG	23.388,18	17.541,14	11.694,09	5.847,05
ARRONE	TR	53.376,70	40.032,52	26.688,35	13.344,17
FERENTILLO	TR	48.919,49	36.689,62	24.459,75	12.229,87
MONTEFRANCO	TR	25.094,42	18.820,82	12.547,21	6.273,61
POLINO	TR	10.523,39	7.892,54	5.261,69	2.630,85
ACQUASANTA TERME	AP	78.862,02	59.146,51	39.431,01	19.715,50
AMANDOLA	FM	81.028,71	60.771,54	40.514,36	20.257,18
ARQUATA DEL TRONTO	AP	38.859,51	29.144,63	19.429,76	9.714,88
COMUNANZA	AP	69.994,80	52.496,10	34.997,40	17.498,70
COSSIGNANO	AP	24.105,10	18.078,83	12.052,55	6.026,28
FORCE	AP	35.131,43	26.348,57	17.565,71	8.782,86
MONTALTO DELLE MARCHE	AP	46.082,48	34.561,86	23.041,24	11.520,62
MONTEDINOVE	AP	13.218,93	9.914,20	6.609,46	3.304,73
MONTEFORTINO	FM	31.131,05	23.348,29	15.565,52	7.782,76
MONTEGALLO	AP	25.530,24	19.147,68	12.765,12	6.382,56
MONTEMONACO	AP	19.980,15	14.985,12	9.990,08	4.995,04
PALMIANO	AP	8.964,82	6.723,62	4.482,41	2.241,21
ROCCAFLUVIONE	AP	43.032,70	32.274,52	21.516,35	10.758,17
ROTELLA	AP	25.308,67	18.981,50	12.654,33	6.327,17
VENAROTTA	AP	45.857,55	34.393,16	22.928,78	11.464,39
BOLOGNOLA	MC	7.461,16	5.595,87	3.730,58	1.865,29
CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	22.248,73	16.686,55	11.124,37	5.562,18
CESSAPALOMBO	MC	15.664,48	11.748,36	7.832,24	3.916,12
FIASTRA	MC	27.196,89	20.397,66	13.598,44	6.799,22

GUALDO	MC	21.529,37	16.147,03	10.764,69	5.382,34
PENNA SAN GIOVANNI	MC	28.463,73	21.347,79	14.231,86	7.115,93
PIEVE TORINA	MC	30.506,79	22.880,09	15.253,39	7.626,70
SAN GINESIO	MC	88.969,08	66.726,81	44.484,54	22.242,27
SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	34.876,18	26.157,14	17.438,09	8.719,05
SARNANO	MC	99.045,63	74.284,22	49.522,81	24.761,41
USSITA	MC	28.739,23	21.554,42	14.369,62	7.184,81
VALFORNACE	MC	32.852,87	24.639,66	16.426,44	8.213,22
VISSO	MC	31.354,88	23.516,16	15.677,44	7.838,72
ACCUMOLI	RI	24.878,85	18.659,14	12.439,42	6.219,71
AMATRICE	RI	92.681,49	69.511,12	46.340,75	23.170,37
ANTRODOCO	RI	63.454,79	47.591,09	31.727,39	15.863,70
BORBONA	RI	18.395,59	13.796,70	9.197,80	4.598,90
BORGO VELINO	RI	24.691,53	18.518,65	12.345,77	6.172,88
CASTEL SANT'ANGELO	RI	31.009,90	23.257,43	15.504,95	7.752,48
CITTAREALE	RI	36.381,88	27.286,41	18.190,94	9.095,47
LEONESSA	RI	101.406,46	76.054,84	50.703,23	25.351,61
MICIGLIANO	RI	10.873,68	8.155,26	5.436,84	2.718,42
POSTA	RI	23.718,14	17.788,61	11.859,07	5.929,54
CORTINO	TE	28.648,37	21.486,28	14.324,18	7.162,09
CROGNALETO	TE	40.310,11	30.232,58	20.155,05	10.077,53
ROCCA SANTA MARIA	TE	23.057,93	17.293,45	11.528,96	5.764,48
VALLE CASTELLANA	TE	42.989,59	32.242,19	21.494,79	10.747,40
SPOLETO	PG	865.164,69	648.873,52	432.582,35	216.291,17
CERRETO D'ESI	AN	87.688,00	65.766,00	43.844,00	21.922,00
FABRIANO	AN	571.522,76	428.642,07	285.761,38	142.880,69
APPIGNANO DEL TRONTO	AP	42.015,42	31.511,57	21.007,71	10.503,86
ASCOLI PICENO	AP	954.871,74	716.153,80	477.435,87	238.717,93
BELMONTE PICENO	FM	18.649,49	13.987,11	9.324,74	4.662,37
CASTEL DI LAMA	AP	93.348,22	70.011,16	46.674,11	23.337,05
CASTIGNANO	AP	52.877,78	39.658,33	26.438,89	13.219,44
CASTORANO	AP	38.006,89	28.505,16	19.003,44	9.501,72
COLLI DEL TRONTO	AP	55.155,16	41.366,37	27.577,58	13.788,79
FALERONE	FM	61.270,23	45.952,67	30.635,12	15.317,56
FOLIGNANO	AP	110.842,62	83.131,97	55.421,31	27.710,66
MALTIGNANO	AP	46.232,43	34.674,32	23.116,21	11.558,11
MASSA FERMANA	FM	24.245,25	18.183,94	12.122,63	6.061,31
MONSAMPIETRO MORICO	FM	19.395,38	14.546,54	9.697,69	4.848,85
MONTAPPONE	FM	32.134,64	24.100,98	16.067,32	8.033,66
MONTEFALCONE APPENNINO	FM	15.102,22	11.326,66	7.551,11	3.775,55
MONTEGIORGIO	FM	102.403,50	76.802,62	51.201,75	25.600,87
MONTELEONE DI FERMO	FM	12.064,50	9.048,37	6.032,25	3.016,12
MONTELPARO	FM	27.223,17	20.417,38	13.611,59	6.805,79
MONTE RINALDO	FM	13.034,13	9.775,60	6.517,06	3.258,53
MONTE VIDON CORRADO	FM	19.355,88	14.516,91	9.677,94	4.838,97
OFFIDA	AP	89.676,52	67.257,39	44.838,26	22.419,13

ORTEZZANO	FM	19.562,33	14.671,75	9.781,16	4.890,58
SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	32.590,01	24.442,51	16.295,01	8.147,50
SERVIGLIANO	FM	41.795,20	31.346,40	20.897,60	10.448,80
SMERILLO	FM	14.484,14	10.863,10	7.242,07	3.621,03
APIRO	MC	58.584,17	43.938,13	29.292,09	14.646,04
BELFORTE DEL CHIANTI	MC	39.203,14	29.402,35	19.601,57	9.800,78
CALDAROLA	MC	39.823,75	29.867,81	19.911,87	9.955,94
CAMERINO	MC	126.162,10	94.621,58	63.081,05	31.540,53
CAMPOROTONDO FLASTRONE	DI MC	14.659,17	10.994,38	7.329,59	3.664,79
CASTELRAIMONDO	MC	92.110,29	69.082,72	46.055,15	23.027,57
CINGOLI	MC	154.951,87	116.213,90	77.475,94	38.737,97
COLMURANO	MC	32.255,64	24.191,73	16.127,82	8.063,91
CORRIDONIA	MC	239.907,27	179.930,45	119.953,64	59.976,82
ESANATOGLIA	MC	41.529,77	31.147,33	20.764,89	10.382,44
FIUMINATA	MC	34.979,10	26.234,32	17.489,55	8.744,77
GAGLIOLE	MC	19.047,31	14.285,48	9.523,65	4.761,83
LORO PICENO	MC	54.249,88	40.687,41	27.124,94	13.562,47
MACERATA	MC	807.184,37	605.388,28	403.592,19	201.796,09
MATELICA	MC	153.489,93	115.117,44	76.744,96	38.372,48
MOGLIANO	MC	61.493,70	46.120,28	30.746,85	15.373,43
MONTE CAVALLO	MC	7.302,97	5.477,22	3.651,48	1.825,74
MONTE SAN MARTINO	MC	21.494,66	16.121,00	10.747,33	5.373,67
MUCCIA	MC	26.559,43	19.919,57	13.279,72	6.639,86
PETRIOLO	MC	49.027,00	36.770,25	24.513,50	12.256,75
PIORACO	MC	29.193,94	21.895,46	14.596,97	7.298,49
POGGIO SAN VICINO	MC	10.216,56	7.662,42	5.108,28	2.554,14
POLLENZA	MC	90.168,45	67.626,34	45.084,22	22.542,11
RIPE SAN GINESIO	MC	24.317,26	18.237,95	12.158,63	6.079,32
SAN SEVERINO MARCHE	MC	225.150,74	168.863,05	112.575,37	56.287,68
SEFRO	MC	15.568,40	11.676,30	7.784,20	3.892,10
SERRAPETRONA	MC	28.045,48	21.034,11	14.022,74	7.011,37
SERRAVALLE DI CHIANTI	MC	20.212,77	15.159,58	10.106,38	5.053,19
TOLENTINO	MC	316.101,83	237.076,37	158.050,91	79.025,46
TREIA	MC	135.325,67	101.494,25	67.662,84	33.831,42
URBISAGLIA	MC	54.242,19	40.681,64	27.121,09	13.560,55
CANTALICE	RI	56.555,66	42.416,75	28.277,83	14.138,92
CITTADUCALE	RI	119.403,94	89.552,96	59.701,97	29.850,99
POGGIO BUSTONE	RI	39.391,74	29.543,81	19.695,87	9.847,94
RIETI	RI	876.918,84	657.689,13	438.459,42	219.229,71
RIVODUTRI	RI	30.165,46	22.624,09	15.082,73	7.541,36
CAMPLI	TE	108.266,15	81.199,61	54.133,07	27.066,54
CIVITELLA DEL TRONTO	TE	91.511,44	68.633,58	45.755,72	22.877,86
TERAMO	TE	912.884,91	684.663,68	456.442,45	228.221,23
TORRICELLA SICURA	TE	63.749,86	47.812,39	31.874,93	15.937,46

TOTALE	11.073.393,6 8	8.305.045,26	5.536.696,84	2.768.348,42
--------	-------------------	--------------	--------------	--------------

IL GOVERNO

